77. Allegato B

# ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

## INDICE

		PAG.	1		
Mozione:		1	Interrogazioni a risposta scritta:		
Ferri 1-	00083	4693	Parlato	4-06627	
	00000	10,0	Russo Ivo	4-06687	
Risoluzioni in Commissione:		!	Fortunato	4-06688	
			Mantovani Ramon	4-06689	
Cioni 7-	00062	4694	Turroni	4-06690	
Bruni	00063	4694	Turroni	4-06691	
			Rutelli	4-06692	
nterpellanze:			Piscitello	4-06693	
Bolognesi 2-1	00297	4695	Fava	4-06694	
Boghetta 2-4		4695	Marenco	4-06695	
	00270	1073	Marino	4-06696	
nterrogazione a risposta orale:			Marino	4-06697	
meriogazione a lisposta orale,			Gasparri	4-06698	
Nuccio 3	00408	4697	Gasparri	4-06699	
			Matteoli	4-06700	
nterrogazioni a risposta in Commis	sione:		Campatelli	4-06701	
Dorigo	00429	4698	Brunetti	4-06702	
Lettieri 5-1	00430	4699	Tassi	4-06703	
Viti 5	00431	4700	Demitry	4-06704	

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

		PAG.			PAG.
Vendola	4-06705	4719	Finocchiaro Fidelbo	4-06739	4737
Parlato	4-06706	4720	Maceratini	4-06740	4737
Parlato	4-06707	4720	Colaianni	4-06741	4738
Parlato	4-06708	4722	Borghezio	4-06742	4740
De Simone	4-06709	4722	Borghezio	4-06743	4740
Gambale	4-06710	4723	Olivo	4-06744	4741
Parlato	4-06711	4723	La Gloria	4-06745	4741
Parlato	4-06712	4723	Tripodi	4-06746	4741
Parlato	4-06713	4724	Caradonna	4-06747	4742
Parlato	4-06714	4724	Caradonna	4-06748	4742
Parlato	4-06715	4725			
Folena	4-06716	4725	Soriero	4-06749	4742
Folena	4-06717	4726	Piscitello	4-06750	4743
Grippo	4-06718	4726	Battaglia Augusto	4-06751	4744
Nuceio	4-06719	4726	Sartoris	4-06752	4744
Стірра	4-06720	4727	Turco	4-06753	4745
Ватро	4-06721	4728			
Metri	4-06722	4728	Trasformazione di un documento	dal ein	
Bampo	4-06723	4728	dacato ispettivo		4746
Marenco	4-06724	4729	•		
La Russa Angelo	4-06725	4730	Interrogazioni per le quali è pe		
Turroni	4-06726	4730	risposta scritta alla Presidenza		
Torchio	4-06727	4730			
Novelli	4-06728	4731	Bonato	4-04289	111
Alberini	4-06729	4732	Castagnetti Guglielmo	4-00982	111
Lettieri	4-06730	4732	D'Alema	4-03644	V
Astori	4-06731	4733	Fincato	4-04135	VI
Delfino	4-06732	4733	Patarino	4-05338	VII
Chiaventi	4-06733	4734	Perinei	4-01814	IX
Faraguti	4-06734	4734	Perinei	4-04054	X
De Carolis	4-06735	4735	Poggiolini	4-03897	XI
De Carolis	4-06736	4735	Poli Bortone	4-00266	XI
Bonino	4-06737	4735	Poli Bortone	4-00331	XIII
Viti ,	4-06738	4736	Servello	4-02135	XIII

#### MOZIONE

La Camera,

premesso

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 28 febbraio 1992 introduce una imposta del 5 per cento sulle concessioni e locazioni, anche temporanee e discontinue, di beni demaniali;

che sono assoggettati all'imposta anche coloro che utilizzano tali beni senza titolo formale, coloro che li utilizzano a canone simbolico e i circoli ricreativi, le associazioni, le società e le cooperative;

che per le locazioni o utilizzazioni a canone simbolico, ottenute a far data dal 1980 e tuttora in corso, la stima dell'imposta deve essere fatta dalla pubblica amministrazione, anche locale, calcolando il prezzo di mercato, con un impensabile impiego di risorse soprattutto per i comuni;

che, tranne i soggetti che cessano la locazione nel 1993 e che in tale anno dovranno pagare l'imposta, tutti gli altri dovranno pagarla a decorrere dal 1º gennaio 1995 e ciò contraddice il principio di urgenza che caratterizza l'istituto della decretazione;

che si impone sia ai soggetti all'imposta sia ai non soggetti di presentare denuncia al proprietario del bene su apposita scheda in triplice esemplare, ai fini dei dati di supporto magnetico, entro il 4 novembre 1992;

che un successivo decreto del Ministro delle finanze col modello di denuncia e di scheda è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale solo il 4 agosto 1992;

che l'ipotetico introito dell'imposta, peraltro differito al 1995, dedotte le spese degli uffici competenti, è cifra risibile nel complesso delle manovre di risanamento economico;

che una completa informazione ai locatari, oltre a essere impossibile in tempi così limitati, sarebbe enormemente dispendiosa;

che lo scopo del decreto sembra essere in realtà quello di far compiere al cittadino, altrimenti sottoposto a sanzione, quel censimento dei beni demaniali che dovrebbe essere fatto dalla pubblica amministrazione;

## impegna il Governo

a ritirare il decreto ministeriale del 4 agosto 1992 o, perlomeno, a spostare di un anno i termini della presentazione della denuncia.

(1-00083) « Ferri, De Paoli, Antonio Bruno, Cariglia, Ciampaglia, Costi, Ferrauto, Occhipinti, Pappalardo, Romeo, Vizzini ».

#### RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

## L'VIII Commissione,

premesso che:

molti comuni della Toscana hanno subito in questi giorni gravi danni determinati dallo straripamento dei fiumi in piena;

la regione Toscana ha richiesto la dichiarazione di stato di emergenza ai sensi della legge n. 225, articolo 5, comma 1, del 24 febbraio 1992,

## impegna il Governo

a procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza per le zone alluvionate indicate dalla regione Toscana.

(7-00062) « Cioni, Melilla, Bicocchi, Barzanti, Fischetti, Camoirano Andriollo, Campatelli, Biricotti Guerrieri, Enrico Testa, Passigli, Rapagnà, Mattioli, Piero Mario Angelini, Botta, Calzolaio, Tripodi, Lorenzetti Pasquale, Innocenti, Nencini, Maccheroni, Vannoni, Guidi, Giannotti, Evangelisti, Tattarini, Mussi, Rodotà ».

#### La XIII Commissione,

visti i provvedimenti del governo turco, in vigore dal 19 settembre 1992, che hanno ridotto da 40 a 10 dollari per quintale la tassa sulle nocciole in esportazione ed eliminato quella di 30 dollari per quintale per l'esportazione di nocciole trasformate e sfarinate;

considerato che questi provvedimenti hanno ulteriormente depresso il prezzo alla produzione delle nocciole italiane, che si è ridotto di oltre il 50 per cento;

considerate le gravi conseguenze che ciò comporta per vaste zone d'Italia;

## impegna il Governo

- 1) ad assumere iniziative tempestivamente e decisamente in sede di Comunità Economica Europea perché:
- a) si applichi una tassa doganale di almeno il 12 per cento per riequilibrare il mercato e calmierare la concorrenza sleale del prodotto turco;
- b) si riveda l'assegnazione del contingente di 25 mila tonnellate concesso alla Turchia a tasso zero e si assicuri in via prioritaria l'applicazione del principio della « preferenza comunitaria » sancito dai Trattati istitutivi della CEE, prima di autorizzare le importazioni;
- c) si provveda nell'ottica di cui alla lettera b) a modificare i regolamenti 789/98, 790/89, 2159/89 e 3403/89 riguardanti la frutta a guscio.
- 2) Ad attuare la revisione dei redditi dominicali ed agrari per i terreni coltivati a noccioleto al fine di riportarli ai valori attuali dei prezzi e dei costi.
- 3) Corrispondere il premio AIMA allo stoccaggio del prodotto 1990, così come era stato garantito ai produttori.
- 4) Ad attuare un piano di intervento AIMA giustificato nello stato di grave crisi nel quale è caduto il prodotto nocciole.
- 5) A favorire la promozione commerciale puntanto sulla valorizzazione delle singole varietà regionali.
- (7-00063) « Bruni, Francesco Ferrari, Carli, Zambon, Torchio, Aloise ».

#### **INTERPELLANZE**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere – premesso che:

si è svolto lunedì 20 ottobre 1992 il Consiglio dei Ministri CEE sulla pesca;

in tale consesso si è discusso della direttiva CEE in materia di maternità:

il Governo italiano, insieme a quello britannico, si è astenuto, determinando così l'approvazione della direttiva;

il Governo italiano, nel mese di giugno si era impegnato ad opporsi in sede CEE a tali direttive:

anche se tale direttiva non modifica per ora la nostra legislazione, essa rappresenta, comunque, una scelta al ribasso rispetto alle conquiste sociali delle lavoratrici in materia di « diritto alla maternità » regolato dalla legge n. 1204 del 1971 -::

se il Governo, ed in particolare il Ministro del lavoro, intendano spiegare le ragioni di tale voto;

se ritengano di riferire come intenda operare il Governo in sede CEE, per una discussione più approfondita sull'argomento ed ottenere una ristesura di tale direttiva.

(2-00297) « Bolognesi, Calini Canavesi, Sestero Gianotti, Maiolo ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio per sapere, premesso che:

il 6 dicembre 1990 un aereo militare andato in avaria durante un'esercitazione veniva istradato per l'atterraggio sull'aeroporto Marconi di Bologna; l'aereo si abbatteva sull'istituto ITC Salvemini di Casalecchio uccidendo dodici ragazzi e ferendone tanti altri;

la cittadinanza fu scossa da questa tragedia, e dalla scelta di fare atterrare un aereo in avaria su di un aeroporto situato nel mezzo della città;

con forza venne denunciato l'effettuarsi stesso delle esercitazioni militari nel territorio con presenza di attività civili;

da quella data le indagini della magistratura continuano nell'ennesima insopportabile perdita di tempo ove la ricerca della verità e delle responsabilità trova nelle perizie la possibilità di continui rinvii facendo emergere la sensazione che anche in questo caso l'Aeronautica goda dell'impunità (sono indagati il pilota del Aermucchi, due ufficiali della base di Villafranca, due meccanici motoristi, il responsabile dell'ultima manutenzione dell'aereo e due controllori di volo dell'aeroporto « Marconi » di Bologna);

l'ITC Salvemini ha chiesto di potersi proporre come parte civile in quanto comunità scolastica, espressione di un interesse collettivo;

contro questa richiesta si è pronunciata l'Avvocatura di Stato affermando che già aveva assunto la difesa del pilota e che l'Istituto non aveva alcun diritto a costituirsi parte civile;

questa decisione risulta unilaterale e tale che da cancellare la stessa esistenza degli organi di Governo della scuola;

a seguito della tragedia sono stati consegnati 200 milioni, in particolare alle famiglie delle vittime, ma da allora nulla è più accaduto: numerosi feriti, di cui alcuni gravi e continuano a pagare medicinali, visite terapie;

stante questa situazione il Prefetto di Bologna ha inoltrato nel luglio scorso la richiesta di un ulteriore contributo di oltre 100 milioni;

non si comprende l'atteggiamento delle autorità in quanto indennizzi alle famiglie e l'assistenza ai feriti sono dovuti

a prescindere dall'accertamento delle responsabilità -:

per quali motivi il governo non ritiene di intervenire nel conflitto di competenze in merito alla richiesta da parte dell'istituto ITC SALVEMINI di costituirsi parte civile;

per quali motivi a due anni di distanza della strage non si è provveduto all'indennizzo delle famiglie delle vittime e all'assistenza dei feriti;

quali misure il governo intenda adottare al fine di dare risposte concrete ad una comunità così duramente colpita e che si sente offesa e beffata dai comportamenti e dai silenzi delle autorità governative. (2-00298) « Boghetta, Manisco, Renato Albertini ».

#### INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

NUCCIO e ORLANDO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere – premesso che:

il proprietario della Società Adriatica Costruzioni, concessionaria del Piano di Ricostruzione di Ancona e Macerata, signor Edoardo Longarini, insieme all'amministratore delegato Camillo Florini e ad alti funzionari del Ministero dei lavori pubblici e del Provveditorato Regionale alle opere pubbliche è attualmente in carcere con l'accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato;

il Ministero dei lavori pubblici ha provveduto, in data 8 ottobre 1992 a revocare la concessione alla SAC medesima solo per il piano di ricostruzione di Ancona, mentre per Macerata si è limitato a nominare una Commissione di esperti;

le disposizioni di legge ed i meccanismi realizzativi sono in gran parte vigenti, anche a Macerata, città ove la SAC è pure concessionaria unica del Piano di Ricostruzione post-bellico;

sussistono elementi obbiettivi i quali fanno ritenere che anche a Macerata la SAC abbia agito in modo illegale, praticando sin dal lontano 1964 prezzi superiori al dovuto, gonfiando a dismisura i costi delle opere, maggiorando il costo dei materiali impiegati fino a tre, quattro ed anche cinque volte quello praticato dall'ANAS per la stessa categoria di manufatti, sino a raggiungere l'importo allucinante di 32 miliardi pagati per il tratto finora realizzato e di 285 miliardi maturati per il tratto da realizzare, secondo quanto accertato nel 1991 dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sui Piani di Ricostruzione:

il Ministro si è fino ad ora rifiutato di procedere alla revoca della concessione anche per Macerata, accampando una generica diversità di condizioni -:

quali siano i motivi per cui non si è ancora proceduto alla revoca della concessione alla SAC riguardo al Piano di Ricostruzione di Macerata attribuita con decreto ministeriale 1131 del 14 giugno 1963 e regolata dalla legge n. 1402 del 27 ottobre 1951 e successive modifiche. (3-00408)

ी ते हैं

# INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

DORIGO e RUSSO SPENA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

il signor Onofrio Lapedota, coordinatore regionale dell'Associazione nazionale dipendenti civili del Ministero della difesa della Puglia e dipendente civile presso il 16º Reparto genio campale dell'aviazione militare di Bari-Palese, nell'ambito delle sue funzioni di rappresentante sindacale, aveva denunciato, con specifiche segnalazioni, numerose anomalie e disfunzioni nell'amministrazione del suo reparto;

il signor Lapedota, dopo che le prime segnalazioni verbali, prospettate ai diretti superiori, non avevano sortito dei risultati, si rivolse direttamente, in forma scritta, alle istanze superiori ed in particolare:

a) il 29 maggio 1990 con fax al Ministro della difesa Martinazzoli;

b) il 25 luglio 1991, con raccomandata n. 963, al generale Goldoni, comandante della III Regione aerea di Bari e per conoscenza al direttore del 16° Reparto genio campale-Palese di Bari;

c) il 19 settembre 1991, protocollo 18/91 al generale Goldoni, comandante della III Regione aerea di Bari, con raccomandata n. 143;

d) il 16 novembre 1991, protocollo 15/91/SR, al generale Goldoni comandante della III Regione aerea a Bari, e per conoscenza al direttore del 16º Reparto genio campale-Palese di Bari;

dette circostanziate denunce, con nomi e riscontri, riguardanti precisi episodi di spreco di denaro pubblico, con pagamenti di indennità retributive corrispondenti a false missioni o servizi, non hanno mai trovato alcun cenno di riscontro da parte dell'amministrazione militare; il signor Lapedota, il 18 settembre 1991 ha informato gli organi di stampa dei fatti sopraindicati, e la Gazzetta del Mezzogiorno il 27 settembre 1991 ha pubblicato una sua lettera nella cronaca locale che riguarda i fatti sopradescritti;

il 13 dicembre 1991, con lettera protocollo n. 4310/A, la direzione generale per gli operai del Ministero della difesa, ufficio del capo del personale, ha inviato al signor Onofrio Lapedota una contestazione di addebiti, pervenuta il 27 dicembre 1991 ai sensi dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, in cui lo accusava di aver espresso sul giornale « apprezzamenti atti a menomare il buon nome del 16º Reparto del genio campale di Palese, ed a denigrare l'amministrazione »;

il 14 gennaio 1992, il signor Lapedota rispondeva, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, articolo 105, al sopradetto ufficio, con lettera del 14 gennaio 1992 prot. 25.91/SR, inviata per conoscenza anche all'ANDCD nazionale di Roma, di averagito nello stretto ambito delle sue funzioni di responsabile sindacale, e di aver dichiarato alla stampa quanto già precedentemente e ripetutamente segnalato alle istanze superiori, sempre nell'unico scopo non di denigrare l'amministrazione militare, ma proprio per difendere il decoro e il buon nome delle istituzioni e del reparto;

alla constestazione n. 4310/A del 13 dicembre 1991, segue il 24 aprile 1992 una nuova contestazione, del medesimo ufficio del capo del personale della direzione generale per gli operai del Ministero della difesa, n. 4538, in cui il signor Onofrio Lapedota veniva accusato di aver « continuato a menomare il buon nome del 16º Reparto genio campale di Palese e a denigrare l'amministrazione », per il solo fatto che il quotidiano il manifesto aveva riportato, il 3 aprile 1992, un articolo che raccontava i fatti accaduti, riportando la precedente lettera apparsa nella Gazzetta del Mezzogiorno, aggiungendo la sola noti-

zia del provvedimento disciplinare aperto a suo carico;

a questa seconda contestazione, il signor Onofrio Lapedota rispondeva, con lettera racc. AR del 23 maggio 1992 prot. 47/92/SR, precisando che a rendere pubbliche le contestazioni disciplinari era stata l'ANDCD, attenendosi comunque al legittimo espletamento delle sue funzioni sindacali, costituzionalmente garantite, e che in ogni modo l'avvenuta contestazione disciplinare contro un pubblico dipendente non risulta avere obbligo di segretezza nella legislazione vigente, se non per quanto riguarda l'iter deliberativo della commissione di disciplina;

per questi motivi, il signor Lapedota ha chiesto, nella lettera sopracitata, l'accoglimento delle giustificazioni e l'archiviazione degli atti ai sensi dell'articolo 106 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1º gennaio 1957, n. 3;

il 10 settembre 1992, la commissione di disciplina per il personale civile del Ministero della difesa, comunicava al signor Onofrio Lapedota, con lettera n. 2553/VDL, la notifica che la trattazione del procedimento disciplinare istituito a suo carico avrà luogo il giorno 27 ottobre 1992, alle ore 9, presso la commissione di disciplina, nella sala riunioni della direzione generale delle pensioni, ubicata in Roma, viale Cristoforo Colombo n. 416, comunicandogli la facoltà di intervenire per svolgere oralmente la propria difesa;

dall'analisi dei fatti sopracitati, si evince che l'amministrazione della difesa non abbia accolto le argomentazioni difensive del signor Lapedota condivise dall'interrogante e ritenga di poter applicare al personale civile metodi e concezioni derivanti dal regolamento di disciplina del personale militare -:

se il Ministro sia al corrente dei fatti soprariportati;

se abbia verificato nel merito la sussistenza delle irregolarità denunciate anche al Ministero dal signor Lapedota fin dal 21 maggio 1990; se non ritenga che le garanzie costituzionali di salvaguardia dei diritti sindacali sussistano anche per i lavoratori dipendenti civili del Ministero della difesa;

se condivida l'atteggiamento antisindacale e repressivo intrapreso dalla direzione generale per gli operai;

se non ritenga di dover disporre la sospensione immediata del procedimento disciplinare in corso contro il signor Onofrio Lapedota;

se non ritenga di dover inviare una circolare esplicativa verso tutti gli enti militari, che informi il personale dirigente sulle prerogative ed i diritti dei dipendenti civili della difesa e dei loro rappresentanti sindacali. (5-00429)

LETTIERI. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali. — Per sapere – premesso che:

la Ferrosud di Matera è un'azienda EFIM del gruppo Breda;

la giusta decisione di sciogliere l'E-FIM per la sua situazione debitoria e per la disinvolta gestione pone, però, legittime preoccupazioni sul destino di quelle aziende valide che, come la Ferrosud, sono un pezzo importante dell'industria nazionale;

l'azienda Materana, che occupa oltre 500 lavoratori tutti altamente qualificati, è senz'altro un pezzo importante dell'industria meridionale e lucana:

attualmente parte dei lavoratori è in cassa integrazione;

l'importante azienda lucana è stata spesso beneficiaria di commesse ferroviarie dall'estero, ma è stata, purtroppo, non sempre considerata adeguatamente dalle ferrovie dello Stato e dalle varie ferrovie in concessione –:

se non intenda adoperarsi perché la Ferrosud di Matera venga trasferita alla Finmeccanica e comunque non penalizzata dallo scioglimento dell'EFIM. (5-00430)

VITI, SILVIA COSTA, LATTERI, MA-TARRESE, BORRI, CAFARELLI, MENSO-RIO, PACIULLO, CECERE, DAL CA-STELLO, GALBIATI, GIRALDI, CARELLI, MICHELINI, BARUFFI e CILIBERTI. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per conoscere – premesso che:

sta legittimamente montando la protesta verso il provvedimento con il quale si determina l'uniformità di trattamento degli studenti universitari, poiché vi si ravvisano inaccettabili e impraticabili criteri selettivi che rischiano di discriminare pe-

nalizzando proprio i più bisognosi e meritevoli;

si rende necessario un confronto preventivo con le rappresentanze più autorevoli e significative del mondo studentesco sicché il decreto possa tener conto del dibattito in corso e delle indicazioni che vengono formulate –:

quali urgenti iniziative si intendono assumere per far fronte con efficacia all'azione di sostegno del diritto allo studio nel rispetto delle finalità generali della legge e nella doverosa attenzione per la condizione degli studenti italiani. (5-00431)

\* \*

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

PARLATO. — Ai Ministri della sanità e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e di grazia e giustizia. — Per conoscere – premesso che:

il terremoto giudiziario che ha finalmente colpito (e non a seguito di controlli o di ispezioni disposte dal ministro della sanità o della Regione Campania) l'USL 35 di Castellammare, è stato seguito nei giorni scorsi dalla nomina del dottor Giuseppe Lupone, al vertice della USL medesima; al dottor Lupone non è stato assegnato però ne un drappello di funzionari qualificati ed onesti per affiancarlo nel difficile compito di « ricostruzione » della USL né una sola lira per far fronte a quanto necessario ed urgente sicché la USL, il personale e sopratutto l'utenza, ancora non hanno visto avviarsi un percorso virtuoso nella direzione della efficienza, e della trasparenza mancate;

a tutt'oggi – ed è incredibile quanto preoccupante – il ministro della sanità non ha ritenuto di dover ancora disporre – fermo restando e distinto essendo l'iter giudiziario – la benché minima visita ispettiva, ed uguale grave omissione, dopo tutto quello che si è scoperto, grava anche a carico della regione, ed è inoltre inutile sottolineare che se il ministro della sanità fosse intervenuto a seguito di atti ispettivi dell'interrogante sin dal 1991, la corruzione e lo sfascio gestionale non avrebbero dilagato sino al punto al quale siamo giunti –:

se tra le altre mille gravi questioni sospese risponda al vero quanto in un'assemblea aperta, indetta il 19 scorso dalla professoressa Ida Scarpato, segretaria della sezione del MSI di Castellamare di Stabia, è emerso a seguito di affermazioni rese da dipendenti ed utenti della stessa USL 35 e cioè che:

- 1) il coordinatore sanitario in carica all'epoca dei fatti, dottor Dolce abbia dichiarato nei verbali di interrogatorio di aver corrisposto, per ciascuna delle tangenti chieste ed ottenute, il 10 per cento al signor Francesco Patriarca, e se, ove mai tale dichiarazione rispondesse al vero, si sia proceduto ad accertamenti ed avviato procedure, nei confronti di quest'ultimo;
- 2) i revisori dei conti della USL i cui nominativi si chiede di sapere non abbiano mai avanzato rilievi sulla gestione ed in caso contrario perché essi non siano stati presi in considerazione da parte della Regione Campania e/o del ministro della sanità;
- 3) anche l'acquisto di computers della BULL presenti aspetti inquietanti;
- 4) la refezione ospedaliera sia stata affidata senza gara prima alla CANGURO CATERING e poi alla EDILFOR e che entrambe le ditte fossero vicine ad esponenti politici influenti sulla USL;
- 5) la fornitura era immangiabile, e comunque priva di qualunque requisito dietetico per gli ammalati sia nel complesso che in quanto singoli e che il personale dipendente ebbe a rifiutarla;
- 6) successivamente fu espletata una gara, vinta dalla ditta FILOSA che ferma restando la scadente qualità del cibo per gli ammalati, rendeva un servizio almeno sufficiente per il personale che però da alcuni mesi non lo riceve più essendo la FILOSA in credito dalla USL ed avendo essa, quindi, sospeso la fornitura mentre si è creato un contenzioso tra il personale e l'amministrazione che rifiuta di corrispondere una somma compensativa ma non è in grado, in alternativa, di far ripristinare la prestazione;
- 7) la USL ricorre alle più diverse fonti per approvvigionamento di garze, medicinali eccetera ma, per quanto riflette i reattivi « deve » rivolgersi esclusivamente al laboratorio di Gragnano del dottor Irollo, nipote dell'attuale, omonimo direttore sanitario:

- 8) il medesimo laboratorio del dr. Irollo effettui in convenzione esclusiva le analisi esterne di cui la USL necessiti;
- 9) pur essendoci in organico della USL 9 guardie giurate, per un servizio completo di vigilanza si potrebbe semplicemente integrare l'organico di qualche unità, ed invece la stessa risulta affidata all'esterno con un costo almeno di lire 1 miliardo e 500 milioni;
- 10) il Servizio Ecologia della USL dai tempi del responsabile, dottor Dolce (poi divenuto direttore sanitario) e sino a data corrente, non espleti di fatto alcuno dei doverosi interventi sul territorio, dove così la illegalità ambientale e igienico-sanitaria e divenuta la vera norma vigente;
- 11) la USL non disponga di una TAC ma, guarda il caso, si serva di quattro laboratori convenzionati dei quali tre a Castellammare ed uno a Pompei e che nella distribuzione clientelare delle relative analisi TAC quella di Villa Rosaria a Pompei venga in genere privilegiata pur se offre tariffe maggiorate;
- 12) per il prelievo dei rifiuti speciali, onde rendere ben più remunerativo l'avvenuto affidamento si usava essendo il prelievo di tali rifiuti tariffato a peso appesantirli « opportunamente », aggiungendovi corpi estranei;
- 13) al concorso per cinquantacinque vigilatrici e centoventi infermieri professionali, ormai espletati e con personale gia in organico, taluni dei concorrenti abbiano prodotto titoli falsificati e risultati inesistenti alle verifiche e che se ne sarebbero rinvenuti nella USL anche in « bianco », pronti per la composizione in favore di coloro che dovevano essere « aiutati »;
- 14) la USL disponga di due camere operatorie una delle quali di recente realizzazione ma non utilizzata per mancanza di personale addetto alle pulizie; si adopera così solo la camera operatoria più vecchia, la quale dispone però di una autoclave soggetta a continue, costose riparazioni non essendo stata munita di un decalcificatore del costo di appena due

- milioni, preferendosi ricorrere a manutenzioni interminabili e ben più costose; tutto ciò provoca il prolungamento della degenza ospedaliera per migliaia di giorni l'anno, costi aggiuntivi enormi per la gestione, sofferenza e disagi agli ammalati;
- 15) la USL disponga di un poliambulatorio in via Salvatore Allende, in un immobile di tre piani, dotato di un laboratorio di analisi, gabinetto di radiologia, e numerose specializzazioni sanitarie ma che esso sia largamente e volontariamente sottoutilizzato onde non far concorrenza ai studi e laboratori privati legati al più squallido potere partitocratico locale, ancora non domo nonostante quanto è accaduto (e grazie alla mancanza di ispezioni);

se risulti che la Corte dei Conti abbia esaminato sotto il profilo di sua competenza la gestione della USL;

quali interventi si intendano – effettuati gli accertamenti su quanto precede – adottare con tutta la drammatica urgenza del caso, in funzione del recupero di una sana, corretta gestione amministrativa e sanitaria della USL;

se, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale si intenda e dove incardinare la indispensabile denuncia.

(4-06627)

(Testo corretto dell'interrogazione n. 4-06627, già pubblicata in data 21 ottobre 1992 con alcuni errori tipografici).

IVO RUSSO. — Ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere – premesso che:

di recente la Cassa di risparmio salernitana si è trasformata in società per azioni, confermando per un altro triennio presidente, vice presidente e consiglio di amministrazione, seguendo a parere dell'interrogante procedure offensive del buon senso e della trasparenza e dando vita a pratiche lottizzatorie e nepotistiche;

analoga situazione è stata adottata per la nomina degli organi della fonda-

zione, i cui presidenti e vice presidenti sono tuttora in regime di prorogatio;

un rilevante contributo a questa inammissibile situazione è stato dato dalle nomine effettuate dalla camera di commercio di Salerno -:

se siano a conoscenza di questa incredibile vicenda:

quali iniziative intendano assumere per porvi rimedio e per evitare che in sede di nomina del presidente e del vice presidente della fondazione – imposta dal decreto-legge n. 381 del 18 settembre 1992 – si perpetui un meccanismo da tutti deprecato a parole, ma pervicacemente praticato nei fatti. (4-06687)

FORTUNATO. — Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. — Per sapere – premesso che:

a seguito di notizie apparse sulla stampa locale risulta che il consigliere regionale delle Marche, dottor Gianluigi Mazzufferi, ha dichiarato che il consiglio regionale delle Marche avrebbe acquistato la sede del partito democratico della sinistra, situata ad Ancona, in via Cialdini, per la somma di lire due miliardi;

una successiva precisazione fatta dal signor Fabio Sturani, responsabile della federazione del PDS delle Marche, chiariva che la compravendita era stata realmente effettuata, ma per un importo inferiore, e cioè la somma di circa un miliardo e quattrocento milioni di lire, e che la somma sarebbe servita per pagare debiti pregressi della federazione del PDS -:

quali iniziative intenda assumere per chiarire:

sulla base di quali parametri è stato valutato l'immobile e se sia stata effettuata idonea perizia, e da parte di chi;

quali criteri abbiano indotto il consiglio regionale delle Marche ad effettuare la scelta dell'acquisto e se si sia trattato di un'offerta di acquisto ricevuta, o di una autonoma scelta del consiglio stesso;

chi abbia materialmente trattato l'acquisto e chi la vendita dell'immobile;

se credano opportuno che una pubblica amministrazione debba venire in soccorso di un partito, acquistando un immobile di proprietà, in considerazione anche dello stato di necessità in cui l'operazione sarebbe avvenuta, per il dichiarato stato di bisogno di chi ha proceduto alla vendita;

nel caso in cui valga lo stato di necessità, a quali uffici pubblici debbano rivolgersi coloro i quali, trovandosi in detta condizione, vogliano proporre l'acquisto di immobili o proprietà;

se l'*iter* della compravendita abbia rispettato le procedure previste per legge. (4-06688)

RAMON MANTOVANI, TARADASH, APUZZO, CALINI CANAVESI, MANISCO e MATTIOLI. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia. — Per sapere – premesso che:

la giunta di Milano con deliberazione GM n. 3587 del 31 luglio 1992, ha dichiarato decaduto il rapporto di lavoro del signor Romano Miglioli con l'amministrazione comunale;

il provvedimento di decadenza dall'impiego è stato effettuato in seguito all'istanza, presentata dal signor Miglioli, relativa alla ricostruzione della carriera e alla corresponsione delle competenze relative al periodo intercorrente tra la data della precedente cessazione e quella della riammissione in servizio (27 maggio 1991);

il rapporto di lavoro del signor Miglioli con il comune di Milano è stato dichiarato decaduto in forza della legge n. 16 del 1992 « Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali » e che il parere espresso dal Consiglio di Stato sez. 1 n. 879 del 1992 in data 8 aprile 1992, nel caso di posizione riguardante l'impiegato già destituito di

diritto e poi riammesso in servizio dedica una specifica disanima rilevando dubbi di carattere costituzionale sull'istituto della decadenza previsto dalla legge n. 16 del 1992;

la legge n. 16 del 1992, all'articolo 1 comma 4-sexies, prevede che la decadenza non sia applicata nei confronti di coloro che, condannati con sentenza passata in giudicato o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, abbiano ottenuto la riabilitazione;

il signor Miglioli attende l'esito della domanda di riabilitazione;

la legge n. 16 del 1992, non ha abrogato la legge n. 19 del 7 febbraio 1990, che all'articolo 4 prevede: « La condanna a pena condizionalmente sospesa non puo costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né di impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati... »;

la legge n. 19 del 7 febbraio 1990, prevede che il pubblico dipendente non puo essere destituito di diritto a seguito di condanna penale;

la Costituzione della Repubblica Italiana, all'articolo 25 prevede: « Nessuno puo essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso »;

la Costituzione della Repubblica Italiana prevede la rieducazione del condannato e il suo reinserimento nella società civile:

78 dipendenti del comune di Milano lirmando una petizione rivolta al sindaco di Milano hanno sostenuto che il signor Miglioli, loro collega, ha mantenuto, sul lavoro e nei rapporti con i lavoratori, un comportamento corretto e positivo ::

se non ritengano che nella deliberazione della giunta di Milano si configuri una vera e propria ritorsione nei confronti del dipendente che ha « osato » formulare una richiesta di ricostruzione di carriera e di corresponsione di arretrati; se non ritengano che la giunta di Milano, nell'adottare il provvedimento di decadenza per il signor Miglioli, proceda nella direzione diametralmente opposta a quella indicata dalla Carta Costituzionale non preoccupandosi minimamente del recupero e del rinserimento nella vita civile e sociale del cittadino che ha espiato la sua colpa, anzi, respingendolo fuori dal consesso civile rischia di vanificare tutti gli sforzi fatti, avviando così un processo di emarginazione. (4-06689)

TURRONI, PRATESI, PIERONI, DE BENETTI, MATTIOLI, LECCESE, PAISSAN, BOATO, RUTELLI, APUZZO, CRIPPA, GIULIARI, SCALIA, PECORARO SCANIO, BETTIN e RONCHI. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere – premesso che:

la Società dell'Autostrada Brescia-Padova ha presentato al Ministero dei lavori pubblici un progetto di Tangenziale Nord di Padova, parallela e adiacente all'esistente autostrada Brescia-Padova e che il precedente Ministro dei lavori pubblici onorevole Prandini ha decretato l'approvazione del progetto dei primi due lotti (tratti est e ovest) (decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 2434 del 5 dicembre 1990);

tale progetto presenta caratteristiche autostradali (4 + 2 corsie) e si snoda parallelo e limitrofo all'esistente autostrada Milano-Brescia-Padova-Venezia nel suo tratto urbano tra i caselli di Padova Ovest e Padova Est, autostrada in via di allargamento a 6+2 corsie;

tale progetto si inserisce in più vasto contesto di viabilità autostradale e territoriale regionale dell'area del Veneto Centrale peraltro ancora da definire nel redigendo nuovo Piano Regionale dei Trasporti a revisione e modifica di quello vigente (revisione e modifica prescritte proprio riguardo a tali aspetti dal recente Piano Territoriale Regionale di Coordinamento);

in ogni caso per tale definendo nuovo quadro di viabilità regionale la Conferenza

dei Servizi e relativo decreto ministeriale di approvazione dell'allargamento dell'autostrada Milano-Venezia hanno sancito l'appertura parziale, con nuovi accessi e spostamento della barriera terminale del tratto autostradale immediatamente successivo tra Padova e Venezia, così come sancito e nel frattempo già realizzato nel tratto veneziano della stessa autostrada A4 Venezia-Trieste e dell'autostrada A27 Venezia-Vittorio Veneto;

come riconociuto da autorevoli pareri di esperti di viabilità e dei trasporti delle Universita di Padova e Venezia, oltre che da ordini professionali locali, non risulta affatto dimostrata né dimostrabile la necessita tecnica di tale duplicazione infrastrutturale (tangenziale 4 + 2 corsie adiacente all'autostrada di 6 + 2 corsie), mentre risulta dimostrato che anche per le necessita urbane sono più che sufficienti (in termini di flussi, portata e capacità) le previste 6 + 2 corsie dell'amplianda autostrada eventualmente più attrezzata a servizio anche delle esigenze di mobilità urbana;

gli stessi comune e provincia di Padova con distinte determinazioni avevano sancito l'opportunita di riverificare l'effettiva necessita dell'opera e le possibilita di adeguamento dell'esistente tratto autostradale a servizio anche delle necessità urbane (verifiche ancora da completare e valutare). Le soluzioni alternative di adeguamento dell'esistente autostrada a servizio anche urbano risulterebbero oltre che tattibili, anche assai più rispettose dell'ambiente e del territorio interessato, in quanto non richiederebbero nuovi attraversamenti fluviali né compromissioni o abbattimenti di edifici storico-testimoniali, oltre che essere assaì più efficienti anche dal punto di vista trasportativo e circolatorio, e, se venisse ritenuto opportuno, presenterebbero comunque la stessa possibilita di lavori e di spesa sempre di tipo autostradale locale ma per opere ed interventi assai più completi ed utili per la città ed il territorio padovano;

il progetto di Tangenziale Nord presentato dalla Societa Autostradale Brescia-

Padova, a quanto risulta da informazioni stampa avrebbe ricevuto più volte parere negativo da parte della Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Venezia (competente per territorio) per gli impatti negativi che tale progetto avrebbe nei confronti del fiume Brenta (destinato a parco regionale), e su diversi edifici storici di valore architettonico e storico-testimoniale (1 villa, diversi edifici storici rurali) e di archeologia industriale (ottocentesca Fornace Morandi, schedata come valore storico-testimoniale dalla stessa regione Veneto) destinati a distruzione parziale o totale; valori ambientali e storico-testimoniali ritenuti meritevoli di tutela e protezione anche da tutte le locali associazioni di protezione del territorio e dell'ambiente assieme ai più noti esponenti di tutto il mondo universitario veneto:

il parere finale del Ministero per i beni culturali e ambientali, a quanto risulta da informazioni stampa formulato ed emesso nell'aprile 1992, avrebbe indicato delle prescrizioni (limitate, per accertata competenza amministrativa, solo ad alcuni degli episodi sopra accennati) che non sono ancora state recepite nel progetto elaborato che comunque, una volta modificato, dovrà nuovamente essere sottoposto a parere regionale ed approvazione tecnica ministeriale;

il progetto, trattandosi sia amministrativamente che tecnicamente di nuova opera « autostradale » (oggetto di concessione da inquadrare nel piano finanziario della Società) deve essere sottoposto a preventiva valutazione di impatto ambientale, come prescritto dalla vigente normativa nazionale ed europea in tema di rispetto dell'ambiente (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, articolo 1, comma 1, lettera g));

tale valutazione di impatto ambientale non è mai stata eseguita né presentata al Ministero dell'ambiente;

secondo quanto riconosciuto dalla stessa regione Veneto, non è ancora stata sancita con atto formale l'intesa tra regione Veneto e Ministero dei lavori pubblici, ex articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 riguardante la conformità dell'opera agli strumenti urbanistici e territoriali:

il suddetto decreto del precedente Ministro dei lavori pubblici onorevole Prandini di approvazione dei lotti primo e secondo dell'opera in oggetto, per quanto sopra esposto, risulta ulteriormente e palesemente illegittimo, essendo stato firmato prima che fossero emessi tutti i prescritti pareri ed autorizzazioni da parte della regione Veneto, del Ministero dei beni culturali ed ambientali e del Ministero dell'ambiente, la maggior parte dei quali ancora non emessi (o emessi con prescrizione di modifica sostanziale del progetto originario oggetto dell'approvazione del Ministro);

con il suddetto decreto di approvazione dei lotti primo e secondo, il Ministro dei lavori pubblici onorevole Prandini ha affidato direttamente i lavori ad una determinata impresa di costruzioni senza alcuna preventiva gara d'appalto e quindi senza rispettare la normativa italiana ed europea sugli appalti, richiamandosi genericamente ad un'eccezione di legge (articolo 5, lettera b), legge 8 agosto 1977, n. 584) senza peraltro addurre alcuna motivazione di tale scelta e nonostante che nel caso specifico non ricorra oggettivamente alcuna delle condizioni o motivazioni ammesse a fondamento di quella eccezione normativa; e quindi che il suddetto decreto del Ministro dei lavori pubblici risulta palesemente ed ulteriormente illegittimo anche per tali disposizioni appaltistiche;

ancora nel suddetto decreto del Ministro dei lavori pubblici l'opera viene considerata finanziabile dalla Società autostradale in parte con economie derivanti da minori impegni di spesa previsti dal vigente piano finanziario ed in parte con le previsioni di un successivo piano finanziario ancora da approvare, e quindi in modo comunque improprio e non rispettoso di quanto risulta previsto e vincolante nel vigente piano finanziario;

da quanto risulta da informazioni stampa, successivamente a tale decreto del Ministro dei lavori pubblici, lo stesso precedente Ministro Prandini avrebbe emesso un decreto di approvazione di un nuovo piano finanziario della Società Autostradale Brescia-Padova, peraltro non reso pubblico, al quale decreto tuttavia mancherebbe il prescritto coinvolgimento dei Ministri del bilancio e del tesoro, come affermato dallo stesso Ministro del bilancio di allora;

da recenti verifiche effettuate presso gli enti competenti, le procedure di autorizzazione e approvazione del progetto sembrerebbero essere state attuate sulla base del progetto esecutivo di un solo lotto dei tre costituenti l'opera;

le autorizzazioni e le approvazioni sono state concesse nonostante il progetto esecutivo definitivo del ponte fluviale, elemento strutturalmente e ambientalmente assai rilevante nell'insieme dell'opera, non sia ancora stato redatto, e che pertanto si sia in presenza di sconcertanti e inaccettabili modalita tecnico amministrative;

sono del tutto inaccettabili le conclusioni a cui, a quanto risulta da informazioni stampa, sarebbe pervenuto nell'aprile u.s. il Ministero dei beni culturali ed ambientali circa la valutazione dell'importanza storico-testimoniale dei beni architettonici insistenti nell'area irrimediabilmente compromessi in caso di realizzazione dell'opera; beni architettonici, a tutt'oggi privi di qualsiasi forma di tutela e di vincolo di conservazione, per la tutela dei quali sono intervenuti sia prestigiosi esponenti delle associazioni protezionistiche, sia soprattutto, e più volte la competente soprintendenza; infatti le ridotte competenze amministrative del suddetto Ministero (riguardanti solo beni e ambiti già sottoposti a vincolo di salvaguardia) che sarebbero state addotte a giustificazione di tali conclusioni non possono comunque in alcun modo precludere che il suddetto Ministero, a fronte di situazioni ambientalmente e culturalmente meritevoli di attenzione, intervenga per la protezione

attiva e per la apposizione di propri e nuovi strumenti di tutela e di conservazione dei beni tuttora protetti, anche e soprattutto in pendenza di progetti in itinere:

oltreché illegittimo, risulta nel merito particolarmente grave che non sia stata effettuata la valutazione di impatto ambientale viste le dimensioni del progetto in questione e il particolare contesto urbanistico ed ambientale da esso investito, questioni per le quali si interpella a parte il competente Ministro dell'ambiente;

su tutto ciò è in corso, da parte dell'autorità giudiziaria, una inchiesta riguardante aspetti penalmente rilevanti, e che oltre tutto avverso il suddetto decreto del Ministro dei lavori pubblici di approvazione della Tangenziale Nord di Padova lotti primo e secondo, sulla base di alcune delle sopra esposte argomentazioni, è stato presentato formale ricorso al competente TAR da cittadini ed associazioni:

gli interroganti sono venuti a conoscenza che nonostante tutte le suddette irregolarita, illegittimità, incompletezze amministrative di natura sia formale, sia procedurale che di merito l'impresa incaricata avrebbe già comunque iniziato le occupazioni d'urgenza, gli espropri e i primi lavori di spianamento nel tratto oggetto del secondo lotto in base all'originario progetto senza redigere le modifiche progettuali prescritte e le conseguenti nuove autorizzazioni, tutt'ora mancanti —:

- 1) se conosca e risponda a verità quanto sopra affermato;
- 2) se non ritenga opportuno verificare o annullare la firma del decreto di autorizzazione qualora risultasse effettivamente emesso;
- 3) se non ritenga sia il caso di attivare le procedure di apposizione del vincolo ex legge n. 1497 del 1939 sui beni architettonici storico-testimoniali investiti dall'opera in questione;
- 4) se non ritenga sia il caso di ripercorrere tutta la procedura istruttoria ed

autorizzativa per le sostanziali modifiche progettuali che sarebbero state prescritte e sarebbero in corso di elaborazione;

- 5) se non ritenga di prescrivere, per quanto di propria competenza, la valutazione di impatto ambientale;
- 6) se nel frattempo non ritenga di provvedere, per quanto di sua competenza, alla sospensione dei lavori abusivi nel frattempo avviati. (4-06690)

TURRONI, PRATESI, PIERONI, DE BENETTI, MATTIOLI, LECCESE, PAISSAN, BOATO, RUTELLI, APUZZO, CRIPPA, GIULIARI, SCALIA, PECORARO SCANIO, BETTIN e RONCHI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere – premesso che:

la Società dell'Autostrada Brescia-Padova ha presentato al Ministero dei lavori pubblici un progetto di Tangenziale Nord di Padova, parallela e adiacente all'esistente autostrada Brescia-Padova e che il precedente Ministro dei lavori pubblici onorevole Prandini ha decretato l'approvazione del progetto dei primi due lotti (tratti est e ovest) (decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 2434 del 5 dicembre 1990);

tale progetto presenta caratteristiche autostradali (4 + 2 corsie) e si snoda parallelo e limitrofo all'esistente autostrada Milano-Brescia-Padova-Venezia nel suo tratto urbano tra i caselli di Padova Ovest e Padova Est, autostrada in via di allargamento a 6+2 corsie;

tale progetto si inserisce in più vasto contesto di viabilità autostradale e territoriale regionale dell'area del Veneto Centrale peraltro ancora da definire nel redigendo nuovo Piano Regionale dei Trasporti a revisione e modifica di quello vigente (revisione e modifica prescritte proprio riguardo a tali aspetti dal recente Piano Territoriale Regionale di Coordinamento);

in ogni caso per tale definendo nuovo quadro di viabilità regionale la Conferenza dei Servizi e relativo decreto ministeriale

di approvazione dell'allargamento dell'autostrada Milano-Venezia hanno sancito l'apertura parziale, con nuovi accessi e spostamento della barriera terminale del tratto autostradale immediatamente successivo tra Padova e Venezia, così come sancito e nel frattempo già realizzato nel tratto veneziano della stessa autostrada A4 Venezia-Trieste e dell'autostrada A27 Venezia-Vittorio Veneto;

come riconosciuto da autorevoli pareri di esperti di viabilità e dei trasporti delle Universita di Padova e Venezia, oltre che da ordini professionali locali, non risulta affatto dimostrata ne dimostrabile la necessità tecnica di tale duplicazione infrastrutturale (tangenziale 4 + 2 corsie adiacente all'autostrada di 6 + 2 corsie), mentre risulta dimostrato che anche per le necessità urbane sono più che sufficienti (in termini di flussi, portata e capacità) le previste 6 + 2 corsie dell'amplianda autostrada eventualmente più attrezzata a servizio anche delle esigenze di mobilità urbana:

gli stessi comune e provincia di Padova con distinte determinazioni avevano sancito l'opportunità di riverificare l'effettiva necessità dell'opera e le possibilità di adeguamento dell'esistente tratto autostradale a servizio anche delle necessità urbane (verifiche ancora da completare e valutare). Le soluzioni alternative di adeguamento dell'esistente autostrada a servizio anche urbano risulterebbero oltre che fattibili, anche assai più rispettose dell'ambiente e del territorio interessato, in quanto non richiederebbero nuovi attraversamenti fluviali né compromissioni o abbattimenti di edifici storico-testimoniali. oltre che essere assai più efficienti anche dal punto di vista trasportativo e circolatorio, e, se venisse ritenuto opportuno, presenterebbero comunque la stessa possibilità di lavori e di spesa sempre di tipo autostradale locale ma per opere ed interventi assai più completi ed utili per la città ed il territorio padovano;

il progetto di Tangenziale Nord presentato dalla Società Autostradale Brescia-

Padova, a quanto risulta da informazioni stampa avrebbe ricevuto più volte parere negativo da parte della Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Venezia (competente per territorio) per gli impatti negativi che tale progetto avrebbe nei confronti del fiume Brenta (destinato a parco regionale), e su diversi edifici storici di valore architettonico e storico-testimoniale (1 villa, diversi edifici storici rurali) e di archeologia industriale (ottocentesca Fornace Morandi, schedata come valore storico-testimoniale dalla stessa regione Veneto) destinati a distruzione parziale o totale; valori ambientali e storico-testimoniali ritenuti meritevoli di tutela e protezione anche da tutte le locali associazioni di protezione del territorio e dell'ambiente assieme ai più noti esponenti di tutto il mondo universitario veneto;

il parere finale del Ministero per i beni culturali e ambientali, a quanto risulta da informazioni stampa formulato ed emesso nell'aprile 1992, avrebbe indicato delle prescrizioni (limitate, per accertata competenza amministrativa, solo ad alcuni degli episodi sopra accennati) che non sono ancora state recepite nel progetto elaborato che comunque, una volta modificato, dovrà nuovamente essere sottoposto a parere regionale ed approvazione tecnica ministeriale;

il progetto, trattandosi sia amministrativamente che tecnicamente di nuova opera « autostradale » (oggetto di concessione da inquadrare nel piano finanziario della Società) deve essere sottoposto a preventiva valutazione di impatto ambientale, come prescritto dalla vigente normativa nazionale ed europea in tema di rispetto dell'ambiente nazionale (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, articolo 1, comma 1, lettera g)) ed europea (accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale [AGR] del 15 novembre 1975, allegato II, capitolo II, 2 [ratificato con legge del 29 novembre 1980 n. 922]); tale valutazione di impatto ambientale non è mai stata eseguita né presentata al Ministero dell'ambiente;

secondo quanto riconosciuto dalla stessa regione Veneto, non è ancora stata sancita con atto formale l'intesa tra regione Veneto e Ministero dei lavori pubblici, ex articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 riguardante la conformità dell'opera agli strumenti urbanistici e territoriali;

il suddetto decreto del precedente Ministro dei lavori pubblici onorevole Prandini di approvazione dei lotti primo e secondo dell'opera in oggetto, per quanto sopra esposto, risulta ulteriormente e palesemente illegittimo, essendo stato firmato prima che fossero emessi tutti i prescritti pareri ed autorizzazioni da parte della regione Veneto, del Ministero dei beni culturali ed ambientali e del Ministero dell'ambiente, la maggior parte dei quali ancora non emessi (o emessi con prescrizione di modifica sostanziale del progetto originario oggetto dell'approvazione del Ministro); su tale decreto e le sue varie irregolarità ed illegittimità e stata presentata una specifica interrogazione al competente ministro del lavori pubblici attuale;

da recenti verifiche effettuate presso gli enti competenti, le procedure di autorizzazione e approvazione del progetto sembrerebbero essere state attuate sulla base del progetto esecutivo di un solo lotto dei tre costituenti l'opera;

le autorizzazioni e le approvazioni sono state concesse nonostante il progetto esecutivo definitivo del ponte fluviale, elemento strutturalmente e ambientalmente assai rilevante nell'insieme dell'opera, non sia ancora stato redatto, e che pertanto si sia in presenza di sconcertanti e inaccettabili modalita tecnico amministrative;

sono del tutto inaccettabili le conclusioni a cui, a quanto risulta da informazioni stampa, sarebbe pervenuto il Ministero dei beni culturali ed ambientali circa la valutazione dell'importanza storico-testimoniale dei beni architettonici insistenti nell'area irrimediabilmente compromessi in caso di realizzazione dell'opera; beni architettonici, per la tutela dei quali sono

intervenuti sia prestigiosi esponenti delle associazioni protezionistiche, sia soprattutto, e più volte la competente soprintendenza; questioni per le quali è presentata una specifica interrogazione al Ministro dei beni ambientali e culturali;

oltreché illegittimo, risulta nel merito particolarmente grave che non sia stata effettuata la valutazione di impatto ambientale viste le dimensioni del progetto in questione e il particolare contesto urbanistico ed ambientale da esso investito;

su tutto ciò è in corso, da parte dell'autorita giudiziaria, una inchiesta dell'autorita giudiziaria riguardante aspetti penalmente rilevanti, e che oltre tutto avverso il suddetto decreto del Ministro dei lavori pubblici di approvazione della Tangenziale Nord di Padova lotti primo e secondo, sulla base di alcune delle sopra esposte argomentazioni, è stato presentato formale ricorso al competente TAR da cittadini ed associazioni;

gli interroganti sono venuti a conoscenza del fatto che nonostante tutte le suddette irregolarità, illegittimità, incompletezze amministrative di natura sia formale, sia procedurale che di merito l'impresa incaricata avrebbe già comunque iniziato le occupazioni d'urgenza, gli espropri e i primi lavori di spianamento nel tratto oggetto del secondo lotto in base all'originario progetto senza redigere le modifiche progettuali prescritte e senza attendere le conseguenti nuove autorizzazioni, tutt'ora mancantì –:

- se conosca e risponda a verità quanto sopra affermato;
- 2) se non ritenga opportuno richiamare anche alla propria competenza l'opera in oggetto, sancendo per essa l'obbligo di valutazione di impatto ambientale;
- 3) se non ritenga di provvedere all'annullamento di ogni atto amministrativo concluso senza rispettare tempi, modalità e procedure per il rispetto del suddetto obbligo di valutazione di impatto ambientale;

4) se non ritenga di provvedere, per quanto di sua competenza, alla interruzione dei lavori abusivi nel frattempo avviati. (4-06691)

RUTELLI, MATTIOLI, CRIPPA, DE BE-NETTI, RONCHI e GIULIARI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

il problema della casa ai militari si trascina ormai da molti anni, tra procedure di sfratto e sospensioni, ponendo il personale militare in servizio e in pensione in uno stato di incertezza e di precarietà;

dalla regolamentazione della materia effettuata con la legge n. 497 del 1978, ad oggi, la situazione è certamente peggiorata;

il regolamento attuativo della legge n. 497 del 1978, è stato emanato senza il prescritto parere del COCER;

la politica degli alloggi è stata gestita dall'amministrazione in modo discrezionale appesantendo economicamente il carico della spesa corrente, senza risolvere né le esigenze dell'amministrazione né quella degli utenti, con evidente spreco di denaro pubblico;

nonostante gli impegni assunti dall'ex ministro della difesa Rognoni di fronte alla Commissione Difesa della Camera ha approvato all'unanimità, nella precedente legislatura, una risoluzione con la quale si chiedeva al Governo di impegnarsi per la soluzione definitiva del problema;

nell'attuale legislatura sono state presentate diverse proposte di legge attualmente all'esame della Commissione Difesa della Camera:

l'amministrazione militare si è finora a astenuta » dal comunicare al Parlamento i dati reali sulla quantità e qualità del patrimonio immobiliare della difesa -:

quale sia l'entità numerica degli alloggi demaniali della difesa;

quali siano le spese sostenute e che vengono tutt'ora sostenute per la gestione degli immobili, in particolare:

le spese dirette (manutenzione, ristrutturazione);

le spese indirette (spese forza lavoro, etc.);

costo finanziario (appalti, etc.);

quali siano gli alloggi ubicati all'interno delle strutture militari;

quali siano gli alloggi che possono considerarsi alienabili in relazione, in particolare, al processo di ristrutturazione in atto:

quale sia la percentuale di alloggi che, in relazione all'operatività degli enti, possono ritenersi realmente alloggi di servizio;

quale sia il numero totale degli alloggi occupati e di quelli sfitti e – tra questi – il numero degli alloggi non assegnati per mancanza di richieste;

quale sia la distinzione tra gli alloggi ASI e AST;

se, in particolare, il Governo non intenda assicurare in modo chiaro, lineare e definitivo, i diritti dei militari pensionati e delle loro famiglie ad avere un alloggio dignitoso e stabile, e se le attuali vergognose traversie cui sono costrette tante famiglie di anziani servitori dello Stato non rappresentino un'offesa inaccettabile al decoro delle istituzioni e della Comunità nazionale. (4-06692)

PISCITELLO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso che:

presso l'istituto professionale di Stato di Piazza Armerina è stata istituita quattro anni or sono la sezione odontotecnici;

gli studenti delle quinte classi, che si sarebbero dovute formare dall'anno scolastico in corso, non hanno potuto iniziare a frequentare regolarmente, stante la man-

canza della prescritta autorizzazione da parte del suddetto ministero;

- i 160 studenti iscritti non potrebbero completare il ciclo di studi presso altre sedi (Catania o Palermo), non solo per la notevole distanza ma soprattutto perché in quelle sedi le classi sono sature;
- il mancato completamento del ciclo di studi comporterebbe conseguenze gravi per il futuro degli studenti interessati:
- 1) per l'impossibilità di esercitare la professione per cui hanno studiato;
- 2) per l'impossibilità di iscriversi all'università;
- 3) per l'obbligo immediato di effettuare il servizio militare, ecc.;

la mancata autorizzazione comporterebbe peraltro l'assenza della certezza del completamento del ciclo degli studi per gli studenti che frequentano le classi inferiori delle stesse sezioni;

lo stesso identico problema esiste anche presso la sezione odontotecnici presso l'IPSIA « G. Ferraru » di Ragusa (vedi interrogazione 4-05997) e presso l'Istituto Alberghiero di Enna —:

se risulti l'esistenza della pratica riguardante i casi in questione;

se esistano ostacoli di natura tecnica o burocratica ad una pronta esitazione di essa;

se non si ritenga opportuno mettere gli studenti nelle immediate condizioni di frequentare le classi alle quali sono iscritti, in considerazione soprattutto del fatto che la perdita di ulteriori giorni di lezione danneggia gli studenti stessi che dovranno sostenere gli esami di Stato;

se non reputi necessario un tempestivo intervento riguardo al problema lamentato, che genera sfiducia nelle istituzioni scolastiche e giustifica tensione in molte famiglie per via della concreta possibilità che simili disguidi finiscano con l'incidere negativamente sul piano scolastico e su quello dell'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani interessati. (4-06693)

FAVA, BERTEZZOLO e CRIPPA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

vari organi d'informazione hanno riportato la notizia di una « talpa » della mafia all'interno del Ministero della difesa in contatto, attraverso un telefono cellulare installato su una Thema blindata del Ministero, con Giuseppe Troina, arrestato nei giorni scorsi su ordine della Procura della Repubblica di Firenze;

Troina, pedinato da agenti della Guardia di Finanza, sarebbe stato visto entrare nel palazzo del Ministero della difesa;

la successiva smentita da parte dei giudici toscani non cancella i dubbi sulla veridicità della notizia menzionata -:

se risulti a verità la notizia riferita dalla stampa;

se sia stata avviata un'inchiesta per appurare chi fosse l'interlocutore di Troina al Ministero della difesa;

da quanto tempo e con quali funzioni il supposto referente di Salesi sia in forza presso il Ministero. (4-06694)

MARENCO. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere – premesso che:

il Civico Museo Biblioteca dell'Attore – di cui ho già illustrato, in precedenti interrogazioni, la funzione nel panorama culturale genovese e le condizioni critiche in cui versa – nonostante le promesse del comune di Genova – che finora ha stanziato per il 1992 lire 3 milioni (delibera n. 474) – permane in uno stato di totale insolvibilità:

in dettaglio, la corresponsione degli stipendi al personale è bloccata dal maggio

scorso, i contributi INPS al dicembre 1992 così come il pagamento dell'IRPEF, e dal giugno 1990 sono stati sospesi i pagamenti ai fornitori:

il deficit, maturato in 4 esercizi, sarà al dicembre 1992 di circa 850 milioni, senza considerare interessi passivi su fatture dei fornitori, sanzioni e multe per mancata corresponsione degli stipendi ai dipendenti, aggiornamento del fondo di dotazione, spese legali, e quanto altro —:

quali urgenti provvedimenti si intenda prendere in merito a questa problematica situazione. (4-06695)

MARINO. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere – premesso che:

il Prefetto di Benevento con nota del 12 giugno 1992 prot. 936/13.12, comunicava, tra gli altri, al consigliere anziano del comune di Ginestra degli Schiavoni che due consiglieri comunali, Giovanni D'Agostino e Moffa Giosuè, avevano riportato condanne, per interesse privato in atti di ufficio in concorso ai sensi degli articoli 110, 324 e 62-bis del codice penale, di mesi quattro di reclusione e lire 40 mila di multa, interdizione dai pubblici uffici per anni uno - pena sospesa - con sentenza della Corte di appello di Napoli del 6 luglio 1976 che riformava la sentenza del Tribunale di Benevento del 3 giugno 1974. che la Cassazione aveva rigettato i ricorsi in data 30 maggio 1978 e che, con declaratoria della Corte di appello di Napoli era stata condonata la pena accessoria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 413;

le condanne sopracitate comportavano la decadenza di diritto degli interessati dalla carica di consigliere comunale;

il D'Agostino rivestendo la carica di sindaco, travolgeva la Giunta nella decadenza, per l'applicazione analogica del disposto di cui all'articolo 34, ottavo comma, della legge n. 142 del 1990, restando in carica, però, fino alla nomina della successiva, mentre le funzioni di sindaco avrebbero dovuto essere svolte dall'Assessore anziano;

il consigliere anziano veniva invitato a convocare il consiglio comunale per la presa d'atto delle decadenze e per l'elezione degli organi esecutivi (nomina del sindaco e della giunta municipale);

il consiglio comunale, con deliberazione n. 13 del 20 giugno 1992, prendeva atto della decadenza da consigliere comunale dei signori D'Agostino Giovanni e Moffa Giosuè;

i suddetti decaduti consiglieri comunali proponevano ricorso al TAR della Campania contro la citata nota del Prefetto di Benevento e non contro l'atto deliberativo del consiglio comunale che dichiarava la decadenza degli stessi;

il TAR della Campania con ordinanza emessa in data 15 luglio 1992 disponeva la sospensione dell'atto impugnato (nota del Prefetto), pur in presenza di una palese competenza in quanto la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato la cognizione del giudice ordinario nelle controversie concernenti la eleggibilità e la decadenza dalla carica di consigliere comunale inerendo ciò a posizioni di diritto soggettivo;

l'atto da impugnare non era la nota prefettizia ma la deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 20 giugno 1992 in quanto in quella fase era il consiglio comunale, ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 16 del 18 gennaio 1992, l'organo che, avendo deliberato la nomina o la convalida dell'elezione, era tenuto a revocarla non appena venuto a conscenza dell'esistenza delle condizioni stesse;

la nota prefettizia non aveva alcun valore giuridico ai fini della decadenza dei due consiglieri comunali ma solo valore di informazione al consiglio sulla esistenza delle condizioni previste dal primo comma della citata legge n. 16 del 1992;

a seguito dell'ordinanza di sospensione del TAR, il consiglio comunale, con deliberazione n. 17 del 24 luglio 1992, decideva di considerare sospesa la precedente deliberazione n. 13, in quanto assunta a seguito di nota prefettizia « sospesa » dal TAR, e reintegrava nella loro carica di consigliere comunale i predetti signori;

oggettivamente l'ordinanza del TAR è servita per mantenere in piedi una inesistente maggioranza, ha sancito un esplicito distacco da quanto affermato dalla Suprema Corte circa la competenza in materia di eleggibilità e decadenza dalla carica di consigliere comunale ed ha acuito il distacco tra cittadini ed istituzioni -:

quali provvedimenti intendano adottare per sanare questa illegittima situazione. (4-06696)

MARINO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

il consiglio comunale di Benevento nel mese di agosto scorso ha approvato, con la metà dei consiglieri assegnati al Comune, il conto consuntivo dell'esercizio 1991;

il suddetto conto consuntivo prevede un disavanzo di amministrazione di lire 14.041.067.415;

nell'atto deliberativo citato si afferma, genericamente, di voler far fronte al disavanzo con la alienazione di beni patrimoniali:

non risulta che sia stata adottata, entro il 15 ottobre 1991, la deliberazione con la quale prevedere le misure atte a rispristinare il pareggio, così come sancito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, come modificato nella legge n. 488 del 9 agosto 1986;

nel conto indicato non sono riportate le contabilità delle Aziende municipalizzate AMIU e AMTU; tra le riscossioni sono incluse lire 6.321.939.540 riguardanti gli interessi maturati sui fondi della legge n. 219 del 1981;

la relazione dei Revisori del conto pone seri interrogativi sulla gestione dei residui;

al conto non è allegato l'intervento analitico del patrimonio con l'illustrazione dei criteri di valutazione;

al conto è allegata una lista di debiti fuori bilancio di lire 2.046.658.293;

vi sono pendenze giudiziare che si trascinano da anni, relative agli espropri, che fanno prevedere altre decine di miliardi di debiti cui il Comune dovrà far fronte;

non vi è alcuna indicazione sugli interessi passivi da corrispondere al tesoriere per le frequenti e sostanziose anticipazioni di cassa cui si è fatto certamente ricorso;

non si fa menzione degli impegni contratti, senza finanziamento, per la esecuzione dei lavori di illuminazione dello stadio per i quali la ditta appaltatrice vanta alcuni miliardi per i lavori eseguiti e pretenderà gli interessi per il ritardo nei pagamenti;

si è violato il principio della universalità del bilancio non contabilizzando alcune spese di competenza dell'esercizio 1991:

si è violato il principio della veridicità in quanto sono state aumentate fittiziamente alcune entrate:

si sono violati i vincoli posti alla spesa che non può essere superiore, in termini di cassa, agli incassi sommati alla presunta giacenza iniziale di cassa, infatti, nell'esercizio in esame, si sono ordinate spese o assunti impegni per un importo di lire 14.041.067.415 in più di quanto incassato od accertato sommato alla presunta giacenza di cassa;

si è violato il principio della specificazione che è quello della trasparenza con imputazioni di spese nei capitoli più vari ed impensabili;

si è violato l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1979, che regolamenta l'uso dei fondi stanziati per le spese impreviste. Detti fondi, allocati in apposito capitolo, vengono prelevati per la creazione di nuovi capitoli relativi a spese che abbiano carattere di assoluta necessità che non possano procrastinarsi senza palese danno per i servizi, escludendo la possibilità di imputazione diretta di spese sul predetto capitolo;

pur in presenza di gravi squilibri nella gestione finanziaria si è continuato ad elargire centinaia di milioni per le cose più strane a persone, Entì, scuole private, associazioni sportive piccole e grandi, gruppi teatrali, gestori di cinema e via sperperando;

la sezione Enti Locali della Federazione provinciale di Benevento del Partito della Rifondazione Comunista in data 5 settembre 1992, ha inviato alla Procura Generale presso la Corte dei conti, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, al Prefetto di quella Provincia, al Consiglio Comunale di Benevento ed alla Sezione provinciale del Coreco, rilievi ed osservazioni sul conto consuntivo del comune di Benevento – Esercizio 1991;

la situazione finanziaria per l'esercizio 1992 non gravata dal disavanzo accertato per il 1991, fino a questo momento, presenta gravissimi squilibri e, nonostante cio, la Giunta ha continuato nella dissennata corsa alla spesa facile calpestando tutte le norme sulla corretta gestione della finanza locale -:

quali iniziative intenda assumere in merito ai fatti sopradescritti. (4-06697)

GASPARRI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso:

che lo Stato italiano ha adempiuto in maniera completa e precisa alla emanazione delle norme di cui al decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, predisposto d'intesa con le Commissioni dei sei e dei dodici, come previsto dall'articolo 107 dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige;

che l'iter diplomatico tra Italia ed Austria è stato compiuto;

che la Commissione dei sei e quella dei dodici non paiono più legittimate ad agire -:

se non ritenga di dover decretare la soppressione delle Commissioni sopramenzionate per ultimato compito. (4-06698)

GASPARRI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso:

che in questi giorni sta per essere approntato il testo del trattato di amicizia Italia-Austria che dovrebbe avere solo valore formale e non sostanziale;

che risulta all'interrogante che la SVP intende chiedere al Governo italiano di sancire nel trattato un atto di liberalità che consenta agli ex terroristi, condannati in contumacia all'ergastolo per gli assassini degli anni sessanta, di rientrare liberamente in Italia;

che tale richiesta della SVP è assolutamente inaccettabile;

che non è stato restituito dall'Austria l'archivio storico di Tolomei, benché l'Italia abbia onorato gli impegni andando ben oltre lo spirito dell'Accordo di Parigi -:

quali iniziative intenda assumere per ottenere in tempi brevi la restituzione dell'archivio;

quali valutazioni esprima in merito alla richiesta della SVP di clemenza per gli ex terroristi. (4-06699)

MATTEOLI. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere – premesso che:

il giorno 10 ottobre 1992 alcuni agenti di polizia municipale di Pontedera (PI), a seguito di una segnalazione ricevuta, hanno avvertito il comandante del corpo circa l'esistenza di un forte gruppo di stranieri che effettuavano attività commerciale sul suolo pubblico di piazza Garibaldi:

il comandante ha disposto che venisse effettuato un controllo e che fossero invitati ad interrompere l'attività commerciale se trovati non in regola con le norme vigenti e quindi abusivi;

gli agenti municipali hanno trovato 22 persone di nazionalità polacca che avevano occupato parte della piazza Garibaldi ed erano intenti ad esercitare attività commerciale pur essendo sprovvisti delle autorizzazioni previste dalla legge n. 112 del 1991 e della concessione per l'occupazione del suolo pubblico. Tra le varie merci poste in commercio vi erano un notevole quantitativo di macchine fotografiche, teleobbiettivi, binocoli, cannocchiali e orologi di consistente valore commerciale;

il gruppo, arrivato a Pontedera con un autobus con targa polacca, all'invito degli agenti municipali, ha raccolto le sue merci e senza alcuna rimostranza si apprestava a ripartire;

mentre i vigili urbani controllavano i documenti personali degli ambulanti abusivi, senza peraltro mettere in atto alcuna attività repressiva ma solo preventiva, è arrivato il sindaco signor Rossi Enrico visibilmente agitato per l'intervento dalla pattuglia che non faceva altro che svolgere una propria funzione istituzionale. Il Sindaco, contrariato con i vigili, ha usato con essi toni estremamente pesanti, oltraggiandoli nella propria dignità personale davanti da un nutrito pubblico. Ha intimato loro di restituire i documenti agli stranieri ed è arrivato al punto di strappare di mano i documenti ad uno dei vigili per restituirli ai proprietari. Dopo aver autorizzato verbalmente i venditori ambulanti, privi di qualsiasi titolo per esercitare il commercio su area pubblica, ha più volte ripetuto ai vigili urbani di andare a svolgere servizio di viabilità, di andare a dirigere il traffico e di non tornare per dare fastidio ai polacchi. Ha pronunciato frasi come: « prima di fare queste c.... voglio essere informato. Vi faccio vedere io chi comanda »;

tutta la pietosa commedia è stata vista da quanti erano presenti, compreso fotografi e giornalisti che, stranamente, sono arrivati sul posto poco dietro il Sindaco:

la rabbia del sindaco non si è fermata qui, perché egli andando oltre, ha rilasciato ai giornalisti una dichiarazione diffamatoria contro il comandante della polizia municipale capitano Avino Domenico e contro lo stesso si è scagliato ancora telefonicamente con parole gravemente oltraggiose, con improperi e bestemmie perché lo stesso comandante aveva usato dare l'ordine di controllare i commercianti abusivi senza il preventivo benestare dello stesso Sindaco;

già in passato il comandante degli agenti municipali era stato oggetto dei rancori del Sindaco e che dai fatti esposti parrebbe quasi che lo stesso sindaco non aspettasse altro che scagliarsi contro il capitano Avino;

sono state presentate ben quattro denunce alla Procura della Repubblica contro il Sindaco Rossi da parte degli agenti di polizia municipale -:

se non reputino opportuno accertare, con una ispezione ministeriale, sia i fatti in oggetto che il comportamento tenuto nel tempo dal sindaco di Pontedera;

nel caso di accertati comportamenti non consoni alla carica che il signor Rossi ricopre, se non ritengano necessario provvedimenti nei suoi confronti. (4-06700)

CAMPATELLI, TATTARINI e INNO-CENTI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere – premesso che:

l'Istituto Regionale di Studi Ottici ed Optometrici (IRSOO) di Vinci (FI) e l'Ente

Nazionale Formazione e Addestramento Professionale (ENFAP) di Firenze sono gli unici a svolgere in Toscana corsi di abilitazione Professionale all'Arte Sanitaria di Ottico:

tali istituti prevedono, quali requisiti di accesso, il diploma di maturità della scuola media superiore, adottando programmi e regolamenti conseguenti;

con l'emanazione del decreto ministeriale 23 aprile 1992, che impone una quinquennalità dei Corsi in parola con un accesso pari alla scuola dell'obbligo, per la materiale impossibilità di adeguarsi alle norme ministeriali, i due enti rischiano di dover chiudere i relativi centri di formazione:

più di 150 giovani hanno già rivolto domanda di ammissione ai corsi predetti e che verrebbero a trovarsi esclusi traumaticamente da un processo formativo al quale aspirano fortemente. Si tratta di soggetti tutti in possesso del diploma di maturità che, a questo punto, sarebbero costretti all'unica alternativa di precorrere di nuovo una formazione quinquennale di tipo medio superiore, prospettiva che appare quanto meno assurda e penalizzante;

ulteriori e non meno negative conseguenze verrebbero a determinarsi sul mondo del lavoro del settore che, nella nostra regione, conta su una concentrazione del tutto unica di attività industriali ed artigianali di produzione di strumenti tecnologici ottici che necessitano di un adeguato supporto di formazione professionale specifica;

la Regione Toscana ha trasmesso al Ministero della sanità per il necessario nullaosta, l'istanza avanzata congiuntamente dall'IRSOO e dall'ENFAP per l'autorizzazione straordinaria, limitata al corrente anno scolastico, all'effettuazione di corsi che, acquisendo i contenuti didattici indicati dal DM Sanità del 23 aprile 1992, e aumentando di circa il 20 per cento le ore di lezione svolte (da 1100 a 1300), consentirebbero di sanare la questione perlomeno per l'anno in corso;

gli Istituti in oggetto hanno l'improrogabile necessità di avere risposte certe per assicurare le proprie scelte organizzative e gestionali -:

quali iniziative abbia attivato per rispondere al formale quesito dell'Assessorato alla Sanità della Regione Toscana e se non ritenga necessario concordare il nullaosta richiesto. (4-06701)

BRUNETTI. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri. — Per sapere – premesso che:

la gravissima situazione che si è venuta a creare nel Comune di Castrolibero in Provincia di Cosenza, ove una inquietante vicenda che coinvolge da una parte l'Amministrazione Provinciale e il Comune e, dall'altra, il proprietario degli stabili dove sono allocate alcune scuole superiori e medie, rischia di compromettere il regolare svolgimento dei corsi scolastici;

alcuni anni fa la Provincia di Cosenza e il Comune di Castrolibero, stante la totale carenza di edifici scolastici pubblici, hanno realizzato con il signor Dodaro un contratto di fitto per due edifici ove sono stati allocati l'Istituto per geometri e le scuole medie. Pur essendo, questi due stabili, costruiti in difformità delle norme urbanistiche, l'emergenza scolastica aveva indotto l'Amministrazione comunale del tempo ad operare una specifica sanatoria, previa richiesta di alcune modifica, cosicché il proprietario ha normalizzato, per questa via, l'abusivismo speculativo che caratterizzava i due stabili;

il signor Dodaro, realizzata la sanatoria dei due stabili, forzata dalla « pubblica utilità », a scadenza, impugnava il contratto di fitto, ottenendo una ordinanza di sfratto per finita locazione senza, peraltro, che l'attuale amministrazione opponesse ricorso in nessuna fase dell'iter giudiziario;

contestualmente alla rivendicazione, con diffida, dell'applicazione della ordinanza di sfratto, la Ditta Eurocarni, di cui ora il signor Dodaro è socio-proprietario, inizia i lavori di ristrutturazione, palesemente finalizzato ad uso scolastico, di un capannone senza la richiesta preventiva autorizzazione, ponendosi evidentemente l'obiettivo di utilizzare la « situazione di fatto » per realizzare, anche per questa struttura, sotto l'emergenza dell'inizio dell'anno scolastico, la sanatoria per fini di utilità pubblica di un edificio costruito, all'origine, illegittimamente, doppiando, così, magari con compiacenti preventive assicurazioni, l'operazione necessitata dei primi due stabili;

l'intera vicenda, alla cui base sta una evidente operazione affaristica, è stata oggetto di denuncia politica e anche giudiziaria, con formale comunicazione al Procuratore della Repubblica, perché chiaro è apparso il rapporto tra la rescissione dei vecchi contratti di locazione e l'inizio dei lavori di ristrutturazione del capannone per modificarne la destinazione d'uso a fini scolastici:

a seguito della sospensione dei lavori di ristrutturazione iniziati senza autorizzazione, l'Eurocarni presenta un progetto di variante e l'Ufficio tecnico del Comune. esaminandolo, segnala al Sindaco tutte le difformità che caratterizzano il progetto medesimo con particolare riferimento alla modifica delle altezze esterne, delle prospettive, delle tramezzature interne, ma soprattutto, viene evidenziata l'impossibilità di modifica ad edificio scolastico la struttura rispetto alla originaria destinazione industriale:

la mancata risposta alla Eurocarni da parte del Sindaco nei termini stabiliti dalla Legge, ha fatto scattare il meccanismo del « silenzio-assenso », cosicché la ditta in parola va completando i lavori in netto contrasto con le norme vigenti di legge -:

se i ministri competenti siano a conoscenza di questa gravissima situazione e fare piena luce su una torbida vicenda che salda complicità e inosservanza della legge, facendo trasparire rapporti inquietanti tra politica ed affarismo. Squarciare il velo della manovra affaristica si rende indispensabile per tranquillizzare l'opinione pubblica sempre più attonita e sfiduciata di fronte al fatto che le strutture pubbliche, per la spregiudicatezza di affaristi e di amministratori compiacenti, rischiano di diventare il luogo di coltura della illegalità. (4-06702)

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione e di grazia e giustizia. — Per sapere:

se sia noto al Governo e ai ministri interrogati, che il nuovo introdotto sistema fiscale penalizza grandemente e insopportabilmente le comunità religiose, spesso proprietarie di grandissimi immobili, per lo più antichissimi la cui manutenzione, di per sé costituisce di già il più grande e fattivo contributo alla società nazionale, senza necessità alcuna dei nuovi odiosi balzelli, che, calcolati sui dati catastali, magari, cosiddetti nuovi (quindi acquisiti con una semplice operazione di mera moltiplicazione), non tengono di fatto alcun conto delle situazioni particolari come quelle degli antichi conventi religiosi. Il Governo e i ministri interrogati, segnatamente quelli democristiani, dovrebero sapere che la politica sovietica di repressione religiosa e di annientamento della fede cattolica, passò dopo i primi ani di veri e propri massacri e la continua opera di deportazione nei qulag, anche attraverso un'odiosa attività di tipo « fiscale » (che ovviamente in quel sistema statalista e stalinista non aveva quella veste giuridica ma una sorta di canone di « affitto » degli immobili ecclesiastici, appunto chiese e conventi, calcolato su base e con criteri puramente « volumetrici » sì da renderne impossibile il mantenimento e l'uso, stante la gravosità della richiesta);

se non sia il caso di selezionare se non ritengano di dover intervenire per l'azione e il prelievo fiscale sia nei con-

fronti degli enti religiosi, per quanto attiene gli immobili, retaggio storico e di Fede, sia per quanto attiene quelle particolari situazioni di cittadini, la cui proprietà immobiliare costituisce di per sé un esborso e una spesa per il mantenimento e la manutenzione di immobili significativi sotto il profilo storico, archeologico, architettonico e simili, poiché in tal caso i proprietari con la stessa conservazione di detti immobili, e le spese conseguenti, di già partecipano allo sforzo della Nazione.

DEMITRY, DELL'UNTO, D'AMATO, LA GLORIA, MASTRANTUONO, ABBRUZZESE, CALDORO, DE CARO, BORGOGLIO, PARLATO, AGOSTINACCHIO, TEMPESTINI e NENCINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del turismo e spettacolo. — Per conoscere — considerato:

che il fenomeno del gioco del calcio in Italia, da alcuni anni, va sempre più perdendo i suoi istituzionali connotati di pratica sportiva ed educativa dei giovani;

che ciò tra l'altro, è comprovato e provocato dal sempre più massiccio ingresso nel mondo del calcio di potentati economici ed imprenditoriali che perseguono interessi privatistici, non sempre commendevoli, e comunque, completamente estranei ai fini istituzionali perseguiti, attraverso lo sviluppo della pratica sportiva, della Repubblica Italiana;

che, specie negli ultimi tempi, è dato registrare, con sempre maggiore frequenza, fenomeni ed avvenimenti di grande allarme e gravità che si rivelano altamente diseducativi ed antisociali anche per la risonanza multimediale di cui gode il gioco del calcio:

che il sempre minore rispetto dei principi sportivi in nome di ben più rilevanti interessi economici, la ripetuta violazione del dettato civile e penale, e, infine, la sempre maggiore litigiosità riscontrabile fra gli operatori calcistici e tra questi ultimi e le istituzioni che li governano costituiscono uno spettacolo pericoloso e fonte di grave allarme sociale;

che lo scenario che precede dimostra come il « fenomeno calcio » abbia ormai irrimediabilmente perduto i connotati pioneristici ed amatoriali che ne contraddistinsero le origini e che giustificarono la ampia « autonomia » concessa dal legislatore alla associazione che lo governava;

che, per converso, e pur dopo gli enormi rivolgimenti avvenuti negli ultimi anni, la pratica del giuoco del calcio in Italia continua ad essere gestita attraverso un sistema di feudale potere grazie al quale tutte le prerogative della disciplina calcistica sono interamente deposte nelle mani di un solo soggetto (il Presidente Federale) il quale, può fare o disfare norme, leggi e regolamenti a proprio insindacabile piacere;

che tale anacronistica figura di medioevale Signore, gestendo interessi e bilanci miliardari di molte volte superiori a quelli dei più rilevanti Enti Pubblici della Repubblica, dispone, tra l'altro, di una propria « Giustizia privata » retta, pure essa, da regole e norme assolutamente desuete ed antidemocratiche quali il divieto del diritto di critica e la compressione della libertà di pensiero e alla quale, ciò non pertanto, devono soggiacere tutti i tesserati;

che, specie in un momento di fondamentali cambiamenti delle regole della vita politica e sociale, tale sistema, costituendo, nel tessuto della democrazia italiana, un grave e pressoché unico esempio di regime assolutistico, non può essere più consentito e tollerato —:

quali provvedimenti si intendano adottare nell'immediato per porre rimedio e quindi fine all'attuale inaccettabile regime di gestione feudale del gioco del calcio:

se intenda porre allo studio provvedimenti per adeguare normativamente gli attuali strumenti legislativi alla mutata situazione di fatto, atteso che essa non può assolutamente essere più regolata da

norme che si sono rivelate imperfette nella misura in cui, presupponendo il rispetto di principi che oggi invece sono disattesi, calpestati e vilipesi, mancano di opportuna tutela. (4-06704)

VENDOLA, MITA, VOLPONI, BOLO-GNESI, AZZOLINA E CALINI CANAVESI.

— Al Ministro della pubblica istruzione. —
Per sapere – premesso che:

l'interpretazione del consiglio di amministrazione uscente dell'ENAM (Ente nazionale assistenza magistrato), differenziandosi dalle precedenti consultazioni elettorali tenutesi nell'ambito della pubblica istruzione sul punto del conteggio dei giorni che debbono intercorrere tra le presentazioni delle liste e la data delle elezioni, fissava il termine di presentazione delle liste di candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione, per la componente docente, al 14 ottobre 1992;

gli interroganti sono a conoscenza del fatto che chiare indicazioni dolose in merito alle date ed alle modalità di presentazione da parte dell'ufficio elettorale dell'ENAM, preposto al ricevimento delle liste, hanno comportato l'esclusione di ben tre liste dalle elezioni in questione;

la commissione elettorale ha proceduto alla valutazione delle liste ventiquattro ore prima di quanto indicato dal calendario allegato alla circolare ministeriale n. 282 del 7 ottobre 1992 e che sono state differenziate le date per quanto riguarda il personale docente e quanto il personale direttivo, pur non essendo ciò previsto dallo statuto ENAM;

la Direzione generale per la scuola elementare o materna, preposta alla vigilanza sulla regolarità delle operazioni di presentazione delle liste, si è astenuta da ogni tipo di intervento, nonostante fosse stata posta a conoscenza della situazione la mattina del giorno 15, prima del pronunciamento definitivo della commissione elettorale che hanno escluso le liste del-

l'organizzazione Cobas Scuola-Unicobas, della Gilda degli insegnanti e del COS-SMA;

sempre la mattina del 15, l'ENAM, sollecitato nella persona del direttore generale, si è rifiutato di esprimersi con un intervento chiarificatore in merito al contenzioso sull'intepretazione del proprio statuto:

sono evidenti a parere degli interroganti le responsabilità dolose dell'ente nell'origine del contenzioso;

lo statuto dell'ENAM parla letteralmente di 60 giorni prima delle votazioni per il termine di presentazione delle liste e che nessun altra interpretazione emerge dalla circolare di cui sopra, né dal calendario ad essa allegata che anzi, fissando ai giorni 16 e 17 l'approvazione delle liste implicitamente conferma il termine per la presentazione dello stesso per lo meno al giorno 15;

lo statuto ENAM prevede anche la possibilità di invio delle liste tramite posta:

ogni obiezione sollevata dalla Commissione elettorale alle tre liste escluse è stata regolarizzata il giorno 15 ottobre, cioè 60 giorni prima del 14 dicembre, giorno di inizio della consultazione elettorale;

è nota la consistenza della rappresentanza ragionevolmente attribuibile alle liste escluse:

la natura delle tre liste può far pensare ad una volontà di esclusione a priori, gettando forti ombre sulla regolarità della consultazione e che la capziosità delle decisioni della commissione elettorale indurrebbe senz'altro grosse fette dell'elettorato a disertare le urne;

le organizzazioni escluse hanno già pronto un ricorso alla magistatura e denunce penali verso i responsabili delle disfunzioni verificatesi;

lo statuto ENAM, pur potendosi prestare a diverse interpretazioni non sup-

porta le conclusioni cui è giunta la commissione elettorale che producono danni gravissimi alle organizzazioni escluse, screditando peraltro la occultazione elettorale stessa -:

se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se li ritenga regolari;

perché la data di presentazione delle liste non fose presente nella circolare di cui in premessa;

se non ritenga opportuno esercitare le sue prerogative in materia, accogliendo le istanze delle liste escluse, considerando valido come termine di presentazione la data del 15 ottobre, o riaprendo i termini per la presentazione o la regolarizzazione delle liste. (4-06705)

PARLATO. — Ai Ministri della sanità, dell'ambiente, del bilancio e programmazione economica e per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e dell'interno. — Per conoscere:

premesso che la organizzazione ambientalista FARE VERDE di Caiazzo, in relazione alla dichiarazione sindacale di non potabilità della acqua di quel comune, ha diretto, il 16 ottobre, via fax al Sindaco di Caiazzo, al prefetto di Caserta, al presidente della Agenzia per il Mezzogiorno, al commissario del consorzio idrico di Caserta, alla USL 15 di Caserta, una denuncia-istanza nella quale, si legge: « In relazione alla non potabilità dell'acqua erogata in questo comune, il sottoscritto delegato di zona dell'ass/ne succitata, invita cortesemente le SS.LL.Ill/me, per quanto di rispettiva competenza, e se del caso, ad attivarsi nel n/s interesse; contrariamente a quanto può attendersi in atto affisso alla bacheca comunale, dalla nota n. 5250 del 15/10 del Consorzio Idrico, risulta non potabile la sola acqua sgorgante dal "Maretto", non già anche quella del "Torano", come invece emerge dalla nota 5227 del medesimo Organo. Atteso che parrebbe che la "fonte" del "Maretto" servirebbe alcuni comuni della zona, tra cui Caiazzo, mentre quella del "Torano", a

parte una piccola parte del "pedemontano", servirebbe in effetti l'intero ambito napoletano; constatato altresì che persiste il disagio ed il caos della popolazione cui da tempo viene erogata acqua non potabile, nel mentre non pare che vi siano problemi per le zone servite dal "Torano"; tutto ciò premesso il sottoscritto inviterebbe le Ill/me SS.LL. ad accertare se effettivamente sussista la potabilità della sorgente "Torano", e per contro la situazione opposta per l'acqua del "Maretto", il che peraltro parrebbe già accertabile attraverso documentazioni già sussistenti. Qualora realmente risultasse, allo stato, la potabilità delle fonti "Torano", quindi il sottoscritto, nell'interesse della comunità locale attualmente danneggiata, facendo seguito ad analogo invito prodotto in via breve al signor Sindaco di Caiazzo, invita cortesemente le SS.LL.Ill/me ad attivarsi per eventualmente far disporre tempestivamente la chiusura delle condotte d'adduzione collegate alla sorgente "Maretto", fino alla totale ed acclarata potabilità delle stesse, attivando contestualmente collegamento adduttivo dalle fonti del "Torano" sino alla condotta d'adduzione destinata alle nostre zone. Tale provvedimento, presumibilmente, potrebbe determinare transitorie riduzioni del flusso idrico destinato al "napoletano", se effettivamente la condotta è stata realizzata nel modo descritto a chi scrive e surriportato, tuttavia parrebbe davvero incredibile dover pensare che (la) gente di piedimonte (e dintorni) debba continuare ad avere solo acqua inquinata, ovvero non potabile, mentre la pura, potabile acqua che sgorga in loco debba essere destinata altrove » -:

quali accertamenti siano stati svolti, quali interventi siano stati disposti e quali risposte siano state date a seguito della denuncia-istanza di FARE VERDE.

(4-06706)

PARLATO. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere – premesso che:

1) in data 16 settembre 1987 la Giunta municipale del comune di Brac-

ciano, composta come in atti, ha ritenuto di approvare contestualmente le delibere nn. 640 e 641 aventi per oggetto rispettivamente lo stato di emergenza e di urgenza indotto dal sequestro pretorile della discarica abusiva in località Cupinoro e l'affidamento per l'incarico riguardante la redazione del progetto di bonifica della suddetta discarica dei rifiuti solidi urbani, interessando « in via breve la ECOPARGAS SpA »;

- 2) solo ad un mese di distanza, in data 16 ottobre 1987, la stessa Giunta municipale confermava l'individuazione dell'area secondo quella già approvata con atto consiliare n. 347 del 22 dicembre 1984 in ottemperanza della delibera della regione Lazio n. 277 dell'11 dicembre 1986 (Piano dei rifiuti solidi urbani), affidando successivo e più ampio incarico alla citata Societa ECOPARGAS SpA;
- 3) solo in data 1984 la predetta Società provvede alla modifica dell'oggetto sociale, consentendo di « operare nel campo dei rifiuti di ogni genere e provenienza » [...omissis...], intervenendo di seguito nell'ipotesi di costruzione e gestione dell'impianto;
- 4) la suddetta Società ECOPARGAS SpA ha provveduto a successive cessioni di credito ad una Società finanziaria, la PRI-MEFACTOR SpA con sede in Torino, fino ad un massimo del costo del progetto valutabile fra i 520 ed i 725 milioni, con la semplice « presa d'atto » da parte della Giunta municipale dell'esmissione delle relative fatture emesse in acconto;
- 5) di recente è stata esperita la gara di appalto per la costruzione e la gestione della discarica del bacino di utenza n. 3 Bracciano con procedure affrettate che non sembrano in linea con le direttive e gli orientamenti di recente espressi dal Ministero dell'interno, in materia di trasparenza e di lotta alla criminalità di stampo mafioso;
- 6) sussistono seri e rilevanti elementi nella conduzione della vicenda che per alcuna ragione e/o motivo possono trovare

spiegazione nello stato di emergenza, comunque indotto dall'inefficienza e dai ritardi indotti dall'amministrazione regionale del Lazio sul tema specifico dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

- a) tutta la procedura per come attuata ha trovato la ferma opposizione dei gruppi consiliari del MSI-DN, del PDS e dei Verdi, attuata con rilievi, segnalazioni e prese di posizione, ovvero con note informative trasmesse anche al Prefetto di Roma;
- b) in data 22 aprile 1991 con protocollo n. 3794/91 e successiva nota integrativa del 22 luglio 1991 è stato presentato alla Procura della Repubblica un « esposto-denuncia », contestualmente trasmesso al locale Comando dei Carabinieri, nel quale vengono ricostruiti i fatti con ampia documentazione a corredo di quanto affermato e sottoscritto dal denunciante —:
- 1) se sia al corrente della vicenda di cui trattasi, ovvero del fatto, potenzialmente obliquo e sospetto, che un appalto dell'importo di lire 7 miliardi, riguardante la costruzione e gestione della discarica dei rifiuti solidi urbani del bacino di utenza n. 3 Bracciano sia stato affidato esperendo tutte le procedure nell'arco di una settimana;
- 2) se non ritenga che tutta la vicenda, per la tempistica, le implicazioni e le conseguenze, debba essere sollecitamente inquisita non solo dalla Magistratura ordinaria, ma anche dai preposti alla lotta alla mafia, risultando la gestione dell'appalto oggetto di possibili inquinamenti, trattandosi sostanzialmente di un « affidamento privato » ad un raggruppamento capeggiato da una Società finanziaria (SI-LEF SpA), in larga parte privo di quelle caratteristiche di « esperienza » ed « imprenditorialità », come peraltro espressamente raccomandato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 55 del 10 gennaio 1991 che recita « Regolamento recante disposizioni per garantire omogenità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei

bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche »;

- 3) se non ritenga altresi che, con le procedure per come esperite e denunciate, si sia fortemente contravvenuto al contenuto della legge n. 57 del 10 febbraio 1962 (Istituzione dell'albo nazionale dei costruttori), nonché alla legge n. 584 dell'8 agosto 1977 (norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della CEE), e del decreto ministeriale 25 febbraio 1982 (Nuova tabella delle categorie di iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori) con specifico riferimento alla categoria 12/b (Impianti di trattamento dei rifiuti);
- 4) se non ritenga, acquisiti gli atti e la documentazione afferente l'appalto di cui trattasi, che sussistano condizioni in tutto simili a quelle che di recente hanno riguardato l'appalto per il porto di Pantelleria, di cui diffusamente ha parlato la stampa di informazione, con gravissimo danno per le Istituzioni e la credibilità stessa della lotta alla criminalità mafiosa ed organizzata, come si evince dalle recentissime dichiarazioni rese dallo stesso Ministro dell'interno, circa la gestione delle regioni e degli enti locali in materia di cosa pubblica;
- 5) quali gravi ed urgenti provvedimenti intenda prendere, attesa la veridicità di quanto affermato, opportunamente verificata dall'esame degli atti e dei documenti, e se non sussistano le condizioni per lo scioglimento d'ufficio del Consiglio comunale di Bracciano, ovvero per l'immediato annullamento delle procedure esperite e quelle per l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale.

(4-06707)

PARLATO e POLI BORTONE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, del tesoro, per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. — Per conoscere – premesso che:

come è noto, la logica del mondialismo, del capitalismo finanziario, delle multinazionali è quella della massimizzazione dell'accumulo del profitto, costi quel che costi, senza alcuna responsabilità nazionale e solidarietà comunitaria;

ciò non può tuttavia, allorquando si manifesti, lasciare indifferente il Governo nazionale dinanzi a questa logica dimentica dei diritti della comunità di appartenenza e dei doveri che si hanno nei suoi confronti, specie allorquando dalla stessa si è già ottenuto tutto, persino in termini di risorse pubbliche, di ruolo e di spazi di mercato -:

come giudichino, e se negativamente come intendano intervenire, il fatto che sia in circolazione un lussuoso depliant bilingue (inglese e francese, italiano escluso) che propagandi la creazione della « BANQUE CENTRALE EUROPEENNE » del cui comitato promotore (support committee for Lyon's bid to welcome the European central Bank) fa parte Giovanni Agnelli « chairman of FIAT spa » e Gianni Zandano « chairman of the Sanpaolo Bank holding » oltre a titolari di vari altri enti, banche, imprese europee;

se il Governo fosse a conoscenza della iniziativa e del coinvolgimento di autorevoli esponenti italiani di primo piano a supporto della localizzazione a Lione, (non a Torino, Roma o Milano!) di un istituto finanziario quale la EUROPEAN CENTRAL BANK candidata ad assolvere un ruolo fondamentale nell'ambito della Comunità Europea;

quali iniziative il Governo intenda assumere a difesa degli interessi nazionali italiani. (4-06708)

DE SIMONE, CORRENTI, TRABAC-CHINI, CESETTI e IMPOSIMATO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere – premesso che:

a seguito dell'avvenuto accertamento da parte della USL RM1 della presenza di « staffilococchi autoproduttori di coagulasi

e dermonucleasi nella percentuale di 20.000/g » nella mensa per il personale penitenziario del carcere giudiziario di Regina Coeli di Roma, la Direzione dell'Istituto ha disposto la chiusura temporanea della mensa in attesa di ulteriori accertamenti sanitari;

a seguito di tale decisione il personale è da sabato 17 ottobre costretto a consumare per pranzo e per cena esclusivamente cibi freddi e di poca consistenza nella misura di n. 2 panini;

le organizzazioni sindacali presenti a Regina Coeli hanno civilmente manifestato la necessità che questo stato di precarietà fosse limitato al massimo per i primi tre giorni;

di fatto però si continua a somministrare ai lavoratori il solito pasto consistente in n. 2 panini;

- 1) se il Ministro sia a conoscenza della situazione descritta;
- 2) se sia stata predisposta una indagine amministrativa e, in caso affermativo, quali esiti siano stati prodotti;
- 3) se la USL RM1 è di nuovo intervenuta per completare gli accertamenti sanitari dovuti;
- 4) per quali motivi non vengono somministrati alimenti precotti e caldi;
- 5) se siano state interpellate ditte specializzate per la fornitura di cibi precotti e preconfezionati;
- 6) quali iniziative si intendano adottare urgentemente per assicurare ai lavoratori del carcere di Regina Coeli un pasto caldo e dignitoso a fronte dei gravi sacrifici cui i lavoratori vengono sottoposti quotidianamente. (4-06709)

GAMBALE e POLLICHINO. — Ai Ministri del tesoro e dell'interno. — Per sapere – premesso:

che risulta agli interroganti che consiglieri comunali del comune di Cassano Ionio, in provincia di Cosenza, hanno denunciato alla Magistratura contabile ed a quella ordinaria una serie di illeciti ed irregolarità, per altro rilevate anche dai revisori dei conti, commesse dall'A.C. in carica negli anni 1991 e precedenti;

che risultato di tale quinquennale gestione è stata una voragine di debiti che supera, e di molto, le decine di miliardi;

che a tanto si è giunti grazie anche ad anticipazioni di cassa illegittime operate dal tesoriere, la CA.RI.CA.L. Spa ed alla superficialità dei controlli da parte di organi a ciò deputati (esempio il CO.RE.-CO, sezione decentrata di Cosenza):

che quanto accadeva risultava essere stato segnalato dai gruppi consiliari di minoranza alla Banca d'Italia ed al CO.-RE.CO -:

- 1) se e quali controlli abbia effettuato la Banca d'Italia e quali conseguenti iniziative abbia assunto e, in caso negativo, quali siano state le ragioni che abbiano impedito un tempestivo intervento che avrebbe, di certo, impedito tanto sfacelo;
- 2) se e quali iniziative intenda assumere ai fini di un accertamento delle responsabilità dell'organo di controllo.

(4-06710)

PARLATO. — Ai Ministri del tesoro e della sanità. — Per conoscere:

per quale motivo, onde stroncare gli immensi sprechi indotti dal diffuso « consumismo farmaceutico », non sia stato ancora introdotto in Italia il principio della brevettabilità dei farmaci, che porrebbe in grado Stato ed utenza – pur con vivo disappunto di alcune delle industrie farmaceutiche italiane ed estere – di risparmiare migliaia di miliardi. (4-06711)

PARLATO e MARENCO. — Ai Ministri del tesoro, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere:

se rispondano al vero le seguenti cifre relative alla gestione del trasporto aereo

ATI-ALITALIA, apparse in un volantino della CISNAL Trasporti (ATI):

30 miliardi sarebbero i mancati introiti, dal 1987 ad oggi, dovuti all'insolvenza di agenzie passeggeri;

40 milioni di dollari sarebbe l'ammontare che il gruppo ha dovuto restituire ad altri vettori per biglietti AZ acquistati ma volati su altre agenzie;

120 mila sarebbero i passaggeri di linea e *charter* che non sono stati accontentati in merito alle vendite a bordo;

1.100 milioni sarebbe il mancato introito ATI per vendite a bordo non effettuate, con conseguenti mancati guadagni degli AA/VV su base percentuale;

1.911 milioni sarebbero gli esborsi del gruppo per pagare i permessi sindacali della CGIL-CISL-UIL e ANPAV. È chiaro che sono soldi in meno per i nostri contratti;

5 miliardi il costo, mostruoso, della Total Quality, oltretutto con i bei risultati che tutti vediamo;

872 sarebbero state le tratte limitate per mancanza di AA/VV;

24 sarebbero state le mensilità elargite ad un A/V dopo circa 2 anni di servizio passati per il 60 per cento in malattia;

cifra per cifra quali siano le responsabilità, quali le cause, quali gli interventi per ristabilire l'evidente esistenza di immense carenze gestionali, economico-finanziarie del trasporto aereo e del personale e come si intende colpirlo e porvi rimedio.

(4-06712)

PARLATO. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, dei trasporti e delle partecipazioni statali. — Per conoscere – premesso che:

l'ATI (Gruppo ALITALIA) dal mese di ottobre ha concesso ad un gruppo di suoi funzionari promozioni ed un notevole ed ingiustificato aumento stipendiale sotto la voce di « assegni ad personam »;

dette promozioni ed aumenti non erano né previste e né riportate nel testo del contratto nazionale di lavoro recentemente siglato;

detti aumenti contrastano con le decisioni governative di contenimento degli stipendi e con la politica aziendale di risanamento economico tendente a ridurre drasticamente e globalmente tutte le voci di spesa –:

quali siano i motivi che hanno indotto i responsabili aziendali in un così grave e delicato momento politico ed economico a derogare da impegni e finalità assunti e sbandierati pubblicamente, e che valgono evidentemente solo per coloro che non sono « privilegiati » dalla partitocrazia e dalla sindacatocrazia della direzione aziendale;

che cosa abbia indotto l'ATI a non uniformarsi alle direttive ALITALIA che aveva dichiarato pubblicamente di avere un costo del personale tra i maggiori d'Europa visto appunto non gli stipendi correnti per impiegati ed operai ma quelli « ad personam » e fuori contratto;

se si intenda ripristinare – come ha chiesto la CISNAL TRASPORTI-ATI denunciando quanto precede – una equità retributiva e proporzionale alle responsabilità, ai rischi, all'impegno, all'interno dell'Azienda. (4-06713)

PARLATO. — Ai Ministri della sanità e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. — Per conoscere:

per quale oscuro motivo la USL 25 della Campania, con sede in Afragola, ritardi anni ed anni le visite mediche finalizzate alla verifica della esistenza o meno della invalidità da certificare e se si intenda intervenire con energia perché sia colpita ed eliminata tale inefficienza alla quale si connette gravissimo danno per gli utenti: emblematico è il caso del signor

Michele Buonomo nato a Crispano (Na) il 14 luglio 1958, fortemente e visibilmente disabile nella deambulazione che dal 13 gennaio 1988 – quasi cinque anni – attende di essere sottoposto a visita. L'inefficienza e l'arroganza della USL in parola è tale che nemmeno è servito ad ottenere un qualunque riscontro una sollecitazione rivolta al Presidente della medesima USL il 7 luglio 1992. (4-06714)

PARLATO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere:

se risponda al vero che, secondo notizie raccolte anche dal consigliere regionale del MSI della regione Lazio, Giovanni Alemanno, esisterebbe un rapporto di consulenza che legherebbe il dottor Guido Carli con la Banca Nazionale del Lavoro e con la Banca di Roma per un corrispettivo annuale di lire 1.300 milioni;

la società che gestisce il patrimonio immobiliare del Fondo pensioni dell'ex Cassa di Risparmio di Roma, la « Cornice Immobiliare Srl », avrebbe come presidente Andrea Carli, figlio del dottor Guido Carli, nominato alla presidenza dal dottor Garonzi per un compenso che secondo quanto risulta da notizie pervenute all'interrogante, sembra ammontare a circa lire 200 milioni annui. Il dottor Guido Carli durante il suo mandato di ministro del tesoro ha contribuito alla designazione del presidente della Banca Nazionale del Lavoro. Cantoni, e ha favorito il processo di fusione tra la Cassa di Risparmio di Roma, il Banco di Santo Spirito e il Banco di Roma, portando alla Direzione generale della nuova « Banca di Roma » il dottor Geronzi:

se le suddette notizie risultino rispondenti al vero non si ravvisi l'esistenza di un comportamento, da parte dell'ex ministro Carli e dei vertici delle due suddette banche, in contrasto con ogni deontologia personale e professionale e con ogni correttezza politica; data l'importanza che la « Banca di Roma » riveste per la situazione occupazionale del Lazio e non solo del Lazio ma di tutta Italia, se non si ritenga opportuno, in questo momento di crisi economica, intervenire presso i vertici di tale Banca per evitare che il denaro pubblico venga sperperato in operazioni dalla dubbia validità professionale e sospettabili di essere inquinati da una logica clientelare.

(4-06715)

FOLENA e DE SIMONE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere premesso che:

nel carcere dell'Ucciardone a Palermo sono ospitati novecentotrentasette detenuti, con una capienza teorica di cinquecentosettanta unità;

l'organico di polizia penitenziaria è di cinquecentoquaranta agenti, addetti anche ai compiti di piantonamento e di visite ambulatoriali:

centosessantanove detenuti risultano tossicodipendenti, di cui quarantotto sieropositivi e dodici in cura con l'AZT, in assenza di qualsiasi tipo di convenzione con l'USL e con ventiquattro posti per malati di AIDS negli ospedali palermitani per le tre province di Palermo, di Trapani, di Agrigento;

i detenuti per 416-bis o indiziati di mafia sono ormai poche unità e in occasione dei processi che si svolgono a Palermo i detenuti in altre carceri del Paese vengono trasferiti nel carcere di Termini Imerese (Palermo);

malgrado tutto ciò il Ministro ha emanato per il carcere dell'Ucciardone il decreto a norma dell'articolo 41-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 che prevede una serie di gravi limitazioni interne nonché la sospensione dei colloqui -:

quale giudizio dia della situazione nel carcere dell'Ucciardone e quali misure intenda assumere in relazione ai problemi di sovraffolamento, di carenza di organico e a

quelli provocati dall'applicazione del citato articolo 41-bis, della 354 del 1975. (4-06716)

FOLENA, GASPAROTTO, DALLA CHIESA CURTI, INGRAO, MOMBELLI, MARRI e BORDON. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

notizie di stampa di questi giorni fanno riferimento alla presenza al Ministero della Difesa di una « talpa » della mafia che manterrebbe rapporti quotidiani con le cosche —:

quali informazioni siano in suo possesso e quali misure abbia assunto o intenda assumere nei confronti di una presenza che, se confermata, getterebbe un'ombra gravissima sulla tenuta delle istituzioni. (4-06717)

GRIPPO e MASTRANZO. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per conoscere – premesso che:

le società Nuova Mecfond e FMI con 410 addetti operano da oltre un secolo nel capoluogo campano;

all'interno del piano industriale presentato dalla società controllante Iritecna le due aziende vengono giudicate non strategiche;

la volontà di dismettere la Nuova Mecfond e la FMI fa seguito ad un lento declino della loro attività, nonostante gli impegni e le promesse di rilancio più volte manifestati, culminato con la messa in liquidazione in data 31 luglio del corrente anno:

l'intesa preliminare tra Iritecna e la società Muller-Weingarten con sede in Germania di vendita della Nuova Mecfond con la delocalizzazione della costituenda nuova società parrebbe riconducibile a un interesse speculativo sulle aree occupate dalle aziende —:

quali proposte di intervento sono state formulate dall'Iritecna in merito al mantenimento dell'attività produttiva;

quali garanzie vi sono per il mantenimento dei livelli occupazionali attuali delle due aziende già sensibilmente erosi negli ultimi anni;

se ritiene di intervenire urgentemente, per quanto di sua competenza, affinché queste realtà produttive rimangano operanti in una realtà sociale già pesantemente colpita dalla disoccupazione. (4-06718)

NUCCIO. — Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso che:

la legge 25 agosto 1982, n. 604 stabilisce, tra l'altro, che l'amministrazione degli affari esteri, di concerto con il Ministero della pubblica amministrazione, deve emanare ogni triennio il bando di concorso per la selezione del personale da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese le scuole europee;

per i precedenti concorsi il bando contemplava, tra le prove da sostenere dai candidati, lo scritto in lingua italiana sulla problematica e finalità delle istituzioni scolastiche italiane all'estero da porsi in relazione alle peculiarità delle stesse istituzioni, soprattutto per quanto concerne l'insegnamento della lingua italiana, come lingua seconda, ai figli dei lavoratori italiani in emigrazione (legge n. 153 del 1971):

inopinatamente, per il bando di concorso che l'amministrazione degli esteri si appresta ad emanare per la selezione di personale direttivo, docente e non docente, non viene richiesta la prova scritta di italiano; tale soppressione, rispetto ai precedenti bandi, si fonderebbe sulla convinzione che le competenze culturali e professionali di base, richieste per le utilizzazioni nelle diverse situazioni formative

previste, siano possedute dagli aspiranti, in quanto appartenenti ai ruoli della pubblica istruzione:

tale assunto potrebbe ritenersi fondato per le assegnazioni di personale scolastico alle scuole italiane all'estero, ove ordinamenti e programmi sono sostanzialmente identici a quelli delle scuole del territorio metropolitano;

meno fondata è la convinzione nel caso di assegnazioni di personale scolastico alle iniziative di cui alla legge n. 153 del 1971, nonché alle scuole europee: due realta nelle quali le problematiche didattico-ordinamentali si differenziano notevolmente da quelle della scuola metropolitana e richiedono competenze polivalenti più marcate rispetto a quest'ultima;

non sarebbe accettabile quindi, in quanto non plausibile, la proposta del Ministero degli affari esteri di procedere ad un accertamento di merito più articolato solo in sede di colloquio, anche in relazione alle osservazioni formulate dalla apposita commissione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il cui parere è stato espresso non senza sollevare riserve, dando luogo alla stigmatizzazione dei limiti di una procedura che non ha consentito alla commisisone stessa di valutare pienamente e nel suo complesso, le innovazioni proposte dall'amministrazione degli esteri, la quale ha sollevato motivi di urgenza nella richiesta del parere stesso, pur sussistendo da parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ragionevoli motivazioni per un eventuale rinvio nella espressione del richiesto parere -:

se le innovazioni contenute nel bando di concorso non risultino ostative alla invocata questione degli avvicendamenti del personale in servizio all'estero da oltre un decennio, anche in relazione alle pressanti richieste sostenute da numerose associazioni di genitori italiani in emigrazione che auspicano, per le iniziative di cui alla legge n. 153 del 1971, un nuovo impulso nel contesto della necessaria, invocata, attualità della immagine della rappresentanza italiana all'estero.

Con questo spirito s'interrogano i competenti Ministeri, affinché vogliano rivedere l'attuale stesura del bando di concorso di prossima emanazione, messo a punto dal Ministero degli affari esteri, ripristinando la prova di lingua e cultura italiana per i candidati da assegnare alle iniziative scolastiche di cui alla legge n. 153 del 1971 e alle scuole europee, con la esclusione del personale che trovansi in costanza di servizio all'estero e di coloro che, restituiti ai ruoli metropolitani, non abbiano completato un triennio di servizio in Italia, secondo quanto recitava, con precise finalità, il decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967. (4-06719)

CRIPPA e RONCHI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

presso i vari servizi segreti (Sismi, Sisde e Cesis) e presso l'ufficio centrale di sicurezza (UCSI) risulterebbero in atto da tempo assunzioni di personale in deroga ad ogni normativa fissata per il pubblico impiego;

tali assunzioni avverrebbero in base a criteri non definiti;

si sarebbero verificati inoltre casi di promozioni, trasferimenti ad altre amministrazioni dello Stato, licenziamenti e trattenimenti in servizio oltre i limiti di età in deroga alle leggi sul pubblico impiego e sull'avanzamento dei pubblici dipendenti dello Stato, civili e militari;

gli appartenenti alle Forze Armate eserciterebbero diritto di prelazione per gli incarichi direttivi, riuscendo in tal modo ad assumere posizioni altrimenti precluse, sia in ambito civile che militare;

colonnelli e generali al limite dell'età nell'amministrazione militare sarebbero stati assunti presso il SISMI con incarichi dirigenziali, in modo da favorire il prolungamento del loro servizio sino al 65mo anno di età con conseguenti retribuzioni, liquidazioni e pensioni elevatissime;

alti ufficiali ormai pensionati, e che già avrebbero ricevuto consistenti liquidazioni dal servizio, continuerebbero ad essere trattenuti e retribuiti come « consulenti » o « collaboratori esterni » —:

se quanto indicato in premessa risponda al vero;

se vi siano ancora alcuni incarichi all'interno del SISMI ricoperti da ex appartenenti ai disciolti SIFAR e SID;

quanti siano gli assunti all'interno dei vari servizi di sicurezza nazionali assunti in deroga ad ogni normativa sul pubblico impiego e quale sia il costo di tali scelte;

quali giudizi diano di quanto indicato in premessa sia da un punto di vista di trasparenza dell'amministrazione pubblica che del contenimento della spesa pubblica. (4-06720)

BAMPO, AIMONE PRINA, POLLI, METRI e FRAGASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

troppe negative esperienze del recente passato ci hanno insegnato che alcune strutture pubbliche ed amministrative, in occasione di eventi sismici, hanno dimostrato notevole approssimazione nei rendiconti delle spese sostenute con i contributi straordinari dello Stato;

la legge n. 433 del 1991 ha stanziato complessivamente 3870 miliardi modulati nell'arco di 6 anni ad iniziare dall'anno 1991 per 3 province siciliane -:

se il Governo intenda far conoscere i resoconti dettagliati con la specifica delle ditte e dei privati che hanno goduto degli interventi di lire 200 miliardi per il 1991 e cosa stia facendo per ottenere i medesimi dati per il 1992. (4-06721)

METRI e BAMPO. — Ai Ministri della marina mercantile e dell'ambiente. — Per sapere – premesso che:

gli operatori della pesca sono sottoposti ad una serie di limitazioni:

quantitativo del pescato (da 24 quintali a 6 quintali);

ore di pesca (8 ore al giorno); giornate di pesca (16 giorni al mese):

mesi di pesca (9 mesi all'anno); potenza dei motori delle imbarcazioni (inferiore a 130 Hp);

cessione quote delle imbarcazioni (cedibili solo a chi risulti imbarcato da almeno due anni su natanti da pesca);

queste misure sono state previste per evitare il progressivo depauperamento della fauna marina;

è noto che la causa principale della moria di pesci e molluschi è dovuta ad anossia, provocata dalla eutrofizzazione delle acque -:

quali misure si intendono adottare per risolvere la grave questione della eutrofizzazione delle acque, per poi ridurre il peso delle limitazioni alla pesca, che risulta essere un palliativo che limita ma non risolve il problema, e pesa indebitamente sulla categoria dei pescatori che non è certamente responsabile della eutrofizzazione. (4-06722)

BAMPO. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'ambiente. — Per sapere – premesso che:

da circa un anno in tutti i distributori di benzina del territorio nazionale è quasi divenuta introvabile la benzina « normale » tant'è che la miscela per motori a due tempi viene preparata con benzina senza piombo detta anche « benzina verde »;

tale benzina verde è adatta esclusivamente per motori dotati di marmitta catalitica e che la quasi totalità dei motori motociclistici ed utilitaristici (motoseghe, motozappe ed altro) ne è sprovvista;

la comune benzina « super » costa 50 lire in più al litro a sapendo che tale è il motivo che ha spinto i gestori di pompe

erogatrici di benzina a far acquistare a ignari consumatori una benzina, oltre che inadatta a tale uso, nociva alla salute pubblica più della benzina addizionata con piombo; tralasciando i notevolissimi danni meccanici che tale benzina apporta ai motori non predisposti al suo uso ma sottolineando che la combustione di benzina verde in un motore non dotato di marmitta catalitica provoca la liberazione nell'atmosfera di una quantità di sostanze tossico-nocive, nonché cancerogene, di gran lunga superiore a quella che il medesimo motore libererebbe se alimentato con comune benzina super addizionata con piombo tetraetile -:

cosa intenda fare il Governo per porre fine a questo ingiustificato inquinamento ambientale, che potrebbe essere ridotto se la miscela per motori a due tempi venisse prodotta con benzina super anziché con benzina verde. (4-06723)

MARENCO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del turismo e spettacolo. — Per sapere – premesso che:

le dimissioni del Sindaco di Genova Romano Merlo hanno evidenziato, in modo clamoroso, l'ennesimo, grave scandalo in cui si è trovato coinvolto l'Ente Colombo, del quale lo stesso Sindaco era Presidente;

il Sindaco di Genova Merlo ha tenuto segreta, per oltre un mese, una lettera del ragioniere capo dell'Ente Colombo Raffaele Manca che lo informava – a conti fatti – che i visitatori dell'Expo colombiana risultavano meno della metà rispetto alle cifre ufficiali diffuse ad agosto al termine della manifestazione;

tale lettera era stata spedita al Sindaco Merlo, all'amministratore delegato Renato Salvatori e al direttore tecnico dell'Ente Colombo, Gianfranco Medri;

la notizia della differenza tra visitatori dichiarati e visitatori effettivi (1.734.803 contro 817.045) è stata diffusa da un quotidiano genovese obbligando il sindaco Merlo ad assumersi le responsabilità personali e politiche del fatto;

il consiglio di amministrazione dell'Ente Colombo in cui sono rappresentati i cinque soggetti fondatori dell'Ente (oltre al Comune, la Provincia di Genova, la regione Liguria, il Cap, la Camera di Commercio) riunitosi più volte dopo la chiusura dell'Expo e dopo la ricezione della nota contabile elaborata dal ragioniere capo Manca non risultava essere stato messo a conoscenza del numero effettivo di visitatori e quindi del fatto che erano stati incassati 32 miliardi in meno rispetto a quelli inseriti nel bilancio di previsione;

l'insieme della vicenda ha assunto toni di tale gravità da mettere in discussione non solo l'operato del Sindaco rispetto al Consiglio di Amministrazione dell'ente Colombo '92, ma la Giunta che tale Sindaco aveva scelto ed appoggiato;

lo stato di incertezza e di disorganizzazione dell'ufficio contabilità dell'Ente Colombo, evidenzia la condizione di precarietà amministrativa con cui è stata condotta l'intera operazione « colombiana »;

rimangono aperti una serie di contenziosi tra l'Ente Colombo e la Cambridge Seven (pretende 5 miliardi in più rispetto ai 20 stanziati per l'allestimento dell'Acquario) il CAP (19 miliardi richiesti per lo sgombero delle aree del Porto Vecchio) l'Iritecna (chiede una maggiorazione dell'8 per cento sulla spesa prevista di 493 miliardi per la realizzazione di tutte le strutture: dai 35 ai 50 miliardi circa) -:

se non si ritenga opportuno aprire una serie di inchieste sulla gestione dell'Ente Colombo;

se i fatti descritti siano a conoscenza anche della Procura Generale della Corte dei Conti;

se non si ritenga necessario commissariare il Comune di Genova al fine di ottenere un controllo più diretto e veritiero su tutti gli atti riguardanti la Presidenza dell'Ente Colombo;

se non si reputi opportuno e necessario indire nuove elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Genova. (4-06724)

ANGELO LA RUSSA. — Al Ministro della sanità. — Per conoscere – premesso:

che in Sicilia opera da anni il « Pronto Soccorso Ostetrico dell'Istituto Materno Infantile » diretto dal Prof. Ettore Cittadini:

che al suo interno oltre a Ostetricia e Ginecologia (con 46 posti letto), c'è anche il Reparto di Chirurgia Pediatrica, diretto dal Prof. Ferdinando Calatioti (con 24 posti letto), e i due Reparti di Neonatalogia, Pediatria e Patologia Neonatale diretti dal Prof. Liborio Giuffrè (con complessivi 28 posti letto);

che i risultati ottenuti dal Prof. Cittadini nel campo della lotta alla sterilità sono noti in tutto il mondo;

che in atto la struttura medica, all'avanguardia non solo in Sicilia, resta semiparalizzata per la scadenza contrattuale del personale medico e degli agenti sociosanitari:

che sarebbe una grave, ingiustificata perdita per la scienza medica e per la intera Sicilia, se dalla semiparalisi, per incuria o disinteresse, si dovesse pervenire alla totale chiusura dei Reparti -:

quali iniziative urgenti e immediate si intendono assumere, d'intesa con la Regione Sicilia, per riportare serenità e fiducia nella importante struttura sanitaria eliminando le difficoltà che hanno compromesso il suo funzionamento e consentendo la prosecuzione dell'attività di ricerca al Prof. Cittadini e di quotidiana preziosa assistenza medica ai vari Reparti dell'Istituto Materno Infantile di Palermo.

(4-06725)

TURRONI, PRATESI, APUZZO e PIE- vari collegamenti ferroviari RONI. — Ai Ministri dell'agricoltura e fore- (strada statale e autostrada);

ste, dell'interno, dei beni culturali e ambientali e del turismo e spettacolo. — Per sapere – premesso che:

l'onorevole R. Rosini, presidente della Federazione italiana della caccia ha organizzato il « Concerto di S. Uberto 1992 » in Parma il 6 novembre 1992 nel Teatro Regio;

l'orchestra sinfonica dell'Emilia Romagna « Arturo Toscanini » eseguirà le musiche -:

se siano stati usati fondi pubblici per la predetta manifestazione;

se l'orchestra sinfonica dell'Emilia Romagna presti la sua opera gratuitamente o a pagamento;

se il Teatro Regio sia stato anch'esso concesso gratuitamente o se sia stato locato;

se non ritengano di porre allo studio iniziative anche di carattere legislativo per impedire che vengano perpetrate iniziative celebrative di una attività, la caccia, che offende i sentimenti di milioni di cittadini italiani che la ritengono una barbarie verso creature indifese da proteggere. (4-06726)

TORCHIO. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere – premesso che:

il Coordinamento Mantova per lo sviluppo, che rappresenta la totalità delle forze economico-produttive della provincia virgiliana, nella riunione del 20 ottobre 1992 ha preso atto:

che è intenzione del Ministero delle finanze di spostare a Brescia la competenza territoriale rispetto a Mantova dell'Ufficio UTF (ex UTIF) di Verona;

che detto spostamento creerebbe gravi difficoltà agli operatori mantovani per i seguenti motivi:

a) Verona è vicinissima a Mantova (circa 30 km.) e tra le due città esistono vari collegamenti ferroviari e stradali (strada statale e autostrada);

- b) Brescia è invece distante da Mantova circa 80 km., e tra le due città non esistono collegamenti ferroviari, mentre il collegamento stradale avviene tramite una strada difficilmente percorribile a causa dell'intenso traffico e dei numerosi attraversamenti di centri abitati:
- c) la breve distanza e i collegamenti facili tra Mantova e Verona facilitano enormemente l'accesso agli uffici UTF da parte delle aziende mantovane e, nel contempo, rende estremamente agevoli per i funzionari UTF le possibilità di trasferta nel territorio mantovano;
- d) è già stata a suo tempo concessa la deroga perché il laboratorio chimico compartimentale possa continuare ad operare sotto l'egida dell'UTF di Verona;
- e) non si può dimenticare la profonda conoscenza, già maturata dai funzionari UTF di Verona nel passato, delle aziende presenti nell'area di Mantova;

il predetto Coordinamento delle forze economico-produttive mantovane ha ritenuto che esistano, pertanto, tutte le condizioni ubicazionali, operative ed economiche perché la provincia di Mantova possa rimanere sotto la competenza territoriale dell'UTF di Verona —:

se non intenda intervenire perché la competenza territoriale del predetto UTF di Verona rispetto alla provincia di Mantova possa continuare anche per l'avvenire;

se, in subordine, poiché sul territorio mantovano è presente una raffineria (elemento che non si riscontra né nella provincia di Verona e nemmeno in quella di Brescia) nonché aziende chimiche ed operatori commerciali del settore petrolifero di primaria importanza, in caso di spostamento della competenza territoriale per Mantova della sede UTF di Verona non ritenga, invece, necessario trasferire a Mantova la predetta sede degli uffici UTF. (4-06727)

NOVELLI, BERTEZZOLO, ALFREDO GALASSO, FAVA e PISCITELLO. — Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere – premesso che:

sul giornale « La Stampa » del 12 ottobre, l'Unione Industriale di Torino nella rubrica da essa curata « Notizie per le imprese » sostiene che il Ministero del Lavoro avrebbe impedito la possibilità per la città di Torino di usufruire delle leggi a sostegno dell'occupazione i cui benefici oltre che al Mezzogiorno vanno per le città nelle quali il tasso di disoccupazione sia superiore a quello nazionale;

nel gennaio del 1992, infatti, il ministero comunicava che a dicembre 1990 il tasso di disoccupazione nazionale era del 10,21 per cento;

il tasso di disoccupazione nella città di Torino era del 10,6 per cento, quindi superiore a quello nazionale ma la richiesta piemontese veniva accantonata;

dopo alcuni mesi di silenzio il ministero dirama dei nuovi tabulati, valevoli per l'applicazione della legge, con i dati sulla disoccupazione aggiornati a dicembre '91: in questi tabulati il tasso di disoccupazione era salito al 10,96. Torino veniva quindi esclusa, con questi nuovi dati, dai benefici di legge;

nell'articolo citato si sostiene che, essendo sceso il tasso di disoccupazione nazionale sotto il 10 per cento ed essendosi quindi abbassata la soglia per la quale anche città del centro-nord avrebbero usufruito della legislazione a sostegno dell'occupazione, il ministero per alzare la percentuale avrebbe per la prima volta computato in questi dati anche il tasso di disoccupazione della Regione Sicilia, regione che provvede autonomamente al rilevamento dei propri dati sulla disoccupazione e con criteri statistici diversi da quelli usati per il computo nazionale e giudicati dall'articolo in questione « scarsamente attendibili » e disomogenei ai dati nazionali nei criteri di accertamento:

l'Unione Industriale di Torino cita a conferma di ciò molti dati che rivelerebbero « veri e propri flussi migratori e tragedie (o miracoli) occupazionali », ne

ricordiamo alcuni: a Galati Mamertino la popolazione in un anno passa da 2181 a 3452 ma la disoccupazione scende dal 70 per cento a meno del 20 per cento; a S. Teodoro gli abitanti triplicano (da 1150 a 3425) ma quasi tre volte meno sono i disoccupati; Mangiuffi Melia quadruplica la popolazione e malgrado ciò la disoccupazione precipita dal 46,38 per cento al 14,14 per cento, a Caltavuturo gli abitanti si dimezzano e i disoccupati passano dal 30,61 per cento al 66,90 per cento; a Cinisi nel 1990 su 6250 abitanti 1625 erano disoccupati (26,45 per cento), in un anno gli abitanti scendono a 2101 di cui 1865 disoccupati (88,58 per cento) -:

se risponda a verità quanto asserito nell'articolo citato e in particolare il fatto che i dati relativi al tasso di disoccupazione nella Regione Sicilia non fossero mai stati prima d'ora computati all'interno del tasso di disoccupazione nazionale;

se i dati dichiarati siano esatti e in caso positivo se tali modifiche nella popolazione e nell'occupazione corrispondano alla realtà:

se il Ministro non ritenga necessario verificare il rilevamento e l'elaborazione dei dati statistici e garantire che avvengano in forma corretta e corrispondente alla realtà. (4-06728)

ALBERINI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere – premesso che:

nel corso del 1991 il Parlamento ha approvato due importanti leggi quadro per il settore commerciale;

la legge 28 marzo 1991 n. 112: « Norme in materia di commercio su aree pubbliche » e la legge 25 agosto 1991 n. 287: « Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sulle attività dei pubblici esercizi ». Entrambe le leggi sono in attesa della approvazione del regolamento esecutivo per poter essere compiutamente applicate. Il regolamento della legge n. 112 del 1991 doveva essere deliberato entro il

28 settembre 1991, quello della legge n. 287 del 1991 entro il 18 marzo 1992. La mancanza di questi due strumenti esecutivi provoca pesanti ripercussioni allo svolgimento delle attività ambulanti (legge 112 del 1991) e dei pubblici esercizi (legge n. 287 del 1991) che, complessivamente, rappresentano un terzo delle attività commerciali del nostro paese. Si è determinato il blocco delle nuove autorizzazioni e l'impossibilità di applicare i concetti innovatori contenuti nelle leggi. Considerato inoltre che il costo economico di questa situazione sta diventando sempre più oneroso con la riduzione degli investimenti nel settore dei bar e della ristorazione e con l'impossibilità di creare nuovi mercati e di ristrutturare gli esistenti e con la forte contrazione nei subingressi -:

se il Ministro non ritenga opportuno intervenire con urgenza per assicurare una rapida ed indifferibile emanazione dei regolamenti esecutivi delle due leggi così da ridare dinamicità a importanti settori dell'economia nazionale. (4-06729)

LETTIERI. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere – premesso che:

il Piano Triennale 1991/93 (decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1991) ha previsto, a seguito di una proposta delle autorità accademiche dell'Istituto Universitario orientale di ristrutturazione dell'intero settore delle lingue e delle letterature, l'istituzione di una Facoltà di lingue e letterature straniere per trasformazione dell'esistente corso di laurea in lingue della Facoltà di Lettere;

le autorità accademiche dell'Istituto (delibera Senato accademico 13 maggio 1992 e CdA 14 maggio 1992) hanno deliberato di procedere immediatamente e contestualmente alla trasformazione summenzionata e al mantenimento entro la Facoltà di Lettere del corso di laurea incentrato sulla comparatistica letteraria, secondo quanto unanimemente deliberato

e notificato all'on. Ministro già all'epoca della formulazione del Piano 1991/93 -:

1) se risponda al vero che la Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli, prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 per trasformazione del preesistente CdL in lingue della Facoltà di Lettere dello stesso Istituto, sia stata istituita a seguito del decreto rettorale 15 maggio 1992 (peraltro impugnato al TAR della Campania da dieci docenti dell'Ateneo) in totale difformità dagli unanimi deliberati degli organi accademici, (delibera 20 maggio 1992 Facoltà di Lettere), e che per questo il Preside della Facoltà di Lettere abbia rassegnato al Ministro le sue dimissioni, chiedendone l'intervento diretto ed urgente; e inoltre che il Rettore dell'istituto abbia acquisito il parere del Senato accademico (seduta 23 settembre 1992) sulla opportunità di spostare otto posti di ruolo di I e II fascia vuoti dell'organico della Facoltà di Lettere - senza sentire la facoltà interessata - alla neoistituita Facoltà di lingue, che i Presidi delle allora due facoltà dell'Istituto non abbiano aderito a quanto il Rettore proponeva, e che nonostante ciò e nonostante la successiva diffida del Preside della Facoltà di Lettere che richiamava l'obbligo di investire della questione la Facoltà interessata, abbia comunque proceduto ad emettere il Decreto n. 1450 del 1º ottobre 1992 con cui si sottraggono i menzionati otto posti di ruolo dall'organico della Facoltà di Lettere attribuendoli a quello della neoistituita Facoltà di Lingue;

2) come intenda l'on. Ministro intervenire in vigilanza su quanto sta accadendo nell'istituto, dove atti compiuti da un Rettore non rieletto, in imminente scadenza di mandato e senza il consenso istituzionale necessario per simili delicate operazioni potrebbero porre in essere situazioni di conflittualità estremamente dannose per l'Istituto (un primo segnale in tal senso è la delibera 8 ottobre 1992 della Facoltà di Lettere che dà mandato al

Preside per l'impugnativa del menzionato Decreto rettorale n. 1450 del 1º ottobre 1992). (4-06730)

ASTORI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso che:

in data 3 settembre 1992, il Provveditore agli Studi di Vercelli disponeva l'istituzione di posti di sostegno per le scuole materne provinciali per l'Anno Scolastico 1992/93;

relativamente al territorio biellese, il provvedimento lo penalizza fortemente in quanto nonostante le competenti USSL 47 e 48 abbiano rilasciato, rispettivamente, 12 e 5 certificazioni a bambini portatori di handicap, sono stati istituiti solo 2 posti di sostegno: Sagliano – Tollegno e Vigliano Biellese:

è evidente come un simile provvedimento finisca per colpire indiscriminatamente famiglie e bambini, prescindendo da ogni oggettiva valutazione di merito -:

se non ritenga di dover autorizzare l'istituzione in deroga di nuovi posti di sostegno nelle sezioni di scuola materna statale sulla base delle proposte già avanzate dal Provveditore agli Studi di Vercelli.

(4-06731)

DELFINO. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere – premesso che:

la Commissione VIA si è riunita giovedi 22 ottobre 1992 per esprimere, tra l'altro, il parere di sua competenza sul collegamento viabile ASTI-CUNEO;

molti parlamentari cuneesi avevano sollecitato al Ministero dell'Ambiente l'espressione di tale parere, stante la grande e fondamentale rilevanza che questa infrastruttura riveste per la Provincia di Cuneo;

l'interrogante aveva richiesto di essere tempestivamente informato sulla conclusione dei lavori della predetta seduta e sul relativo parere al fine di darne urgente comunicazione alle amministrazioni locali interessate;

pur avendo ancora richiesto, direttamente e tramite la sua segreteria di Roma, nel pomeriggio di giovedì 22 ottobre e di venerdì mattina 23 ottobre notizie in merito, veniva informato che poteva averle soltanto dal Presidente architetta Pera;

i giornali locali di venerdì 23 ottobre riportavano tuttavia ampie informazioni sul parere in argomento;

tale situazione appare ingiustificata e non consente al parlamentare di svolgere un ruolo informativo adeguato e tempestivo -:

quali iniziative intenda assumere perché al Deputato siano garantite, in altre nuove simili situazioni che si dovessero presentare, le medesime possibilità di informazione sui pareri della Commissione VIA almeno analoghe a quelle dei massmedia. (4-06732)

CHIAVENTI, SARTORI, GRILLI, NAR-DONE e CACCAVARI. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere:

se nell'immediata pubblicità (dichiarazioni e conserenza stampa tenuta a Milano domenica 18 ottobre c.a.) data da dirigenti della polizia alla individuazione e cattura del presunto assassino del piccolo Stefano, non ravvisino un atto compiuto senza osservare elementari principi di cautela e riservatezza. Tale atto ha infatti indotto alla diffusione nell'opinione pubblica di notizie infondate, quanto meno, non sufficientemente verificate, nuocendo a persone, allo sviluppo dell'indagini e alla immagine dell'autorità e dell'organo della pubblica sicurezza;

se nel caso in questione non considerino essere avvenuta una forzatura e una sovrapposizione dell'azione di alcuni dirigenti della polizia di Stato, nei confronti della doverosamente preminente opera dell'autorità giudiziaria inquirente. (4-06733)

FARAGUTI, ZOPPI, MANFREDI e GUALCO. — Al Presidente del Consiglio dei

ministri e ai Ministri del bilancio e programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per i beni culturali e ambientali. — Per sapere – premesso che:

il sindaco di Genova dottor Merlo nell'agosto 1992 al termine dell'Expo colombiana ha dichiarato ufficialmente che vi erano stati 1.700.000 visitatori; successivamente l'8 settembre '92 ha ricevuto la relazione del servizio amministrativo dell'Ente Colombo, che ha organizzato l'Expo, che gli comunicava che i visitatori erano poco più di 800.000;

tale relazione era a lui indirizzata nella qualità di Presidente dell'Ente Colombo ed è stata tenuta segreta e solo in presenza della notizia data dal Secolo XIX sui dati della relazione stessa, il Sindaco dottor Merlo, nel confermarli, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Sindaco di Genova:

l'amministratore delegato dell'Ente Colombo dottor Salvatori mentre tutto ciò accadeva richiesto di spiegazioni, secondo quanto riferisce la stampa, partiva per Cuba;

l'Expo '92, i suoi programmi, le opere per la realizzazione, i risultati sono argomento di confronto e dibattito che si sviluppano su informazioni parziali e contraddittorie;

per esempio, il Secolo XIX del 22 ottobre scorso ha riferito nel merito dell'accaduto e su altri aspetti dell'Expo il sintetico parere del Presidente della Giunta Regionale della Liguria Comm. E. FER-RERO « Sono dei pazzi. Non crederò più a nulla. Chissà cosa è successo in tutti gli altri fatti »;

per l'Expo '92 le leggi approvate dal Parlamento hanno complessivamente stanziato circa 1000 miliardi -:

quali iniziative si intendano assumere per portare a conoscenza del Parlamento tutte le attività e i risultati sull'Expo '92 in riferimento alla missione affidata dal Governo per celebrare il 500° anniversario

colombiano, visto che le informazioni a tutt'oggi fornite sono risultate parziali, contraddittorie, inattendibili;

inoltre come il Governo intenda utilizzare nel futuro le strutture costruite per l'Expo '92, strutture che costituiscono una risorsa verso la quale vi sono forti attese per il futuro della città. (4-06734)

DE CAROLIS. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

la legge quadro sui Parchi ha affidato al C.F.S. il compito di vigilanza dei Parchi e quindi anche di quello del Crinale Romagnolo;

a tutt'oggi le stazioni forestali che operano nel Parco del Crinale Romagnolo – Bagno di Romagna, Corniolo, Premilcuore e S. Benedetto in Alpe – sono carenti di personale tanto da non poter garantire il controllo previsto dalla legge;

entro la metà del prossimo mese di novembre dovrebbero essere immessi nel servizio alcune centinaia di nuovi Agenti -:

se non si intenda potenziare le strutture del C.F.S. nel Parco del Crinale Romagnolo di almeno n. 12 Agenti necessari a garantire il servizio minimo. (4-06735)

DE CAROLIS. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere – premesso che:

due tra i quadri più emblematici del Risorgimento, il « Mazzini morente » (olio su tela del 1872) ed il ritratto di Don Giovanni Verità, dipinti da Silvestro Lega, capofila della corrente del « Macchiaioli », sono stati rubati dal Museo storico del Risorgimento di Modigliana (FO);

insieme ai già citati dipinti sono state trafugate altre due tele di Lega, terracotte e monete dell'epoca romana ed etrusca, pistole, fucili e baionette risalenti al secolo scorso; il museo di Modigliana, chiuso da circa un anno ed assicurato contro l'incendio, ma non contro il furto, è anche sprovvisto di un custode e con un sistema di allarme che è risultato non funzionante -:

quali provvedimenti siano stati adottati per giungere al più celere recupero delle opere;

se non vi siano responsabilità, da parte delle autorità competenti, per il degrado della sicurezza del Museo di Modigliana. (4-06736)

BONINO, PANNELLA, CICCIOMES-SERE, ELIO VITO, RAPAGNÀ e TARA-DASH. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere – premesso che:

in Italia vengono importati e venduti ogni anno medicinali omeopatici per circa 70 miliardi. Da 25 anni a questa parte l'aliquota IVA applicata da tutte le Dogane sui prodotti omeopatici di importazione, così come quella addebitata dai produttori ai farmacisti sulle vendite nazionali, è del 9 per cento, al pari di tutti gli altri medicinali:

del tutto inaspettatamente, nel febbraio di quest'anno, la Dogana di Milano iniziava a sdoganare i medicinali omeopatici con l'aliquota IVA del 19 per cento: secondo la Dogana di Milano, la nuova aliquota sarebbe applicabile a partire dal 1º gennaio 1992;

contro il comportamento della Dogana di Milano una impresa produttrice di medicinali omeopatici proponeva ricorso d'urgenza alla Pretura di Milano, la quale si pronunciava, con la sentenza n. 8870 del 17 giugno 1992, a favore dell'aliquota IVA del 9 per cento;

al fine di chiarire definitivamente ogni dubbio, lo scorso aprile, l'ANIPRO (l'associazione di categoria dei produttori di omeopatici) presentava un'istanza al Ministero delle finanze – Direzione gene-

tale IVA, facendo presente quanto successo e chiedendo al Ministero di adottare una posizione ufficiale;

nel giugno-luglio scorsi l'ANIPRO raggiungeva con le competenti autorità un accordo preliminare: mentre, da un lato, la Dogana di Milano, in attesa di una definizione della controversia, ammetteva l'importazione dei prodotti omeopatici con l'IVA del 9 per cento, applicata in via provvisoria; dall'altro il Ministero delle finanze – Direzione generale IVA si faceva carico della tempestiva risoluzione della controversia:

dovendosi preliminarmente risolvere complesse questioni tecnico-sanitarie, il Ministero delle finanze interessava il competente Ministero della sanità – Direzione generale servizio farmaceutico, chiedendogli di acclarare se l'omeopatico rientri o meno in una delle categorie previste dall'articolo 114 della Tabella IVA (medicinali al 9 per cento);

- il 10 settembre scorso il Ministero della sanità rispondeva al Ministero delle finanze, affermando che medicinali omeopatici sono dei « medicinali » e, come tali, ricadono nella previsione della norma (articolo 114 della Tabella IVA) che prevede l'aliquota del 9 per cento per tutti i medicinali:
- a questo punto il Ministero delle finanze, invece di prendere atto del parere del Ministero della sanità e decidere di conseguenza, assumeva una serie di iniziative sorprendenti. Ecco i fatti:
- a) il 16 settembre pretendeva dal Ministero della sanità una seconda risposta, di contenuto quanto meno « oscuro », ma certamente diretta a sminuire il valore della prima risposta;
- b) il 19 settembre (a tre giorni di distanza dalla risposta del Ministero della sanità emanava una circolare, diretta a tutti gli organi dell'amministrazione finanziaria, alla Guardia di finanza ed a tutte le associazioni di categoria interessate (FAR-MINDUSTRIA, FEDERFARMA, ecc.), nella quale si afferma che, in ossequio al parere

del Ministero della sanità, l'aliquota IVA applicabile sui prodotti omeopatici è da sempre il 19 per cento; la circolare non verrà recapitata all'ANIPRO prima del 29 settembre successivo;

- c) il 21 settembre (a due giorni dall'emanazione della Circolare) negava telefonicamente al legale dell'ANIPRO l'esistenza di alcuna risoluzione o circolare del Ministero in preparazione;
- d) il 22 settembre (il giorno dopo aver negato l'esistenza di alcuna risoluzione) inviava un telex a tutte le Dogane di Italia, invitandole ad applicare l'IVA del 19 per cento sui prodotti omeopatici;
- e) il 24 settembre, una delle imprese associate all'ANIPRO veniva a sapere dal proprio spedizioniere doganale dell'esistenza del telex di cui sopra; l'ANIPRO chiedeva subito al Ministero un incontro urgente;
- f) il 29 settembre, il giorno stesso dalla pubblicazione su Il Sole 24 ore della circolare, il Ministero delle finanze consegnava nelle mani del legale dell'ANIPRO la circolare:

tale comportamento ha creato e rischia di creare notevoli problemi -:

quali iniziative intenda assumere per definire i termini di decorrenza della nuova aliquota, chiarendo la vicenda in oggetto. (4-06737)

VITI. — Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato. — Per conoscere – premesso che:

sta montando la legittima protesta dei tecnici e delle maestranze delle aziende operanti nella produzione del materiale rotabile (segnatamente la Ferrosud di Matera) sulle quali incombe l'incertezza delle prospettive derivanti dalla liquidazione dell'Efim;

sarebbe utile conoscere in quale direzione e verso quali destinazioni operative e istituzionali si intenda operare per quelle

aziende (quali la Ferrosud) che rappresentano un rilevante patrimonio industriale e tecnologico;

è indispensabile conoscere forme e strategie di impiego della manodopera altamente professionalizzata, soprattutto quella operante nel Mezzogiorno d'Italia —:

quali scelte, entro quali tempi, e con quali soluzioni istituzionali e gestionali si intenda affrontare il tema della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio industriale ex Efim. (4-06738)

FINOCCHIARO FIDELBO, RECCHIA, ALVETI, BATTAGLIA, FREDDA, INGRAO, NICOLINI, SARTORI, BEEBE TARANTELLI, TRABACCHINI, SENESE e BARGONE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

il 17 ottobre ha avuto luogo a Roma una manifestazione nazionale indetta dal Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale e tenutasi in Piazza Venezia, a cui hanno partecipato circa 50.000 persone;

nel corso di tale manifestazione, così come hanno riferito gli organi di informazione, sono stati usati slogan inneggianti al regime fascista e comunque celebranti quella ideologia e i suoi valori;

sul ripudio e la negazione di quel regime e dei suoi principi nacque la lotta di resistenza antifascista, che condusse all'avvento della Repubblica Italiana;

sui valori dell'antifascismo e della democrazia, consacrati nella Costituzione, si è fondato il patto sociale che lega i cittadini italiani:

le necessarie riforme istituzionali e sociali, lo stesso processo di rinnovamento e moralizzazione del sistema politico che essa richiede, il difficile momento di crisi sociale, istituzionale e politica che il Paese attraversa, esigono una difesa, ed anzi un rafforzamento dei termini di quel patto sociale, dei principi che esso afferma, dei vincoli che da esso nascono -:

quali notizie siano in possesso del Governo circa i fatti sopra descritti; quali iniziative intenda assumere per evitare il ripetersi di tali episodi. (4-06739)

MACERATINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso:

che nella zona « Tomba di Nerone » a Roma esiste da alcuni decenni la scuola media « Giovanni Papini » che ha sempre soddisfatto egregiamente le esigenze della popolazione di quel quartiere romano;

che si è appreso in questi giorni che le autorità didattiche, d'intesa con quelle del Comune di Roma, avrebbero disposto lo smembramento della anzidetta scuola media in tre differenti locali e precisamente in Via Vibo Mariano, Via San Godenzo e al VI Miglio;

che tale notizia ha creato un diffuso malcontento negli abitanti della zona;

che il Consiglio di Istituto della predetta scuola media non sembrerebbe essere stato ritualmente informato della vicenda e, di conseguenza, non avrebbe potuto esprimere il suo obbligatorio parere in argomento;

che nei locali della scuola media « Giovanni Papini » verrebbe sistemata la scuola media superiore « Stendhal » che da anni attende i fondi per la costruzione della sua sede definitiva —:

quali siano le ragioni della anzidetta suddivisione della scuola « Giovanni Papini » e quali provvedimenti il Governo intenda assumere per restituire agli alunni e alle famiglie della zona « Tomba di Nerone » la tranquillità che le notizie riportate in premessa hanno fatto perdere e quali prospettive vi siano per fare in modo che attraverso la costruzione della nuova e definitiva sede della scuola media superiore « Stendhal », la scuola media « Giovanni Papini » torni ad essere unitariamente sistemata nei tradizionali e soddisfacenti locali da essa fin qui occupati.

(4-06740)

COLAIANNI, LECCESE e PERINEI. — Ai Ministri della difesa e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

un anno fa, il 27 ottobre 1991, un incendio di vaste e diffusive dimensioni distruggeva il tetto e le strutture lignee (palcoscenico, palchi, poltrone, etc.) dell'immobile adibito a « Teatro Petruzzelli » di Bari, tanto da rendervi impossibile la prosecuzione dell'attività artistica;

l'affittuario dell'azienda, Ferdinando Pinto, chiedeva in tale qualità con istanza del 6 novembre 1991 alle Autorità militari che l'« Ente artistico Teatro Petruzzelli » potesse proseguire l'attività già programmata in una tensostruttura da installare su un'area della centralissima « caserma Rossani », vincolata dal P.R.G. di Bari a verde urbano – verde di quartiere;

con nota del 19 novembre 1991 il Comando regione Militare Meridionale – SM – Ufficio infrastrutture comunicava al detto Ente che le autorità centrali, il 9 novembre 1991, avevano accolto l'istanza « tesa a cedere temporaneamente a codesto Ente l'aliquota del complesso in oggetto per le esigenze del Teatro Petruzzelli » (e non, evidentemente, di altri Enti teatrali);

conseguentemente, con nota del 20 novembre 1991, l'Intendente di Finanza di Bari rappresentava alla Direzione generale del Demanio del Ministero delle Finanze l'opportunità della consegna in via provvisoria dell'area « in considerazione dei notevoli fini culturali ed artistici dell'Ente richiedente »;

il 9 marzo 1992 il signor Daniele Divier Togni presentava al Sindaco di Bari istanza « al fine di ottenere autorizzazione provvisoria per mesi sei per l'installazione di tensostrutture all'interno della Caserma Rossani e per la realizzazione di opere accessorie », precisando che le suddette tensostrutture sarebbero state – conformemente alla concessione demaniale – « utilizzate per lo svolgimento di spettacoli dell'Ente Artístico Teatro Petruzzelli »;

il 10 aprile 1992, tuttavia, i Vigili urbani nel corso di un sopralluogo riscon-

travano che i lavori erano già da tempo iniziati, pur in assenza di concessione edilizia, e segnalavano al PM presso la Pretura che erano state « realizzate piattaforme in calcestruzzo, sulle quali erano state installate delle strutture in ferro con sovrastanti tende plastificate » delle dimensioni rispettivamente, di m 86,50 x 38 con altezza massima di m 16 circa, di m 45 x 15 con altezza massima di m 8, di m 35 x 15 con altezza massima di m 6. I vigili rilevavano anche la costruzione di una piattaforma in calcestruzzo delle dimensioni di m 36 x 36 avente un'altezza di m 0,60 dal piano campagna e la sopraelevazione della preesistente recinzione confinante con la Via De Bellis, di m. 1,70 circa, per una lunghezza di m 16;

tre giorni dopo, il 13 aprile 1992, il Pinto, sempre nella qualità di Presidente dell'« Ente Artistico teatro Petruzzelli », rivolgeva istanza al Sindaco di Bari « al fine di ottenere autorizzazione per l'installazione di tensostrutture all'interno della Caserma Rossani e per la realizzazione di opere accessorie »;

l'istruttoria tecnica, espletata nella stessa giornata, prendeva atto che l'istanza, conformemente alla durata della concessione in uso del suolo da parte del Comando militare e del Ministero delle Finanze, indicava « il periodo di sei mesi e comunque non oltre il periodo di tempo necessario per lo svolgimento del programma artistico della presente stagione » dell'Ente Artistico suddetto (cfr. d.g.m. n. 2633 dell'8 giugno 1992);

il giorno successivo la Commissione edilizia esprimeva parere favorevole « trattandosi di insediamento temporaneo connesso alla concessione demaniale »;

tutti gli atti fino allora compiuti riguardavano, quindi, un periodo definito (sei mesi o il maggior termine necessario per lo svolgimento del programma della presente stagione) e un soggetto determinato: l'Ente Artistico Teatro Petruzzelli (nella persona del legale rappresentante, pro tempore Ferdinando Pinto);

senonché il 7 maggio 1992, a conclusione del procedimento ex articolo 700 del codice di procedura penale introdotto dai proprietari Messeni Nemagna, il giudice istruttore presso il Tribunale di Bari ordinava al Pinto di riconsegnare loro immediatamente l'azienda « Teatro Petruzzelli » e gli inibiva conseguentemente di fare uso della ditta « Teatro Petruzzelli » – « giuridicamente e logicamente inscindibile dall'azienda » e il cui marchio d'impresa il Pinto aveva provveduto a depositare a suo nome per la durata di venti anni – nei confronti di terzi;

con atto notarile del 18 giugno 1992, tuttavia, il Pinto e altri 12 soci provvedevano al « cambio di denominazione » dell'Ente da « Ente Artistico Petruzzelli » a « Ente Artistico Teatro di Bari »;

nel dare la notizia la Gazzetta del Mezzogiorno precisava che « il nuovo Teatrotenda, di cui l'Ente Artistico teatro di Bari si sta dotando, e ... che sta sorgendo nell'interno della Caserma Rossani ... è una vera e propria cittadella dello spettacolo, che si chiama Città di Federico e che inizierà ad operare ad ottobre prossimo »;

da quanto detto risulta evidente che detta struttura denominata « Città di Federico » viene realizzata sul presupposto di operare stabilmente e non per sei mesi o per il periodo necessario per lo svolgimento del programma artistico della presente stagione;

risulta altresì evidente che l'« Ente Artistico Teatro di Bari » non è lo stesso soggetto « Ente Artistico Teatro Petruzzelli » con diversa denominazione, giacché la ditta « Teatro Petruzzelli » continua ad esistere e per ordine dell'autorità giudiziaria è stata restituita, unitamente all'immobile, ai proprietari: esso è un soggetto diverso dal « Teatro Petruzzelli », al quale soltanto era stato concesso – in considerazione, come aveva rilevato l'intendente di Finanza, « dei notevoli fini culturali e artistici dell'Ente richiedente », che il nuovo Ente appena costituito non può certo avere – l'uso per la presente stagione

(ormai conclusa) di un bene demaniale destinato a verde pubblico;

ciò nonostante l'Intendenza di Finanza con nota del 2 settembre 1992 si limitava a prendere atto del « cambio di denominazione » e con provvedimento in pari data l'assessore delegato rilasciava la concessione in sanatoria « alle condizioni temporali di cui alla concessione demaniale »: nella premessa dell'atto di concessione si richiamano la delibera della Giunta municipale dell'8 giugno 1992 che evita di affrontare il problema del cosiddetto « cambio di denominazione » e le note 19 novembre 1991 del Comando militare e 20 novembre 1991 dell'Intendenza di Finanza, che inequivocamente riguardano (non il Pinto personalmente, ma) il Teatro Petruzzelli e la prosecuzione dell'attività di questo Teatro, che il nuovo Ente non potrà proseguire perché inibitogli dall'Autorità giudiziaria;

ciò che il nuovo ente sta proseguendo è la costruzione abusiva. Dopo la sanatoria per altre due tende, oltre le tre originarie, e per una cisterna interrata – opera evidentemente stabile e non temporanea –, seguivano: la demolizione di un locale in muratura di metri 22,40 x 4,40 e la realizzazione di una muratura con pilastrini in calcestruzzo della lunghezza di metri 30 e, soprattutto, di una gradinata in cemento armato di metri 21,50 x 4,80 (cfr. verbale di contravvenzione dei vigili tecnici del 1º ottobre 1992);

da ulteriore sopralluogo compiuto dagli organi di vigilanza tecnica il 15 ottobre scorso risultava la realizzazione di murature e di altri pilastri in cemento armato « non previsti negli elaborati grafici allegati alle autorizzazioni »;

non è dubitabile che si è in presenza della trasformazione urbanistica ed edilizia di un'area centralissima (adiacente alla stazione ferroviaria), destinata a verde in un quartiere che ne è completamente privo, mediante opere non provvisorie ma stabili e ormai neppure giustificate dall'esigenza contingente di assicurare la prosecuzione dell'attività del classico « Teatro

Petruzzelli » ma funzionali al progetto imprenditoriale di un soggetto privato -:

se non intendano assumere iniziative al fine di revocare con immediatezza le indicate concessioni per decorso del termine, costituito dalla « presente stagione », e per mutamento del destinatario, che non è più l'« Ente Artistico Teatro Petruzzelli » in modo da rendere conseguenziale l'adozione da parte dell'Amministrazione comunale di Bari - che, pur in presenza di opere vistose eseguite senza titolo su un'area destinata dal PRG a verde pubblico, s'è limitata finora all'ordine di sospensione dei lavori – dei provvedimenti, previsti dall'articolo 4 legge n. 47 del 1985, di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi. (4-06741)

BORGHEZIO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere – premesso che:

la stragrande maggioranza degli istituti bancari, contravvenendo alle precise disposizioni delle nuove norme sulla trasparenza bancaria, omette di esporre negli appositi cartelli le condizioni di pagamento degli assegni circolari;

vigono infatti sulla materia variegati « tetti di liquidazione », vale a dire limiti di entità delle somme oltre i quali non viene effettuato il pagamento in contanti, specie a chi non è conosciuto;

tali tetti di liquidazione, che variano da banca a banca nella più assoluta « deregulation », risultano inoltre per lo più invariati da anni, senza che siano stati adeguati tenendo conto della marcia inarrestabile dell'inflazione e del deprezzamento della nostra moneta;

l'entità di questi « tetti » integra la fattispecie delle informazioni « segrete » o, quanto meno, « riservate » tanto è vero che essa viene comunicata ai soli dipendenti attraverso ordini di servizio:

nel caso in cui il cliemte non conosciuto pretenda il pagamento di un assegno circolare il cui importo superi i tetti prefissati dalla banca, per convertire il titolo in contante allo stesso non resta altra via che rivolgersi, come risulta più volte avvenuto, alla Polizia di Stato od all'Arma dei Carabinieri, chiedendo che un agente intervenga direttamente accompagnando il cliente stesso allo sportello bancario ed identificando il medesimo di fronte all'impiegato;

in alcune banche vige inoltre una diversa previsione di tetti di pagamento a seconda del tipo di documento di identità presentato dal cliente, variando in aumento ad es. se, oltre alla carta di identità viene presentato il passaporto —:

per quali motivi si consenta alle banche di attuare, sulla delicata materia, procedure diversissime, caratterizzate da scarsa o nulla trasparenza, illogicità ed incomprensibilità, che penalizzano pesantemente il cliente onesto, imponendogli perdite di tempo in trafile burocratiche ingiustificate e non previste dalla legge;

se non si intenda attivare gli organismi istituzionali di vigilanza al fine di ottenere che tutti gli istituti bancari attuino, oltre all'adozione delle procedure di trasparenza previste dalla legge con chiara pubblicizzazione delle condizioni di pagamento degli assegni circolari, l'adozione di criteri uniformi e razionali per la tutela degli interessi diffusi degli utenti bancari. (4-06742)

BORGHEZIO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere – premesso che:

in questi giorni è stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare emesso dalla magistratura torinese il Sig. Roberto Caprioglio, al quale faceva capo la Soc. DOMINION TRUST, la finanziaria, fallita sia in Italia che in Canada, che nell'estate del 1991 è risultata al centro di un esplosivo « affaire » dai contorni mai chiariti che aveva portato alla scomparsa di titoli azionari per un importo vicino ai cento miliardi –:

se risulti che lo stesso inquietante personaggio abbia tenuto, in qualità di

docente, corsi di formazione in nome e per conto della S.p.A. « SAN PAOLO FORMA-ZIONE » per la formazione del personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino:

se risultino rapporti diretti fra il Sig. Roberto Caprioglio e personaggi del vertice della banca sopra citata;

se si intendano attivare gli organi istituzionali di vigilanza in ordine ai fatti sopra esposti. (4-06743)

OLIVO. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere – premesso che:

contro il Magistrato Adelchi D'Ippolito, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, intensamente impegnato sul fronte della lotta alla criminalità organizzata sono state indirizzate ripetute e gravi azioni intimidatorie:

in conseguenza di ciò sono state opportunamente rafforzate le necessarie misure di sicurezza --:

a quali risultati si è pervenuti nella individuazione dei responsabili di tali gravissime minacce poste in essere nel tentativo di creare un'atmosfera di disagio nei confronti di Servitori dello Stato il cui meritorio impegno va sostenuto fortemente, a tutti i livelli. (4-06744)

LA GLORIA, DE SIMONE e IVO RUSSO. — Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dei lavori pubblici. — Per sapere – premesso che:

da circa vent'anni è in corso di realizzazione la variante alla SS 18 denominata Superstrada Cilentana che servirà al collegamento tra i centri dell'importante area della provincia di Salerno;

mentre i lotti tra Omignano Scalo e Vallo Scalo, Vallo della Lucania e Futani sono in fase di completamento, la perizia del lotto 3º tra Futani e Centola, depositata dall'Amministrazione Provinciale presso l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, da questa è stata favorevolmente esaminata ma non ancora finanziata;

l'opera, mancando il 3º lotto, risulterebbe incompiuta e sarebbero, quindi, vanificati i cospicui finanziamenti (diverse centinaia di miliardi), in quanto l'obiettivo del progetto è quello di collegare tutto il territorio del Cilento con il resto della provincia di Salerno;

la vicenda relativa alla costruzione di detta variante, caso unico in Italia per i tempi di progettazione e di realizzazione (circa trent'anni), si trasformerebbe in una vera beffa per gli abitanti del territorio, se il suo completamento, valutato dall'Agenzia in 205 miliardi, non fosse inserito tra le priorità nei programmi delle opere da completare da parte dell'Agenzia per il Mezzogiorno –:

quali iniziative intendano assumere, nelle rispettive competenze, per assicurare il finanziamento del lotto di completamento Futani-Centola ed il trasferimento all'Anas di un'arteria di interesse nazionale. (4-06745)

TRIPODI. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. — Per sapere – premesso che:

la TELCA, società d'impiantistica del gruppo Ericcson operante in Calabria ha collocato in mobilità centinaia di lavoratori per mancanza di investimenti nel settore telefonico, violando l'accordo sindacale stipulato alcuni mesi or sono con le organizzazioni sindacali che prevedeva il mantenimento dei livelli occupazionali;

anche l'ITALTEL ha messo in mobilità per le stesse ragioni i propri dipendenti in Calabria, con la parziale utilizzazione degli stessi nella zona di Milano, quando la Calabria ha bisogno di servizi;

la grave decisione presa dalla TELCA e dall'ITALTEL colpisce la Regione più travagliata da una crisi economica e so-

ciale drammatica e da una disoccupazione di massa che raggiunge un tasso del 25 per cento:

la collocazione in mobilità dei lavoratori delle due aziende avviene per mancanza di investimenti da parte della SIP, nonostante che nel mese di settembre nell'audizione con parlamentari e senatori, i dirigenti della Società telefonica dell'IRI hanno dichiarato che l'azienda ha in corso un programma di investimenti nel settore per l'importo di 40.000 miliardi —:

se non ritengono promuovere urgentemente un incontro tra le parti sociali imprenditoriali e SIP per concordare un programma di investimenti in Calabria nel campo della telefonia che garantisca l'occupazione e rechi un servizio più vasto e moderno. (4-06746)

CARADONNA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere – premesso che:

l'Italia (Governo Badoglio) dichiarò a suo tempo guerra alla Germania, tanto che il 25 aprile si festeggia la vittoria sulle forze armate tedesche -:

quali conseguenze politiche e diplomatiche vi siano state al termine del conflitto ed in particolare se sia stato concluso un trattato di pace con l'ex alleato tedesco oppure se i Governi italiani vi abbiano unilateralmente rinunciato valutando che la Germania aveva il diritto di ritenere irricevibile la dichiarazione di guerra del Governo Badoglio non essendo quest'ultimo mai stato riconosciuto dallo Stato tedesco che ha sempre giuridicamente considerata l'Italia alleata;

come mai, malgrado la conclamata e festeggiata vittoria sulla Germania, l'Italia sia stata e sia tuttora considerata nello statuto dell'ONU al pari della Germania e del Giappone responsabile della Seconda Guerra Mondiale e quindi sottoposta a limitazioni della sua sovranità nazionale con il controllo politico delle potenze vin-

citrici e la sua esclusione permanente dal Consiglio di Sicurezza;

quali iniziative abbia posto o intenda porre in atto il Governo italiano perché cessi l'attuale condizione di minorità dell'Italia e che appare assurda e addirittura ridicola, tanto più che si prevede che nel prossimo futuro la Germania e il Giappone andranno fatalmente a far parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU;

se il Governo italiano non ritenga opportuno, come ha fatto da oltre dieci anni quello francese per la sua analoga celebrazione, di abolire la festività del 25 aprile nel clima di una auspicata unità Europea. (4-06747)

CARADONNA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. - Per conoscere - premesso che il primo Governo italiano della Liberazione (presieduto da Ferruccio Parri) nel luglio del 1945 dichiarò guerra al Giappone quali conseguenze politiche e diplomatiche siano derivate da tale iniziativa alla cessazione delle ostilità e in particolare se l'Italia abbia concluso con l'Impero del Sol Levante un trattato di pace, e quale, o se vi abbia unilateralmente rinunciato per evitare umilianti risposte che avrebbero definitivamente compromesso le relazioni con la potente nazione dell'Estremo Oriente.

L'interrogante chiede altresì se il Governo italiano di allora, del quale faceva parte autorevole il PCI, diede il suo assenso al lancio delle bombe atomiche sulle città di Hiroshima e Nagasaki, che costrinse il Giappone alla resa, e comunque se espresse parere favorevole a bombardamento avvenuto. (4-06748)

SORIERO, NICOLINI e ENRICO TE-STA. — Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dei lavori

pubblici e per i beni culturali e ambientali.

— Per sapere – premesso che:

in data 19 dicembre 1989, con delibera CIPE (Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1990) è stato ammesso a finanziamento, ai sensi dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988 n. 67, un intervento di recupero del Palazzo del Principe Lanza di Trabia in S. Nicola Arcella (CS) per un importo di L. 27.636 milioni;

tale finanziamento (del CIPE 12 maggio 1988) è destinato esclusivamente ad opere di proprietà pubblica e non risulta ancora conclusa la fase di esproprio avviata nel '91 per un importo di 1.226 ml;

in data 22 settembre 1992 il Sindaco di San Nicola Arcella contesta al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e alla Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. di Cosenza, la mancanza di concessione edilizia e ingiunge di demolire le opere realizzate;

in data 28 settembre 1992 il Soprintendente dei Beni A.A.A.S. di Cosenza, nella qualità di ingegnere capo, contesta l'atto del Sindaco affermando che: « nel caso non era e non è necessario, ai fini dell'esecuzione dei lavori, il rilascio della concessione edilizia trattandosi di opera di competenza di una Amministrazione Statale »;

dalla stessa relazione del Soprintendente si evince che il Decreto che sottopone a tutela l'immobile ai sensi della legge 1089/39 porta la data del 20 dicembre 1989, ovvero del giorno successivo alla delibera CIPE di finanziamento;

il progetto non riguarda solo il restauro dell'edificio storico, ma prevede una serie di nuovi interventi che contrastano con l'insieme ambientale e storico dell'area -:

come si giustifica un finanziamento tanto vistoso (27.636 ml) per tale opera, finanziamento di gran lunga superiore a quelli destinati dalla delibera CIPE del 19 dicembre ad importanti monumenti del nostro Paese;

cosa si intenda fare per accertare la legittimità delle varie fasi procedurali, compresa quella di affidamento dei lavori; se in particolare il Ministro dei Beni Culturali, non ritenga di entrare nel merito del tipo di intervento previsto per verificare e controllare il rispetto dei valori storico-ambientali. (4-06749)

PISCITELLO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso che:

presso l'Istituto professionale di Stato di Piazza Armerina è stata istituita quattro anni or sono la sezione odontotecnici:

gli studenti delle quinte classi, che si sarebbero dovute formare dall'anno scolastico in corso, non hanno potuto iniziare a frequentare regolarmente, stante la mancanza della prescritta autorizzazione da parte del suddetto ministero;

- i 160 studenti iscritti non potrebbero completare il ciclo di studi presso altre sedi (Catania o Palermo), non solo per la notevole distanza ma soprattutto perché in quelle sedi le classi sono sature;
- il mancato completamento del ciclo di studi comporterebbe conseguenze gravi per il futuro degli studenti interessati:
- 1) per l'impossibilità di esercitare la professione per cui hanno studiato;
- 2) per l'impossibilità di iscriversi all'università;
- 3) per l'obbligo immediato di effettuare il servizio militare, ecc.;

la mancata autorizzazione comporterebbe peraltro l'assenza della certezza del completamento del ciclo degli studi per gli studenti che frequentano le classi inferiori delle stesse sezioni;

lo stesso identico problema esiste anche presso la sezione odontotecnici presso l'IPSIA « G. Ferraru » di Ragusa (vedi interrogazione n. 4-05997) e presso l'Istituto Alberghiero di Enna –:

se al Ministero risulta l'esistenza della pratica riguardante i casi in questione;

se esistono ostacoli di natura tecnica o burocratica ad una pronta esitazione di essa:

se non si ritiene opportuno mettere gli studenti nelle immediate condizioni di frequentare le classi alle quali sono iscritti, in considerazione soprattutto del fatto che la perdita di ulteriori giorni di lezione danneggia gli studenti stessi che dovranno sostenere gli esami di Stato;

se non reputa necessario un proprio tempestivo intervento riguardo al problema lamentato, che genera sfiducia nelle istituzioni scolastiche e giustifica tensione in molte famiglie per via della concreta possibilità che simili disguidi finiscano con l'incidere negativamente sul piano scolastico e su quello dell'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani interessati.

(4-06750)

AUGUSTO BATTAGLIA, CACCAVARI, GIANNOTTI, TRUPIA e PERINEI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere – premesso che:

in Italia sono ancora presenti focolai di lebbra (morbo di Hansen) e che tale morbo colpisce circa un migliaio di persone, mentre moltissime sono esposte al contatto con la malattia;

la legge n. 31 del 1986 disponeva all'articolo 2 l'emanazione entro un anno di un atto di indirizzo e coordinamento che definisse sulla base degli indirizzi della OMS, protocolli diagnostici e terapeutici, nonche gli strumenti di sorveglianza attiva del morbo di Hansen;

non sono reperibili in Italia farmaci importanti per la cura quali la Clofazimina in quanto non registrati nel prontuario terapeutico;

il reparto hanseniani dell'Ospedale S. Martino di Genova (USL 13) si trova in stato di abbandono e di degrado, mentre viene messa in discussione la sua stessa sopravvivenza;

il SSN è assolutamente inadeguato a curare tale malattia mentre le attuali conoscenze mediche permetterebbero la cura e la guarigione piena, nonché il reinserimento sociale dei malati —:

per quali motivi non sia stato ancora emanato l'atto di indirizzo;

cosa intenda fare per garantire ai malati di lebbra il diritto alla salute, ai farmaci ed alle cure necessarie:

cosa intenda fare per la tutela dei ricoverati presso l'Ospedale di S. Martino di Genova. (4-06751)

SARTORIS. — Al Ministro della sanità. — Per sapere – premesso che:

il Presidio Ospedaliero di Susa (Torino) trovasi, da tempo, in una difficile situazione sia per quanto attiene l'urgenzaemergenza (Pronto Soccorso) sia in relazione alla sua organizzazione ospedaliera in genere;

in particolare, il Pronto Soccorso è situato al centro di un territorio di competenza lungo circa 75 Km. e ad una distanza di 45 Km. dal primo DEA, esistente a valle e più precisamente a Rivoli;

il territorio considerato è di natura montana, frequentatissimo da turisti, con punte che vanno fino a 200.000 persone, con una utenza in continuo aumento come provato dai primi 4 mesi del 1992 che hanno visto un incremento del 40 per cento dei passaggi in Pronto Soccorso;

conseguentemente, tale Pronto Soccorso è ampiamente assimilabile, come quantità di prestazioni e gravità di patologie, ad un DEA di 1º livello;

da tempo, le popolazioni dell'Unità Sanitaria Locale n. 36, lamentano innummerevoli carenze organizzative oltre ad inadempienze e sprechi, delle quali lamentazioni si sono fatti più volte portavoce i Comuni afferenti l'Ospedale di Susa chiedendo l'applicazione del Piano Sanitario Regionale, il potenziamento del Pronto Soccorso, l'istituzione della Divisione di

Ortopedia (tenuto conto anche delle vicine importanti stazioni sciistiche internazionali), dei Reparti di Rianimazione e di Pediatria, previsti anch'essi dal Piano (PAS) e mai attivati -:

quali iniziative si intendano intraprendere al fine di ottenere a Susa, in applicazione della legge regionale, un polo ospedaliero per acuti, realizzabile con i seguenti provvedimenti:

applicazione integrale del PAS 1990/1992;

istituzione di guardia attiva 24 ore dei servizi di Radiologia, Anestesia, Laboratorio di Analisi;

assicurazione della presenza permanente e attiva di un medico internista e di un medico chirurgo in Pronto Soccorso;

ogni altro provvedimento ritenuto necessario come, ad esempio, la creazione di una nuova sala operatoria, peraltro fattibile stante l'affermata disponibilità di fondi incomprensibilmente mai utilizzati. (4-06752)

TURCO e MASINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso:

che al precedente Ministro della pubblica istruzione e stata presentata interrogazione parlamentare n. 4-26060 del 28 maggio 1991 per conoscere, tra l'altro, quali provvedimenti intendesse adottare a carico del professor Antonino Caruso, Preside della S.M.S. « Omero » di Casalpalocco (Roma), resosi responsabile di numerose violazioni di legge; a carico dell'ispettore dottor Umberto Sardi, resosi responsabile di gravi abusi, mediante successiva alterazione di dichiarazioni rese e sottoscritte da testi al fine di impedire l'accertamento delle responsabilità amministrative del preside Caruso; a carico del Provveditore agli studi di Roma, resosi responsabile dell'omessa sospensione dell'ispettore e del preside;

che a tale interrogazione non è stata data risposta;

che successivamente il preside Caruso si è reso responsabile di altre violazioni di legge, in parte ancor più gravi delle trentatre precedenti, come la minaccia per iscritto, con nota protocollo 167 del 25 gennaio 1992, inviata a otto professoresse che chiedevano l'osservanza delle Ordinanze del Ministro determinanti la perdita o la conferma del posto di lavoro;

che nell'accesso ispettivo del 30 gennaio 1992 e mediante esposto del 7 febbraio 1992 al Provveditore, le autorità preposte sono state messe in grado di rilevare anche gli abusi perpetrati dal preside Caruso in relazione al proprio orario di servizio, quando quotidianamente abbandona la scuola per soddisfare le proprie esigenze private, da solo o in compagnia di dipendenti sul cui orario di servizio egli è tenuto a vigilare;

che il Provveditore, dottor Pasquale Capo, nonostante le ispezioni fossero ancora in corso, con grave abuso del proprio ufficio, ha consentito al preside Caruso di venire in possesso degli esposti delle professoresse della scuola « Omero » contenenti le prove documentali delle violazioni di legge allo stesso attribuite;

che il Provveditore, alla richiesta delle professoresse di venire a loro volta in possesso degli omologhi documenti prodotti dal preside, con nota protocollo 2035 Gab/cont. del 10 luglio 1992 rispondeva non potervi provvedere in quanto la legge n. 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa era ancora priva di regolamento di attuazione, senza tuttavia precisare in base a quale regolamento aveva provveduto a corrispondere alle identiche richieste del preside Caruso;

che non risulta che il Provveditore abbia adottato a carico del preside Caruso, malgrado si siano succeduti tre ispettori, alcun provvedimento adeguato alla reiterata gravità degli abusi e delle violazioni di legge commessi, consentendogli così di

esercitare attività ritorsive nei confronti delle professoresse denuncianti e di altre professoresse;

che, nonostante la competente Direzione Generale del Ministero avesse comunicato le proprie decisioni in merito ai provvedimenti da adottare a carico del preside Caruso, non risulta che il Provveditore vi abbia dato attuazione:

che il Provveditore si sia invece dimostrato sollecito nel contestare alle professoresse denuncianti, con note protocollo 1889, 1890, 1891 Gab/cont. dell'8 giugno 1992, l'inopportunità di avergli inviato copie dei verbali degli organi collegiali dei quali fanno parte e di altri documenti legalmente richiesti, costituenti prove inconfutabili degli abusi del preside Caruso, definendo l'invio di tali documenti « grave mancanza del senso di responsabilità » prima ancora di ricevere le controdeduzioni delle interessate e palesando, in tal modo, una volontà intimidatoria incompatibile con le funzioni di giustizia amministrativa:

che il Direttore Generale dell'Istruzione Secondaria di I Grado, dottor Damiano Ricevuto, nel comunicare alle denuncianti, come era suo dovere in base all'articolo 6 della legge n. 241 del 1990, l'organo preposto a proseguire il procedimento amministrativo dopo che il Mini-

stero aveva espletato la sua azione iniziata nel settembre 1990, ha dimostrato anch'egli la propria insofferenza, invitandole con note protocollo 24862 A.G., 25724 A.G., 25726 A.G. del 31 luglio 1992 ad « astenersi per l'avvenire a continuare ad arrecare intralcio all'attività dell'Amministrazione » —:

se risponda al vero che il provveditore agli studi di Roma trattenga presso di sé, senza darvi corso, numerosi fascicoli con istruttoria ultimata e contenenti i provvedimenti disciplinari da adottare a carico dei presidi resisi responsabili di comportamenti incompatibili con le loro funzioni:

quali provvedimenti intenda adottare per garantire il corretto funzionamento e la piena trasparenza nell'azione degli organi scolastici. (4-06753)

## Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interpellanza Bonino ed altri n. 2-00285 del 19 ottobre 1992 in interrogazione con risposta scritta n. 4-06737.

### INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

# INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

BONATO. — Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere – premesso che:

l'interrogante è venuto a conoscenza che anche quest'anno, all'interno del provveditorato agli studi di Verona è quasi impossibile lo svolgimento del normale lavoro da parte dei dipendenti, a causa delle inaccettabili condizioni climatiche rilevabili dentro l'edificio ubicato in località Saval (in alcuni uffici si registra una temperatura quotidiana di 40° C);

l'interrogante ha appreso dalla stampa locale che a causa del caldo insopportabile ci sono dipendenti che vengono colti da malore;

l'interrogante è venuto a conoscenza che il problema è irrisolto dal lontano 1989 e che il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Verona lo scorso giugno aveva garantito l'esecuzione dei lavori per la climatizzazione sull'edificio —:

quali misure intendano adottare i Ministri in indirizzo per porre fine ad una incresciosa situazione nella quale lavorano tutti i dipendenti del Provveditorato agli studi di Verona e quali azioni intendano intraprendere per obbligare l'amministrazione provinciale di Verona al risanamento dell'edificio del Provveditorato stesso.

(4-04289)

RISPOSTA. — Il problema della climatizzazione dell'edificio che ospita l'ufficio scolastico provinciale di Verona sembra essere di prossima e positiva risoluzione.

Il provveditore agli studi che ha seguito la questione con la massima attenzione ha infatti comunicato sulla base delle informazioni acquisite in sede locale che sono stati già stanziati dalla competente amministrazione provinciale i fondi necessari e che si

sta ora provvedendo ad ultimare le procedure d'appalto per l'affidamento dei lavori.

L'edificio, di nuova costruzione, non è stato a suo tempo dotato del previsto impianto di climatizzazione per insufficienza dei fondi stanziati.

Si desidera, infine, assicurare che il provveditore agli studi continuerà a seguire la questione con la massima attenzione e non mancherà di intervenire ulteriormente affinché i lamentati inconvenienti siano al più presto eliminati.

> Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso che:

in data 13 novembre 1986, con protocollo n. 007580, il ministro della pubblica istruzione ha identificato, nella disciplina « trattamento della parola e del testo », l'insegnamento della stenografia al computer-classe di concorso-A089-LXXXIX-, da inserire nel progetto sperimentale IGEA (indirizzo giuridico economico aziendale);

in data 6 novembre 1990, l'Istituto tecnico commerciale statale « Vittorio Emanuele II » di Bergamo ha approvato, a maggioranza, due classi sperimentali IGEA per l'anno scolastico 1991/1992;

il docente di stenografia, professor Rosario Leone, ha presentato nei termini di legge, domanda di passaggio ed assegnazione, a norma dell'articolo 95 dell'ordinanza ministeriale n. 285 del 30 ottobre 1990, da uno ad altro insegnamento della stessa classe di concorso (trattamento parola-testi e dati) che si sia reso disponibile nell'istituto di titolarità;

in data 3 aprile 1991, con provvedimento n. 821 di protocollo, il preside dell'istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele II » di Bergamo ha comunicato al professor Leone che per il prossimo

anno scolastico « non sarà possibile accogliere la sua richiesta di assegnazione ad una classe IGEA »;

in data 12 luglio 1991, il TAR della Lombardia – sezione di Brescia – « ritenuto, allo stato, che il ricorso si appalesa sorretto da adeguato fumus boni juris; valutato, il danno » accoglieva la domanda incidentale di sospensione della deliberazione del preside;

in data 14 settembre 1991, il suddetto preside comunicava al predetto professore la sua esclusione dai corsi IGEA;

la documentazione prodotta al TAR della Lombardia – sezione di Brescia – attesta l'elevata qualificazione didatticoprofessionale del professore Leone;

in data 12 novembre 1991 il predetto professore ricorreva nuovamente al TAR della Lombardia – sezione di Brescia per far valere i propri diritti –:

quali provvedimenti sì intenda adottare nei confronti del preside dell'istituto tecnico commerciale statale « Vittorio Emanuele II » di Bergamo perché rispetti le norme di legislazione scolastica vigente;

quale iniziativa si intenda assumere affinché al professore Rosario Leone sia affidato il corso IGEA;

quale rimedio, infine, si intenda assumere perché situazioni analoghe, riferite alle sperimentazioni IGEA, ERICA, 92 e BROCCA non abbiano più a verificarsi.

(4-00982)

RISPOSTA. — Non risulta che siano state compiute irregolarità nel provvedimento di mancata assegnazione del professor Rosario Leone – docente di stenografia – alle classi, autorizzate ad espletare il progetto sperimentale IGEA nell'ambito dell'istituto tecnico Vittorio Emanuele II di Bergamo e presso le quali viene insegnata la nuova disciplina « Trattamento della parola e del testo ».

Al riguardo va tenuto presente che l'articolo 95 dell'ordinanza ministeriale n. 285 del 1990 – invocato dal predetto docente per ottenere l'assegnazione in questione richiama espressamente la disposizione contenuta nell'articolo 3, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, laddove si precisa che spetta al preside procedere all'assegnazione delle classi ai singoli docenti... secondo le modalità ivi previste.

Alla citata disposizione ha precisato di essersi attenuto, nel caso in esame, il competente capo di istituto il quale, nella seduta tenuta dal collegio dei docenti prima che iniziasse lo scorso anno scolastico (in data 10 settembre 1991) rese nota la destinazione degli insegnanti alle cattedre interessate al progetto IGEA, illustrandone le motivazioni analitiche, contestate, nell'ambito del collegio stesso, soltanto dal professor Leone.

Tali motivazioni, peraltro furono puntualmente riportate – come si desume dagli elementi acquisiti – nel provvedimento di mancata assegnazione comunicato all'interessato dal dirigente della scuola in data 14 settembre 1991.

Quanto al merito della questione – e con riserva di guelle che potranno essere le determinazioni finali dell'organo giurisdizionale adito dal docente - questa amministrazione, pur dovendo convenire che la vigente normativa consente di attribuire la cattedra di « Trattamento della parola e del testo » sia ai docenti di stenografia (classe A089) sia a quelli di dattilografia (classe A022), non può non considerare che è compito del preside individuare, in sede di formulazione degli organici, la classe di concorso cui attribuire la suddetta cattedra in base a valutazioni che tengano tra l'altro conto - com'è in effetti avvenuto - dell'esigenza di salvaguardare il posto di tutti i docenti in servizio nell'istituto.

Dagli elementi, in proposito forniti dal provveditore agli studi di Bergamo, risulta, peraltro che il professor Leone, competente nell'insegnamento della stenografia non ha sinora dato prova di possedere quelle competenze idonee a garantire lo svolgimento del programma relativo alla citata nuova disciplina, che comprende: automazione d'ufficio, sistemi di scrittura, organizzazione e stesura di un testo, gestione di fogli elettronici e gestione di archivi.

Le determinazioni del preside potranno ovviamente essere rivedute ove, in futuro il predetto docente dovesse comprovare di avere acquisito la competenza necessaria all'espletamento del programma in parola.

Si desidera, ad ogni modo, far presente che il ministero resta disponibile ad apportare ai progetti in questione, nonché a quelli avviati sulla base dell'intenso lavoro condotto dalla « Commissione Brocca », quegli aggiustamenti, che il Parlamento dovesse ritenere necessari in sede di approvazione della prossima riforma della scuola secondaria superiore.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

D'ALEMA e ABATERUSSO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso che:

all'articolo 8, comma 3, dell'ordinanza ministeriale 26 novembre 1984 si prevede per gli studenti iscritti all'Accademia di belle arti l'obbligo di superare nel quadriennio di studio, almeno 8 esami di corsi speciali in aggiunta a quelli delle materie dei corsi ordinari:

la stessa ordinanza ministeriale stabilisce l'obbligatorietà della frequenza ai corsi di cui sopra essendo la loro facoltatività relativa alla scelta dello studente;

sempre all'articolo 8, comma 3 l'ordinanza suddetta prevede che « nei diplomi di licenza rilasciati dalle accademie si terrà conto degli esami di corsi speciali superati nel corso degli studi e del voto conseguito in ciascuno di essi »; risultando il voto di diploma finale come media aritmetica dei « corsi speciali » con quelli fondamentali;

tale norma comporta implicitamente la presenza e l'attiva partecipazione nella deliberazione del punteggio di diploma dei docenti delle materie dei corsi speciali, sostenuti dai diplomati;

risulta agli interroganti che nell'Accademia di belle arti di Lecce dall'anno accademico 1984-1985 sino all'attuale sessione di esami autunnali, nel voto finale di diploma non sono stati tenuti in alcuna considerazione i voti conseguiti dagli allievi negli esami dei corsi speciali; sicché il voto finale risulta essere la media dei voti conseguiti negli esami relativi solo ai corsi fondamentali:

i docenti di tali corsi inoltre non sono chiamati a far parte del consiglio per la deliberazione del voto di diploma;

il TAR di Lecce, con ordinanza n. 125/91 ha riconosciuto la legittimità dell'esposto di un alunno (tale Antonio Perrone) dell'Accademia di belle arti di Lecce che rivendicava proprio la considerazione dei predetti corsi speciali e del voto conseguito in ciascuno di essi nella determinazione del punteggio attribuito in sede di diploma;

i diplomati dell'Accademia di Bologna hanno prodotto ricorso verso le graduatorie provveditoriali perché indirettamente danneggiati dal diverso sistema di calcolo della votazione finale attribuito presso l'Accademia di belle arti di Lecce;

alcuni docenti dei corsi speciali dell'Accademia di belle arti di Lecce hanno presentato ricorso al TAR di Puglia sezione di Lecce perché ripetutamente esclusi dal consiglio dei docenti per la deliberazione del voto finale di diploma; e non condividendo la modalità di attribuzione di tale voto, in palese violazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e del decreto legislativo 5 maggio 1918, n. 1852, e della ordinanza ministeriale 26 novembre 1984;

su tale questione nella passata legislatura vi sono state diverse interrogazioni senza che mai il Ministro abbia sentito il dovere di rispondere -:

se non ritenga che:

quanto si verifica nell'Accademia di belle arti di Lecce, da 8 anni a questa parte, sia in aperta violazione con la legge;

questa irregolare modalità di attribuzione del voto finale finisca per non rispecchiare il reale andamento degli esami superati nel corso del quadriennio

ed increnti sia gli insegnamenti fondamentali che quelli dei corsi speciali;

quanto sopra non riconosca il lavoro e l'impegno dei docenti dei « corsi speciali », in assenza di ogni incidenza del voto conseguito negli insegnamenti relativi a tali corsi nel voto finale di diploma e della loro partecipazione al giudizio finale;

tutto questo non finisca, ad ogni buon conto con l'influire negativamente sulla preparazione culturale globale dei giovani iscritti all'Accademia di belle arti, non incentivando, di certo, l'impegno nello studio di insegnanti quali quelli dei corsi speciali, a causa della nessuna incidenza del voto conseguito, nel punteggio finale;

si ravvisino eventuali responsabilità da parte del direttore dell'Accademia di belle arti di Lecce, in merito a quanto sopra esposto, nonché negligenza da parte dell'Ispettorato per l'istruzione artistica cui pure le « irregolarità » dell'Accademia di belle arti di Lecce sono state più volte e da più parti denunciate;

quali provvedimenti intenda adottare, in tempi brevi, per accertare irregolarità e violazioni di legge ed in quale modo intenda porvi rimedio. (4-03644)

RISPOSTA. — In ordine al problema sollevato, il direttore dell'accademia in questione ha precisato che quella istituzione si è sin qui correttamente attenuta all'articolo 8, comma terzo, dell'ordinanza ministeriale del 26 novembre 1984, laddove viene precisato che, ai fini di cui trattasi, si deve « tener conto » dei voti conseguiti nei « corsi speciali », e non si fa riferimento alcuno alla « media aritmetica » degli stessi voti; di conseguenza la stessa accademia nella valutazione finale del punteggio attribuibile a conclusione degli studi, non ha mancato di tenere nella dovuta considerazione il livello di preparazione dimostrato dagli studenti nella frequenza dei « corsi speciali ».

Quanto al merito della questione – e con riserva di quelle che potranno essere le decisioni finali degli organi giurisdizionali aditi in sede di contenzioso e di cui è cenno nell'interrogazione – si fa presente che, allo

scopo di evitare contrastanti interpretazioni delle vigenti disposizioni, la materia, attinente al sistema di attribuzione dei voti in sede di diploma, è stata ora definita ex novo con apposito « regolamento » in corso di emanazione.

Si fa, inoltre, presente che, con decreto emesso da questo ministero in data 13 aprile 1991 — in applicazione dell'articolo 1-bis della legge 6 agosto 1991, n. 244 — i cosiddetti corsi speciali delle accademie di belle arti sono stati didatticamente ridefiniti e sostituiti con l'introduzione, nelle predette istituzioni, di n. 23 nuovi insegnamenti complementari.

Contestualmente è stato stabilito che i docenti di tali nuovi insegnamenti complementari, già in servizio nei corsi speciali entrino a far parte del collegio dei professori al pari degli insegnanti delle materie fondamentali previste dalle norme legislative tuttora disciplinanti la materia.

> Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

FINCATO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso che:

secondo quanto previsto in materia, prima della fine dell'anno scolastico si nominano commissioni per la preparazione dell'anno scolastico e per le decisioni in merito all'assegnazione degli insegnanti alle classi;

quanto sopra è avvenuto anche presso la Scuola Elementare di Malo (VI), finora diretta dal dottor Dal Monte – che aveva chiesto ed ottenuto trasferimento a Montebello –;

sempre a Malo i maestri della Scuola elementare hanno concordato, in sede di collegio dei docenti di fine anno, i criteri proposti dall'apposita commissione;

il collegio dei docenti, in quell'occasione, ha posto come unica condizione – accettata dallo stesso direttore didattico – la concordanza tra gli insegnanti stessi (al fine di evitare ogni dannosa conflittualità) sull'assegnazione delle classi;

risulta che vi era stata assoluta concordanza sull'assegnazione della futura V A (a. s. 92/93) vacante di titolare per pensionamento del maestro Zarantonello e che il direttore didattico aveva dato il proprio parere favorevole in colloqui con l'interessato:

risulta avvenuta una telefonata (13 luglio c.a.) tra il direttore didattico ed il maestro aspirante all'insegnamento nella V A durante la quale il dottor Del Monte faceva riferimento a « pressioni » di alcuni genitori al fine di evitare la titolarità del docente motivando il rifiuto con vicende scolastiche alle quali era stata interessata la moglie del maestro (vicende, peraltro, chiarite proprio dal Ministero della pubblica istruzione) -:

- 1) se sia lecita questa prassi che, di fatto, vanifica l'iter corretto di una consultazione, previo lavoro di commissione, del collegio docenti;
- 2) se il diritto del direttore didattico, circa la formazione delle classi, non sia, in questo caso, preclusivo del diritto del docente accettato dal collegio;
- se sia lecito che un direttore didattico, che aveva concordato sui criteri, si faccia poi influenzare da una parte dei genitori che non possono invece concorrere all'indicazione della docenza:
- 4) se questo atto non prefiguri una ipotesi di discriminazione - per cause altrui - nei confronti del docente, leso nel suo diritto di insegnante, e, soprattutto, leso come persona;
- 5) se questo atto non si configuri come diritto - tuttora inesistente - di scelta, da parte dei genitori, dei docenti. (4-04135)

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 3. lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 31 giugno 1974, n. 417, l'assegnazione dei docenti alle singole classi compete al direttore didattico, il quale deve tener conto delle proposte operative formulate dal collegio dei docenti sulla base dei criteri in precedenza fissati dal consiglio di circolo.

Ed invero, nel caso al quale fa riferimento l'interrogante, non sembra che l'operato del direttore didattico della scuola elementare di Malo sia difforme dalle succitate disposizioni.

Il direttore infatti sulla base delle proposte formulate dal collegio dei docenti nella seduta del 15 giugno 1992 che indicavano il criterio di « privilegiare il passaggio dalla quinta alla prima classe » - com'è d'altra parte prassi, ribadita anche nella legge n. 148 del 1990 – ha proposto all'insegnante Meggiorin Gabriele, già titolare di una classe quinta nel plesso e richiedente l'assegnazione alla classe V A dello stesso plesso di affidare al medesimo un modulo di nuova formazione.

Tale proposta risulta sia stata accolta dal medesimo docente.

Quanto alle iniziative adottate dai genitori della classe V A - rimasta priva di titolare per pensionamento del medesimo - si precisa che essi hanno manifestato al direttore la loro apprensione circa l'assegnazione di un nuovo docente alla classe che in passato era stata oggetto di vicissitudini, con riflessi negativi sull'attività didattica, e, richiesto un insegnante di grande esperienza senza, tuttavia, formulare specifiche indicazioni al riguardo.

> Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

PATARINO e POLI BORTONE. — Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:

ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 326 del 16 luglio 1984, i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali, che ne avevano diritto, venivano immessi nei ruoli;

successivamente, secondo il decretolegge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246 e l'articolo 8-bis della legge 6 ottobre 1988, n. 426, le graudatorie provinciali furono soppresse e trasformate in graduatorie nazionali;

i docenti inseriti nelle graduatorie nazionali, in possesso dei requisiti previsti

dalle suddette leggi, venivano a godere automaticamente della retrodatazione giuridica della nomina in ruolo dal 10 settembre 1982, mentre quelli che avevano precedentemente fatto parte delle graduatorie provinciali, per ottenere lo stesso beneficio, avrebbero dovuto produrre domanda al provveditore in tempo utile, secondo la legge 6 ottobre 1988, n. 426 e l'ordinanza ministeriale n. 283 del 12 ottobre 1980, che stabiliva la riapertura dei termini per il riconoscimento del predetto beneficio:

non pochi insegnanti, immessi nei ruoli, ai sensi della legge 326 del 16 luglio 1984 nella graduatoria provinciale di Taranto, pur precedendo per anzianità di servizio altri docenti immessi successivamente nel ruolo e avendone ogni diritto, non hanno finora otenuuto la retrodatazione giuridica della nomina in ruolo dal 10 settembre 1982, soltanto perché non hanno prodotto in tempo la domanda al provveditore di Taranto, perché la legge 6 ottobre 1988, n. 425 e l'ordinanza ministeriale n. 283 del 12 ottobre 1988 non hanno avuto un'adeguata diffusione nelle scuole, dove i docenti già di ruolo operavano;

quegli stessi docenti, avendo presentato istanza al provveditore oltre i termini previsti dalla legge e avendo ottenuto risposta negativa, hanno inoltrato ricorso giurisdizionale al TAR -:

se non ritenga di intervenire con le più opportune iniziative per dare risposte rassicuranti a tutti quei docenti che, pur in possesso dei previsti requisiti, si vedono sfuggire quello stesso beneficio che è stato concesso ad altri; anche e soprattutto alla luce di quanto disposto a suo tempo dal ministro pro tempore Mattarella che, ad una esplicita richiesta avanzata dallo SNALS, circa l'opportunità di riaprire i termini di presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie nazionali, ccsì rispondeva con C.T. n. 10 del 19 gennaio 1990, inviata a tutti i provveditori agli studi: « Riferimento quesiti pervenuti comunicasi che relativamente docenti aventi titolo, che non habent chiesto inclusione

nazionale legge 425/1988 entro termine 7 agosto 1989 at sensi disposto ordinanza ministeriale n. 241 del 13 luglio 1989 et circolare ministeriale n. 271 del 4 agosto 1989, saranno emanate successive disposizioni. Nelle more emanazione predette disposizioni SSLL vorranno trattenere agli atti ufficio domande eventualmente presentate in data successiva at surrichiamato termine del 7 agosto ». (4-05338)

RISPOSTA. — La problematica sollevata, relativa alla retrodatazione giuridica della nomina, prevista dall'articolo 8-bis della legge n. 426 del 1988, non riguarda soltanto alcuni insegnanti della provincia di Taranto ma tutti quei docenti delle scuole di ogni ordine e grado i quali, benché in possesso dei requisiti prescritti, non erano stati inseriti nelle graduatorie finalizzate all'immissione in ruolo, per la mancata presentazione dell'apposita domanda entro i termini all'uopo stabiliti.

Si ricorda, al riguardo, che tali termini, già fissati al 6 agosto 1988, furono poi prorogati fino al 22 ottobre 1988 nei confronti della generalità dei possibili beneficiari, con l'ordinanza ministeriale n. 283 del 12 ottobre 1988 di cui è cenno nell'interrogazione medesima.

Dell'anzidetta proroga hanno avuto modo di avvalersi tutti i docenti interessati, compresi quelli già immessi in ruolo ai sensi della legge n. 326 del 1984 ai quali è stato consentito di chiedere, ove in possesso dei requisiti prescritti l'inserimento nelle graduatorie nazionali, previste dalla legge n. 426 del 1988, esclusivamente al fine di ottenere la decorrenza giuridica più favorevole rispetto a quella già posseduta.

Né risulta che di siffatta possibilità non sarebbero stati adaguatamente informati i docenti della provincia di Taranto atteso che il provveditore agli studi di quella sede ha assicurato che la suindicata ordinanza n. 283 del 1988 fu diramata a tutte le dipendenti istituzioni scolastiche, con l'invito ai capi di istituto a curarne la diffusione tra il personale interessato.

In presenza pertanto della vigente normativa, – e con riserva ovviamente di quelle che potranno essere le decisioni di merito degli

organi giurisdizionali aditi da qualche interessaso – nessun provvedimento è ora possibile adottare, in via amministrativa, al fine di attribuire la retrodatazione giuridica della nomina anche nei confronti di quei docenti, i quali non ne hanno fatto richiesta entro la suindicata data del 22 ottobre 1988, a suo tempo fissata in applicazione dell'articolo 8-bis della legge n. 426 del 1988.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

PERINEI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso che:

in data 13 novembre 1986, con protocollo n. 007580, il ministro della pubblica istruzione ha identificato, nella disciplina « Trattamento della parola e del testo », l'insegnamento della « Stenografia al computer » – classe di concorso – A089 – LXXXIX –, da inserire nel progetto sperimentale IGEA (Indirizzo giuridico economico aziendale);

in data 6 novembre 1990, l'Istituto tecnico commerciale statale « Vittorio Emanuele II » di Bergamo ha approvato, a maggioranza, due classi sperimentali IGEA per l'anno scolastico 1991/1992;

il docente di stenografia, professor Rosario Leone, ha presentato, nei termini di legge, domanda di passaggio ed assegnazione, a norma dell'articolo 95 della ordinanza ministeriale n. 285 del 30 ottobre 1990, da uno ad altro insegnamento della stessa classe di concorso (Trattamento parola – testi e dati) che si fosse reso disponibile nell'Istituto di titolarità;

in data 3 aprile 1991, con provvedimento n. 821 di protocollo, il preside dell'Istituto tecnico commerciale statale « Vittorio Emanuele II » di Bergamo ha comunicato al professor Leone che per il prossimo anno scolastico « non sarà possibile accogliere la sua richiesta di assegnazione ad una classe IGEA... »;

in data 12 luglio 1991, il TAR della Lombardia – sezione di Brescia – ritenuto, allo stato, che, in relazione alla censura di carenza di motivazione, il ricorso si appalesa sorretto da adeguato fumus boni juris e valutato il danno accoglieva la domanda incidentale di sospensione della deliberazione del preside;

in data 14 settembre 1991, il suddetto preside comunicava al predetto professore la sua esclusione dai corsi IGEA;

la comunicazione prodotta al TAR della Lombardia – sezione di Brescia – attesta l'elevata qualificazione didattico-professionale del professor Leone;

in data 12 novembre 1991 il predetto professore ricorreva nuovamente al TAR della Lombardia – sezione di Brescia – per far valere i propri diritti –:

- 1) quali provvedimenti si intendano adottare perché si rispettino le norme di legislazione scolastica vigente;
- 2) quale iniziativa si intenda assumere affinché al professor Rosario Leone sia affidato il corso IGEA;
- 3) quale rimedio, infine, si intenda assumere perché situazioni analoghe, riferite alle sperimentazioni IGEA, ERICA, '92 e BROCCA, non abbiano più a verificarsi. (4-01814)

RISPOSTA. — Non risulta che siano state compiute irregolarità nel provvedimento di mancata assegnazione del professor Rosario Leone – docente di stenografia – alle classi aurorizzate ad espletare il progetto sperimentale IGEA nell'ambito dell'istituto tecnico Vittorio Emanuele II di Bergamo e presso le quali viene insegnata la nuova disciplina « Trattamento della parola e del testo ».

Al riguardo va tenuto presente che l'articolo 95 dell'ordinanza ministeriale n. 285
del 1990 – invocato dal predetto docente per
ottenere l'assegnazione in questione – richiama espressamente la disposizione contenuta nell'articolo 3, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica, n. 417 del 1974,
laddove si precisa che spetta al preside
procedere all'assegnazione delle classi ai singoli docenti... secondo le modalità ivi previste.

Alla citata disposizione ha precisato di essersi attenuto, nel caso in esame, il competente capo di istituto il quale nella seduta tenuta dal collegio dei docenti prima che iniziasse lo scorso anno scolastico (in data 10 settembre 1991) rese nota la destinazione degli insegnanti alle cattedre interessate al progetto IGEA, illustrandone le motivazioni analitiche, contestate, nell'ambito del collegio stesso, soltanto dal professor Leone.

Tali motivazioni, peraltro, furono puntualmente riportate – come si desume dagli elementi acquisiti – nel provvedimento di mancata assegnazione, comunicato all'interessato dal dirigente della scuola in data 14 settembre 1991.

Quanto al merito della questione - e con riserva di quelle che potranno essere le determinazioni finali dell'organo giurisdizionale adito dal docente - questa amministrazione, pur dovendo convenire che la vigente normativa consente di attribuire la cattedra di « Trattamento della parola e del testo » sia ai docenti di stenografia (classe A089), sia a quelli di dattilografia (classe A022), non può non considerare che è compito del preside individuare in sede di formulazione degli organici, la classe di concorso cui attribuire la suddetta cattedra in base a valutazioni che tengano tra l'altro conto - com'è in effetti avvenuto - dell'esigenza di salvaguardare il posto di tutti i docenti in servizio nell'istituto.

Dagli elementi, in proposito forniti dal provveditore agli studi di Bergamo, risulta peraltro che il professor Leone, competente nell'insegnamento della stenografia non ha sinora dato prova di possedere quelle compentenze idonee a garantire lo svolgimento del programma relativo alla citata nuova disciplina, che comprende: automazione d'ufficio, sistemi di scrittura, organizzazione e stesura di un testo, gestione di fogli elettronici e gestione di archivi.

Le determinazioni del preside potranno ovviamente essere rivedute ove, in futuro il predetto docente dovesse comprovare di avere acquisito la competenza necessaria all'espletamento del programma in parola.

Si desidera, ad ogni modo, far presente che il ministero resta disponibile ad apportare ai progetti in questione, nonché a quelli avviati sulla base dell'intenso lavoro condotto dalla « Commissione Brocca » quegli aggiustamenti che il Parlamento dovesse ritenere necessari in sede di approvazione della prossima riforma della scuola secondaria superiore.

> Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

PERINEI e COLAIANNI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere – premesso che:

la legge n. 151 dell'11 febbraio 1992 proroga, per un anno, la validità dei concorsi, per titoli ed esami e per soli titoli, a posti di docente di ruolo nelle scuole statali di ogni ordine e grado;

tale provvedimento esclude le graduatorie per i concorsi a Direttore e Preside;

vi sono, ad oggi, graduatorie per Direttori didattici e Presidi, determinatesi dopo la tornata concorsuale della primavera 1991, ormai prossima a scadenza in quanto la loro validità è soltanto biennale;

durante la discussione parlamentare per l'approvazione della Legge finanziaria 1992, è emerso da più parti un orientamento teso a non indire ulteriori concorsi per quei posti alla cui copertura si possa provvedere attingendo a graduatorie delineatesi a seguito di precedenti prove;

in tal senso sono rivolte anche le numerose sollecitazioni inoltrate al Ministero della pubblica istruzione da parte delle Organizzazioni sindacali più rappresentative del mondo della scuola -:

se in considerazione di tutto questo, non ritenga di dover prorogare la validità di quelle graduatorie, per Preside o Direttore didattico, non ancora esaurite, ma prossime a scadenza. (4-04054)

RISPOSTA. — La questione riguardante la proroga, per un ulteriore anno, della validità delle graduatorie concorsuali del personale direttivo della scuola, di cui all'interroga-

zione in oggetto è all'esame delle competenti assemblee parlamentari.

Al riguardo, infatti, è stato presentato un disegno di legge, già approvato dal Senato della Repubblica ed attualmente alla Camera dei deputati per la sua definitiva approvazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

POGGIOLINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso che:

nel bando di concorso per ispettore tecnico periferico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1989, il fatto di aver superato l'esame di ammissione alla frequenza di corsi a numero chiuso di dottorato di ricerca è valutato 0,50 punti;

il titolo di dottore di ricerca non è oggetto di specifica valutazione -:

se sia da sottintendersi che il titolo di dottore di ricerca sia equivalente ad un diploma universitario post lauream;

se non si voglia integrare il bando di concorso in premessa con una espressa valutazione del titolo di dottore di ricerca;

se in futuro in tutti i concorsi e ovunque si dovessero elaborare graduatorie per titoli non si avvertirà la necessità di tener in conto questa importante novità degli ordinamenti universitari che, con le leggi n. 383/80 e n. 341/90, è da considerarsi il più elevato titolo di studio universitario. (4-03897)

RISPOSTA. — In materia di titoli valutabili, ai fini del concorso in questione, l'amministrazione si è dovuta sin qui attenere all'apposita tabella approvata, previo parere favorevole del consiglio nazionale della pubblica istruzione, con decreto ministeriale del 4 luglio 1984 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del ministero n. 31/32 del 2-9 agosto 1984).

Tale tabella, in effetti, non prevede la valutazione del titolo di dottore di ricerca, ma si limita, al punto 10 – lettera B – a

prevedere l'attribuzione di un punteggio (fino a punti 0,50) per il « superamento del concorso di ammissione al dottorato di ricerca » alla stregua di quanto previsto per gli incarichi di insegnamento universitario.

Si desidera comunque far presente che in occasione dell'emanazione dei prossimi bandi di concorso a posti di ispettore tecnico, il ministero non mancherà di sottoporre all'esame del consiglio nazionale della pubblica istruzione l'opportunità di apportare alla tabella in questione le variazioni che saranno ritenute necessarie, tra le quali quella suggerita dall'interrogante.

Al momento, nessuna integrazione potrebbe essere, ad ogni modo, apportata ai bandi di concorso già emanati, tenuto conto che le relative procedure sono state ormai espletate o sono in fase conclusiva.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

POLI BORTONE. — Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia. — Per sapere – premesso che:

nell'Accademia di belle arti di Lecce dal 1984 fino alle sessioni estiva e autunnale del 1991, nel voto finale di diploma non sono stati tenuti in alcuna considerazione i voti conseguiti dagli allievi negli esami dei « corsi speciali »;

il voto di diploma viene fatto scaturire solo dalla media (espressa in centesimi) dei voti riportati nelle materie fondamentali dell'ultimo anno di corso;

gli studenti sono tenuti obbligatoriamente alla frequenza e agli esami di otto « corsi speciali » nell'arco degli studi accademici;

il mancato concorso dei « corsi speciali » nella media del voto di diploma costituisce violazione e falsa applicazione del regio decreto 31 dicembre 1938, n. 3123 e del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918 n. 1852 e delle ordinanze ministeriali del 19 dicembre 1983 e 26 novembre 1981. Infatti l'articolo 8 dell'ordinanza ministeriale del 26 novembre

1984, che ha disciplinato in maniera permanente le operazioni di esame presso le accademie, prevede al comma 3 che « nei diplomi di licenza rilasciati dalle Accademie di belle arti si terrà conto degli esami dei corsi speciali superati nel corso degli studi e del voto conseguito in ciascuno di essi »:

nelle altre Accademie viene interpretato e applicato correttamente il citato articolo 8 comma 3 in ordine alla media aritmetica dei « corsi speciali » con quelli fondamentali:

ne deriva un grave danno ai docenti dei « corsi speciali » esclusi stranamente nelle sessioni del 1991 dalla convocazione e dalla partecipazione diretta alle riunioni per la deliberazione dei voti di licenza – in quanto essi vengono privati non solo della dovuta considerazione della dignità culturale e valenza giuridica del loro insegnamento (come stabilisce la legge 20 maggio 1982, n. 270), ma anche del diritto di espletare la funzione docente nella sua completezza mediante la partecipazione all'attribuzione del voto di licenza e alla considerazione degli esami relativi ai « corsi speciali »;

vi è stato l'accoglimento da parte del TAR di Puglia, sezione di Lecce del ricorso del diplomato Antonio Perrone con ordinanza n. 125 del 23 gennaio 1991, confermato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 546 del 24 maggio 1991 in merito alla mancata applicazione dell'articolo 8, comma 3 dell'ordinanza ministeriale 26 novembre 1981;

è stato proposto ricorso, in atto, al TAR di Puglia, sezione di Lecce di due docenti dei « corsi speciali » per la partecipazione degli stessi alla convocazione e alla diretta partecipazione alle riunioni per la deliberazione del voto nei diplomi di licenza e per la media aritmetica dei « corsi speciali » in tale deliberazione;

per l'illegittimità dell'assegnazione del voto di diploma da parte dell'Accademia leccese, risultano alterate in Italia le graduatorie per l'insegnamento dove figurano diplomati della medesima Accademia, dal momento che, venendo assegnato sulle tre o quattro materie dell'ultimo anno di corso, il voto finale risulta sovrabbondante per il generale e spesso ovvio miglioramento in quelle stesse materie fondamentali studiate per quattro anni;

diplomati dell'Accademia di Bologna hanno prodotto ricorso avverso le graduatorie provveditoriali perché scavalcati dal voto sovrabbondante dei diplomati di Lecce:

già in passato è stata denunciata una sorta di gestione « priartistica » dell'Accademia di belle arti di Lecce, tant'è che nel 1989 sarebbe stata inviata dal Ministero della publica istruzione una ispezione della quale non si conosce ancora l'esito;

al di là di quanto su esposto, sarebbe necessario avviare una ampia ed approfondita indagine sull'intera gestione dell'Accademia di belle arti di Lecce, a partire, per esempio, dalla alienazione all'amministrazione provinciale di Lecce di plastici appartenenti alla scuola di scenografia, ed a proseguire con ingiustificate quanto prolungate assenze di docenti -:

quali iniziative intenda adottare il ministro della pubblica istruzione in ordine a quella che l'interrogante considera una connivenza di fatto del capo dell'ispettorato per l'istruzione artistica il quale, più volte e da varie Accademie interpellato sul problema della media nel voto di diploma, non ha fornito risposte, lasciando l'Accademia di Lecce in una situazione di grave illegalità;

quali provvedimenti intenda adottare nei riguardi del direttore della Accademia di Lecce, che da otto anni rilascia, per quanto sopra esposto dall'interrogante, diplomi illegali;

se intenda, infine, il ministro di grazia e giustizia assumere idonee iniziative, e quali, che riportino l'Accademia di belle arti di Lecce nei confini della legalità.

(4-00266)

RISPOSTA. — In ordine al problema sollevato, il direttore dell'accademia in questione ha precisato che quella istituzione si è sin qui correttamente attenuta all'articolo 8, comma terzo, dell'ordinanza ministeriale del 26 novembre 1984, laddove viene precisato che, ai fini di cui trattasi, si deve « tener conto » dei voti conseguiti nei « corsi speciali », e non si fa riferimento alcuno alla « media aritmetica » degli stessi voti; di conseguenza la stessa accademia nella valutazione finale del punteggio attribuibile a conclusione degli studi, non ha mancato di tenere nella dovuta considerazione il livello di preparazione dimostrato dagli studenti nella frequenza dei « corsi speciali ».

Quanto al merito della questione – e con riserva di quelle che potranno essere le decisioni finali degli organi giurisdizionali aditi in sede di contenzioso e di cui è cenno nell'interrogazione – si fa presente che allo scopo di evitare contrastanti interpretazioni delle vigenti disposizioni, la materia attinente al sistema di attribuzione dei voti in sede di diploma, è stata ora definita ex novo con apposito « regolamento » in corso di emanazione.

Si fa, inoltre, presente che, con decreto emesso da questo ministero in data 13 aprile 1991 – in applicazione dell'articolo 1-bis della legge 6 agosto 1991, n. 244 – i cosiddetti corsi speciali delle accademie di belle arti sono stati didatticamente ridefiniti e sostituiti con l'introduzione, nelle predette istituzioni di n. 23 nuovi insegnamenti complementari.

Contestualmente è stato stabilito che i docenti di tali nuovi insegnamenti complementari già in servizio nei « corsi speciali », entrino a far parte del collegio dei professori al pari degli insegnanti delle materie fondamentali previste dalle norme legislative tuttora disciplinanti la materia.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

POLI BORTONE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso che:

a nessun lavoratore si possono imporre prestazioni suppletive; il contratto di lavoro degli insegnanti prevede 18 ore di lezione settimanali più 20 ore mensili non di insegnamento connesse con l'attività didattica;

gli insegnanti di lettere, matematica e lingue straniere sono costretti a correggere le prove scritte degli allievi in orario extrascolastico e senza retribuzione alcuna -:

quali motivi impediscano di retribuire il lavoro di correzione dei compiti come lavoro straordinario, rendendo così giustizia ad una categoria di lavoratori cui sono applicate regole che contrastano con i diritti costituzionalmente sanciti.

(4-00331)

RISPOSTA. — Si fa presente che il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro in quanto è consentito solo per esigenze eccezionali ed imprevedibili.

Ed invero la correzione degli elaborati degli studenti non è certo riconducibile a tale fattispecie, trattandosi di un adempimento che rientra tra gli obblighi di servizio dell'insegnante (articolo 14, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399).

Si ritiene opportuno precisare, anche, che compete al collegio docenti nella programmazione delle varie attività e dei conseguenti impegni orari del personale docente tener conto degli adempimenti connessi con l'attività specifica di ciascun docente.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

SERVELLO e POLI BORTONE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso:

che in data 13 novembre 1986, con protocollo n. 007580, il ministro della pubblica istruzione ha identificato, nella disciplina « Trattamento della parola e del testo », l'insegnamento della « stenografia al computer » – classe di concorso – A089

- LXXXIX - da inserire nel progetto sperimentale IGEA (indirizzo giuridico economico aziendale);

che l'Istituto tecnico commerciale statale « vittorio Emanuele II » di Bergamo ha riconfermato, a maggioranza, la sperimentazione IGEA per l'anno scolastico 1992/1993;

che il docente di stenografia, professor Rosario Leone, ha presentato, nei termini di legge, domanda di passaggio ed assegnazione, a norma dell'articolo 95 dell'ordinanza ministeriale n. 351 del 12 novembre 1991, da uno ad altro insegnamento della stessa classe di concorso (trattamento parola – testi e dati) che si sia reso disponibile nell'istituto di titolarità;

che in data 3 aprile 1991, con provvedimento n. 821 di protocollo, il preside dell'Istituto tecnico commerciale statale « Vittorio Emanuele II » di Bergamo ha comunicato al professor Leone che per il prossimo anno scolastico « non sarà possibile accogliere la sua richiesta di assegnazione ad una classe IGEA... »;

che in data 12 luglio 1991, il TAR della Lombardia – sezione di Brescia – « ritenuto, allo stato, che, in relazione alla censura di carenza di motivazione, il ricorso si appalesa sorretto da adeguato funus boni juris e, valutato il danno », accoglieva la domanda incidentale di sospensione della deliberazione del preside;

che ad oggi, il suddetto preside non ha ancora comunicato, al professor Leone, la sua decisione di affidargli almeno le classi IGEA:

che la documentazione prodotta al TAR della Lombardia – sezione di Brescia – attesta l'elevata qualificazione didatticoprofessionale del professor Leone;

che in data 12 novembre 1991 il predetto professore ricorreva nuovamente al TAR della Lombardia – sezione di Brescia – per far valere i propri diritti –:

1) quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti del preside dell'Istituto tecnico commerciale statale « Vittorio Emanuele II » di Bergamo e del provveditore agli studi perché rispettino le norme di legislazione scolastica vigente;

2) quale iniziativa si intenda assumere affinché al professor Rosario Leone siano affidate, per l'anno scolastico 1992/1993, le classi IGEA disponibili nell'istituto « V. Emanuele II » di Bergamo;

3) quali iniziative, infine, si intendano assumere perché situazioni analoghe, riferite alle sperimentazioni IGEA, ERICA, '92 e BROCCA, non abbiano più a verificarsi. (4-02135)

RISPOSTA. — Non risulta che siano state compiute irregolarità nel provvedimento di mancata assegnazione del professor Rosario Leone – docente di stenografia – alle classi autorizzate ad espletare il progetto sperimentale IGEA nell'ambito dell'istituto tecnico Vittorio Emanuele II di Bergamo e presso le quali viene insegnata la nuova disciplina « Trattamento della parola e del testo ».

Al riguardo, va tenuto presente che l'articolo 95 dell'ordinanza ministeriale n. 285 del 1990 – invocato dal predetto docente per ottenere l'assegnazione in questione – richiama espressamente la disposizione contenuta nell'articolo 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, laddove si precisa che spetta al preside procedere all'assegnazione delle classi ai singoli docenti... secondo le modalità ivi previste.

Alla citata disposizione ha precisato di essersi attenuto, nel caso in esame il competente capo di istituto il quale, nella seduta tenuta dal collegio dei docenti prima che iniziasse lo scorso anno scolastico (in data 10 settembre 1991) rese nota la destinazione degli insegnanti alle cattedre interessate al progetto IGEA, illustrandone le motivazioni analitiche contestate, nell'ambito del collegio stesso, soltanto dal professor Leone.

Tali motivazioni, peraltro furono puntualmente riportate – come si desume dagli elementi acquisiti – nel provvedimento di mancata assegnazione, comunicato all'interessato dal dirigente della scuola in data 14 settembre 1991.

Quanto al merito della questione - e con riserva di quelle che potranno essere le determinazioni finali dell'organo giurisdizionale adito dal docente - questa amministrazione, pur dovendo convenire che la vigente normativa consente di attribuire la cattedra di « Trattamento della parola e del testo » sia ai docenti di stenografia (classe A089) sia a quelli di dattilografia (classe A022), non può non considerare che è compito del preside individuare, in sede di formulazione degli organici, la classe di concorso cui attribuire la suddetta cattedra in base a valutazioni che tengano, tra l'altro conto - com'è in effetti avvenuto – dell'esigenza di salvaguardare il posto di tutti i docenti in servizio nell'istituto.

Dagli elementi in proposito forniti dal provveditore agli studi di Bergamo risulta peraltro che il professor Leone, competente nell'insegnamento della stenografia, non ha sinora dato prova di possedere quelle competenze idonee a garantire lo svolgimento del

programma relativo alla citata nuova disciplina, che comprende: automazione d'ufficio, sistemi di scrittura, organizzazione e stesura di un testo, gestione di fogli elettronici e gestione di archivi.

Le determinazioni del preside potranno ovviamente essere rivedute ove in futuro il predetto docente dovesse comprovare di avere acquisito la competenza necessaria all'espletamento del programma in parola.

Si desidera, ad ogni modo, far presente che il ministero resta disponibile ad apportare ai progetti in questione, nonché a quelli avviati sulla base dell'intenso lavoro condotto dalla « Commissione Brocca » quegli aggiustamenti che il Parlamento dovesse ritenere necessari in sede di approvazione della prossima riforma della scuola secondaria superiore.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo. Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S.p. 4